

Formazione IFEL
per i Comuni

IFEL
Fondazione ANCI

**LE NOVITA' SUI TRIBUTI
LOCALI E LE NORME SPECIALI
IN MATERIA PER I COMUNI
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI**

Dott. Stefano Baldoni

Resp. Area Economico-Finanziaria –

Comune di Corciano (Pg) – Vice

Presidente ANUTEL - Docente ANUTEL

25/09/2018



Indice

- **Disposizioni speciali in materia di tributi locali per i comuni colpiti dal sisma**
- **Le principali novità in materia di tributi locali per il 2018**
- **Aspetti particolari nell'IMU e nella TASI**
- **Abitazione principale e fattispecie equiparate**
- **immobili esclusi-esenti dal tributo e riduzioni**
- **Questioni di rilievo per la TARI**

•

Formazione IFEL
per i Comuni

**Disposizioni speciali in
materia di tributi locali
per i comuni colpiti dal
sisma**



Novità per gli enti colpiti dal sisma

D.L. 16/10/2017 n. 148:

- proroga della sospensione del pagamento delle fatture energia elettrica, acqua, gas, telefonia, assicurazioni (art. 2-bis, comma 24)
- Ripresa dei versamenti delle cartelle di pagamento, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza (art. 2-bis, comma 26)

L. 205/2017:

- Spostamento del termine di scadenza della sospensione dei tributi (art. 1, c. 736, L. 205/2017-art. 48, comma 11, D.L. 189/2016)
- Modifica di restituzione dell'anticipazione di liquidità (art. 1, c. 736, L. 205/2017 – art. 48, c. 12-ter. D.L. 189/2016)
- Esenzione dai tributi erariali dei fabbricati inagibili anche nel 2018 (art. 1, c. 736, L. 205/2017)
- Modifiche alle norme sulle zone franche urbane (art. 1, c. 745, L. 205/2017)

Novità per gli enti colpiti dal sisma

D.L. 29/05/2018 n. 55:

- Proroga della ripresa dei versamenti sospesi per le persone fisiche e ampliamento della rateizzazione (*art. 1, comma 1, let. a*)
- Introduzione sanzioni ed interessi in caso di mancato pagamento delle rateizzazioni (*art. 1, comma 1, let. a*)
- Spostamento della ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione/decadenza sospesi (*art. 1, comma 1, let. b*)

Norme di interesse

- **Decreto Ministeriale 01/09/2016**
- **D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito dalla L. 15/12/2016, n. 229**
- **D.L. 09/02/2017, n.8, convertito dalla L. 07/04/2017, n. 45**
- **D.L. 24/04/2017, n. 50**
- **D.L. 148/2017**
- **L. 205/2017**
- **D.L. 55/2018**

Principali interventi sui tributi

- **Sospensione del versamento e degli obblighi tributari**
- **Esenzione dall'IMU e dalla TASI per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero**
- **Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per le attività esecutive e dei termini di prescrizione e decadenza**
- **Sospensione degli adempimenti contabili, fiscali e certificativi previsti dal D.Lgs 267/2000 e da altre disposizioni**
- **Proroga termini per l'adesione alla sanatoria della cartelle di pagamento**

Principali interventi sui tributi

- **Compensazione perdita di gettito TARI**
- **Zone franche urbane per le imprese aventi sede o unità locale nei comuni del cratere che hanno subito un calo del fatturato per gli eventi sismici, riguardante anche l'IMU**

Sospensione degli adempimenti tributari

- **Soggetti interessati**

- Persone fisiche **residenti o con sede operativa** nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016
- Soggetti diversi con **sede legale o operativa** nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016
- Nei Comuni di *Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto*, SOLO per i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del DPR 445/2000, con trasmissione all'Agenzia delle entrate ed all'INPS

NB: riguarda i contribuenti anche per tributi da versare in altri comuni

- *L'art. 18-undecies, c. 2, del D.L. 8/2017 specifica che il contemporaneo riferimento agli all. 1 e 2 contenuto nel D.L. 189/2016 deve intendersi riferito anche all'all. 2-bis*

Sospensione degli adempimenti tributari

- **Soggetti interessati**

- Nei Comuni di *Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto*, SOLO per i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del DPR 445/2000, con trasmissione all'Agenzia delle entrate ed all'INPS
 - Si tratta solo dei titolari di diritti reali o anche dei locatari / comodatari?
 - La lettera della norma sembra far propendere per la prima tesi (...*che dichiarino l'inagibilità del fabbricato...*)

Sospensione degli adempimenti tributari

- **Oggetto della sospensione**

- Termini dei versamenti dei tributi
- Termini degli adempimenti tributari

NB: la sospensione NON riguarda le ritenute alla fonte. Le ritenute NON operate o versate tra il 24/08/2016 al 18/12/2016 o dal 26/10/2016 al 18/12/2016, devono essere versate senza sanzioni ed interessi entro il 31/05/2017

(art. 1 D.M. 1/09/2016, art. 48, c. 1, D.L. 189/2016)

- *Busta pesante per i residenti dei comuni del cratere a richiesta dell'interessato dal 01/01/2017 al 31/12/2017 indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d'imposta (art. 48, c. 1-bis, DL 189/2016 – art. 43, c. 1, D.L. 50/2017) – limitazioni per i comuni Spoleto, Fabriano, Ascoli, ecc.*

Sospensione degli adempimenti tributari

- **Durata della sospensione**

- Per i contribuenti dei Comuni dell'allegato 1, dal 24/08/2016 al 30/11/2017 (31/12/2017 per i contribuenti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e agricolo – *art. 43 D.L. 50/2017*)
- Per i contribuenti dei Comuni dell'allegato 2, dal 26/10/2016 al 30/11/2017(31/12/2017 per i contribuenti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e agricolo – *art. 43 D.L. 50/2017*)
- *Non si fa luogo al rimborso di quanto versato*
- *Riguarda quindi*
 - *Seconda rata IMU e TASI 2016 + la prima rata IMU e TASI 2017 (anche seconda rata per alcuni)+ scadenze TARI 2016 cadenti dopo le date di inizio e quelle TARI 2017 cadenti fino al 31/12/2017 + tosap e pubblicità scadenti nel periodo*
 - *Adempimenti connessi ad avvisi di accertamento, solleciti, ingiunzioni, cartelle, ecc.*
 - *Adempimenti dichiarativi TARI, IMU e TASI scadenti il 30/06/2017*

(*art. 48, c. 10, D.L. 189/2016*)

Sospensione degli adempimenti tributari

- **Durata della sospensione**

CONTRIBUENTI	INIZIO		FINE	SCADENZE
	Comuni allegato 1	Comuni allegato 2		
TITOLARI REDDITO DI IMPRESA, LAVORO AUTONOMO E AGRARIO	24/08/2016	26/10/2016	30/11/2017	IMU/TASI: saldo 2016 + prima rata 2017 TARI: rate scadenti nel periodo
CONTRIBUENTI DIVERSI	24/08/2016	26/10/2016	31/12/2017	IMU/TASI: saldo 2016 + prima e seconda rata 2017 TARI: rate scadenti nel periodo

Sospensione degli adempimenti tributari

- **Ripresa dei versamenti e degli adempimenti**
 - **Titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e agrario:** versamenti entro il 16/12/2017, senza sanzioni ed interessi,
 - **Soggetti diversi dai precedenti:**
 - versamenti entro il **16/01/2019**, senza sanzioni ed interessi;
 - *Termine del 31/05/2018 prorogato dall'art. 1 del D.L. 55/2018*
 - Facoltà di versamento rateale fino ad un massimo di **60** rate mensili di pari importo, a decorrere dal **16/01/2019**
 - *Numero rate aumentato da 24 a 60 rate e termine del 31/05/2018 prorogato dall'art. 1 del D.L. 55/2018*
- (art. 48, c. 11, D.L. 189/2016, come modificato dall'art. 43 D.L. 50/2017, dall'art. 1, c. 736, L. 205/2017 e dall'art. 1 del D.L. 55/2018)

Sospensione degli adempimenti tributari

- **Ripresa dei versamenti e degli adempimenti**

- In caso di mancato pagamento
 - Della rata in unica soluzione
 - Di una o più rate

Importo iscritto a ruolo con sanzioni ed interessi e cartella di pagamento notificata entro il 31 dicembre del 3° anno successivo all'anno di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateizzazione a pena di decadenza (*art. 48, comma 11, D.L. 189/2016, modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 55/2018*)

- Adempimenti tributari, diversi dai versamenti: entro il mese di **febbraio 2018** (*es dichiarazione IMU-TASI scadente il 30/06/2017, scade il 28/02/2018*) – *art. 48, c. 12, D.L. 189/2016 – art. 43 D.L. 50/2017*

Sospensione degli adempimenti tributari

- **Trasferimento compensativo per gli effetti della sospensione**
 - Erogazione da parte del Commissario per la ricostruzione con proprio **provvedimento** di un **apposita anticipazione** fino ad un massimo di € 17 mln per l'anno 2017 (*art. 48, c. 12-bis, D.L. 189/2016 – art. 43 D.L. 50/2017*)
 - *L'anticipazione va restituita (a scelta)*
 - *Entro il 31/12/2017, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario*
 - *Mediante trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate dal gettito IMU incassato a partire da **giugno 2018**, sulla base delle somme anticipate e non restituite entro il 31/12/2017 dai comuni, come comunicate dal Commissario entro febbraio 2018 **per un importo massimo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti** (art. 1, c. 736, L. 205/2017)*

Esenzione IMU-TASI

- **Cespiti interessati**

- Fabbricati

- Ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, ricompresi nei Comuni indicati dagli allegati 1, 2 e 2-bis (*art. 48, c. 16, D.L. 189/2016 – art. 1, c. 1, D.L. 189/2016 – art. 18-undecies D.L. 8/2017*)

Esenzione IMU-TASI

- **Cespiti interessati**
- **Estendibilità anche agli altri immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate diversi da quelli degli allegati 1-2 e 2-bis che dimostrino il **nesso di casualità** diretto tra i **danni verificatisi** e gli **eventi sismici verificatisi** a far data dal 24/08/2016 comprovata da **perizia asseverata** (comma 2, dell'art. 1, del D.L. 189/2016 che estende le misure del decreto anche a tali immobili.. «*possono applicarsi*»)?**
 - la norma di esenzione va interpretata in senso **letterale** (art. 14 **preleggi**): *limita l'esenzione ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 (territori delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, ricompresi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis – art. 1 D.L. 189/2016)*

Esenzione IMU-TASI

- **Cespiti interessati**

- La nota metodologica allegata al D.M. 21/03/2017 chiarisce che i comuni interessati dalla norma sono quelli degli allegati 1-2 e 2-bis del D.L. 189/2016 (analogamente il DM 04/08/2017 ed il DM 29/01/2018)

Esenzione IMU-TASI

- **Cespiti interessati**

- Fabbricati
 - Distrutti
 - Oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30/06/2017 poiché inagibili totalmente o parzialmente

(art. 48, c. 16, D.L. 189/2016 – D.L. 8/2017)

- **Adempimenti**

- Ordinanza sindacale di sgombero adottata entro il 30/06/2017
- Dichiarazione del contribuente entro il 30/06/2017 relativa alla distruzione del fabbricato o alla sua inagibilità totale o parziale presentata all'Autorità comunale che entro 20 gg trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate

Per l'IFEL sono adempimenti alternativi – se è stata emessa l'ordinanza non occorre la dichiarazione

Esenzione IMU-TASI

- **Cespiti interessati: comuni di Teramo, Rieti, Ascoli, Macerata, Fabriano, Spoleto**
 - Le norme dell'art...48...si applicano limitatamente ai soggetti che dichiarino l'inagibilità del fabbricato **casa di abitazione, studio professionale, azienda**, ai sensi del DPR 445/2001 con trasmissione all'Agenzia delle entrate ed all'INPS
 - *(art. 48, c. 1, D.L. 189/2016)*
 - Esenzione limitata solo a tali tipologie di fabbricati?

Esenzione IMU-TASI

- **Obbligo dichiarativo**

- Non sussiste per gli immobili con ordinanza, poiché nota al Comune (istruzioni dichiarazione IMU)
- Non sussiste neppure nel caso di dichiarazione da parte del contribuente (poiché la dichiarazione è rivolta alla stessa autorità comunale)

Nota MEF 25501/2012

- Il termine del 30/06 è ordinatorio, l'istanza può presentarsi anche dopo
- In caso di ripristino dell'agibilità occorre presentare la dichiarazione

Anci-IFEL

Esenzione IMU-TASI

- **Durata dell'esenzione**
 - Dal versamento scadente il 16/12/2016 fino
 - Definitiva ricostruzione dell'immobile o agibilità del fabbricato
 - Al massimo fino al 31/12/2020
- **Rimborso del minor gettito**
 - In favore dei comuni interessati è stato previsto il rimborso del gettito perduto per effetto dell'esenzione
 - Nessun obbligo certificativo da parte dei Comuni
 - D.M. 21/03/2017 acconto del rimborso del minor gettito 2016, in favore dei Comuni degli allegati 1 e 2 nei limiti di 12 mln di euro
 - Il conguaglio 2016, nei limiti di € 20,7 mln, sarà disposto con successivo provvedimento
 - D.M. 04/08/2017: acconto prima rata 2017, per € 12,853 mln (all. 1-2-2-bis)
 - D.M. 29/01/2018 pagamento secondo acconto del rimborso anno 2017, per € 16,324 mln – il conguaglio 2017 (totale anno 2017 € 41,4 mln) sarà erogato con successivo provvedimento in **base ai dati puntuali**
 - D.M. 27/07/2018 – pagamento primo acconto anno 2018 € 13,118 mln

Esenzione IMU-TASI

- **Considerazioni**

- L'esenzione riguarda i fabbricati
- Esente l'area edificabile risultante dalla distruzione del fabbricato?
 - Si ritiene di sì perché se fosse soggetta al tributo non avrebbe senso la norma che prevede l'esenzione per i fabbricati «distrutti», che da un punto di vista tributario non sono più fabbricati
- Esente l'area edificabile durante il periodo di ricostruzione/ristrutturazione?
 - Si ritiene di sì, perché con l'avvio dei lavori di ricostruzione/ristrutturazione il fabbricato permane, cambia solo il criterio di determinazione della base imponibile (art. 5, c. 6, D.Lgs 504/1992)

Esenzione IMU-TASI

- **Effetto dell'esenzione esiti di agibilità**
 - **Edificio agibile** (AeDES-A): *nessuna esenzione*
 - **Edificio temporaneamente inagibile**, ma agibile con interventi rapidi (AeDES-B): *esenzione per tutta la durata dell'inagibilità (max 31/12/2020)*
 - *...limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità (art. 13, c.3, D.L. 201/2011- MEF nota 25501/2012)*
 - **Edificio parzialmente inagibile** (AeDES-C): *esenzione per l'intera unità immobiliare*
 - *...esenzione per immobili totalmente o parzialmente inagibili..(art. 48, c. 16, D.L. 189/2016)*
 - *Criterio dell'esenzione proporzionale (proposto da IFEL) non trova riscontri normativi*
 - *In senso conforme MEF nota prot. 25501 /2012: ...trattandosi di un bene unitariamente accatastato, la norma in questione non offre alcun criterio per una quantificazione parziale dell'esenzione riferita alla sola parte inagibile*

Esenzione IMU-TASI

- **Effetto dell'esenzione esiti di agibilità**
 - **Edificio inagibile** (AeDES-E): *esenzione per tutta la durata dell'inagibilità (max 31/12/2020)*
 - **Edificio inagibile per rischio esterno** (AeDES-F): *nel caso di fabbricati non resi inagibili dal sisma ma dichiarati tali per ordinanze di sgombero per rischio esterno (es zone rosse), NON spetta l'esenzione ma solo la riduzione del 50% (MEF nota 25501/2012)*
 - *Per l'ANCI-IFEL invece l'esenzione andrebbe riconosciuta perché si tratta sempre di immobili oggetto di ordinanze di sgombero senza il riferimento a specifici motivi di inagibilità*

Effetti sui tributi locali

- **IMU-TASI**

- Sospeso il versamento della seconda rata 2016, della prima rata 2017 (**titolari di reddito d'impresa, autonomi e tit. reddito agrario**) e di tutte le rate 2017 (**per gli altri contribuenti**) residenti o con sede legale nei comuni del «cratere», fatta eccezione per i Comune di Terano, Rieti, Ascoli, Macerata, Fabriano e Spoleto (limitata ai soli contribuenti con immobili distrutti o danneggiati)
- Esenzione dall'IMU e dalla TASI per gli immobili distrutti o con ordinanza di sgombero per inagibilità parziale o totale dal versamento del 16/12/2016 fino alla ricostruzione o agibilità o al massimo al 31/12/2020, ubicati nei Comuni degli allegati 1, 2 e 2-bis;
- Riduzione 50% per i fabbricati inagibili in seguito al terremoto ubicati nei comuni diversi da quelli del «cratere», secondo un'interpretazione letterale della norma (non condivisa da IFEL)
- Dichiarazione IMU-TASI: termine per il 2016 rinviato al 28/02/2018 – no obbligo dichiarativo per gli immobili inagibili

Effetti sui tributi locali


- **TARI**

- Immobile distrutti o inagibili NON soggetti per mancanza del presupposto di legge
- Effetti sul gettito e sulla copertura dei costi del servizio, rischio di aumento tariffario per il venir meno dei cespiti imponibili
- Sospensione versamenti scadenti nel periodo 24/08/2016*26/10/2016-30/11/2017 (o 31/05/2018) (avvisi, solleciti, accertamenti, ingiunzioni, ecc)
- Rinvio dichiarazione TARI 2016 al 28/02/2018
 - Obbligo dichiarativo per gli immobili divenuti inagibili

Effetti sui tributi locali

TARI

- **Compensazione perdita di gettito TARI (art. 45 D.L. 50/2017 – art. 48, c. 16, DL 189/2016)**
 - Erogata dal Commissario per la ricostruzione
 - Per compensare i maggiori costi o le minori entrate registrate a titolo di TARI o TARIC ANNI 2016-2019
 - € 16 MLN MAX PER IL 2016 (da erogare nel 2017)
 - € 30 MLN ANNUI MAX PER IL TRIENNIO 2017-2019



Effetti sui tributi locali

TARI

RIDUZIONE UTENZE/SUPERFICI 2017




RISCHIO AUMENTO
TARIFFE 2017



AUMENTO COSTI SERVIZIO

COMPENSAZIONE 2017



Effetti sui tributi locali

- **TARI**

- Termine per l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe 2017
- Termine per il bilancio di previsione 2017-2019 sospeso fino al 31/12/2017 e fino al 11/4/2018 (comuni all. 2-bis) – *sospensione di 12 mesi dei termini art. 44, c.3, dl 189/2016*
- Analoga sospensione per l'approvazione delle tariffe TARI 2017 e del relativo piano finanziario

Sospensione termini

- **Per i Comuni degli allegati 1 e 2 (e 2-bis) del D.L. 189/2016, sono sospesi i termini (art. 11 DL 8/2017)**
 - Per la notifica delle cartelle di pagamento
 - Attività esecutive da parte degli agenti della riscossione
 - I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, **compresi quelli degli enti locali**
- **Dal 01/01/2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni tributarie di cui all'art. 48 del D.L. 189/2016 (modificato dall'art. 43 del DL 50/2017)**
- I termini riprendono a decorrere dal **1° giugno 2019** (art. 2-bis, c.26, D.L. 148/2017) – **termine prorogato dall'art. 1, comma 1, let. b, D.L. 55/2018**

NB: l'art. 48, c. 1, let. b, del D.L. 189/2016 aveva già sospeso i medesimi termini fino al 31/12/2016, norma ora abrogata dall'art. 11, c. 1, del D.L. 8/2017.

Sospensione termini

- **Termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento**
- **Sospensione:**
 - Inizio:
 - Comuni all. 1 dal 16/10/2016 (data entrata in vigore dl. 189/2016)
 - Comuni all. 2 dal 18/12/2016 (data entrata in vigore legge conv 189/2016)
 - Termine
 - Contribuenti titolari di reddito di impresa, lavoro autonomo, reddito agrario: 30/11/2017
 - Altri contribuenti: 31/12/2017
 - La decadenza di norma non è soggetta a sospensione, fatta eccezione se specificatamente previsto
 - Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione salvo che sia disposto altrimenti (art. 2964 cc)

Sospensione termini

- **Notifica di**
 - Avvisi di accertamento
 - Ingiunzioni fiscali
 - Cartelle di pagamento
- Possibile, però:
- I termini di pagamento sono **SOSPESI** durante il periodo scadente fino al 30/11/2017 o **31/12/2017**
 - È sospeso il termine per l'impugnativa nel periodo 24/08/2016-31/05/2017 (allegato 1) e dal 26-30/10/2016 al **31/07/2017** (comuni all. 2) – art. 49, c. 4-9-ter, D.L. 189/2016
 - Per un avviso notificato dopo tali date non c'è nessuna sospensione (eccetto quella feriale)!!
 - Deve ritenersi sospeso anche il termine per l'adesione?

Proroga termini definizione cartelle

- **Nei Comuni interessati dalle norme dell'art. 48 del D.L. 189/2016 sono prorogati i termini della definizione agevolata dei carichi affidati fino al 31/12/2016:**
 - Presentazione domanda: 21/04/2018
 - Comunicazione da parte di Equitalia degli importi: 15/06/2018
 - Comunicazione da parte di Equitalia dei carichi per cartelle non notificate: 28/02/2018
- **Va però ricordato che il D.L. 148/2017 ha prorogato per tutti la possibilità di presentare le domande per la definizione agevolata dei ruoli consegnati entro il 31/12/2016 al 15/05/2018.**
- ***Non è prevista la proroga della definizione agevolata delle ingiunzioni, anche se l'art. 11, c. 14, del D.L. 8/2017 ha agganciato la scadenza a quella prevista per il bilancio 2017 – nuova definizione scaduta il 03/02/2018***

Sospensione termini processuali

- **Rinvio d'ufficio a dopo il 31/05/2017 delle udienze processuali civili e amministrative o di altra giurisdizione, in cui le parti o i loro difensori erano residenti o avevano sede nei comuni dell'allegato 1 alla data del 24/08/2016, o del 26/10/2016 (comuni allegato 2, sospensione fino al 31/07/2017, eccetto Ascoli, Macerata, Fabriano, Rieti, Spoleto, ecc. limitata ai soli danneggiati)**
- **Per i soggetti residenti o con sede o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui all'allegato 1 (dal 24/08), o all'allegato 2 (dal 26/10), sono sospesi i termini legali, perentori e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni o decadenze a qualsiasi diritto, azione ed eccezione, fino al 31/05/2017 (31/07/2017) – sospesi anche i termini per i pagamenti in misura ridotta.**

Proroga termini T.U.E.L.

- **Sono sospesi tutti i termini anche scaduti a carico dei Comuni**
 - Dell'allegato 1 dal 18/10/2016
 - Dell'allegato 2 dal 12/11/2016
 - Dell'allegato 2-bis: dall'entrata in vigore delle legge di conversione del D.L. 8/2017 (12/04/2017)
- Relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal D.Lgs 267/2000 e da altre specifiche disposizioni
- **Durata: 12 mesi (prorogabile con D.M.)**
- **Esclusione dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 dal pareggio di bilancio per il 2016**
- **Assegnazione spazi finanziari sul 2017-2018-2019 per realizzare investimenti connessi alla ricostruzione usando avanzi di amministrazione o debito (art. 43-bis D.L. 50/2017)**
(art. 44, c. 2-3, D.L. 189/2016)

Proroga termini T.U.E.L.

- **D.M. 17/11/2017**
- **Proroga scadenza dei termini (comuni all. 1-2)**
 - 31/12/2017: bilancio di previsione 2017-2019 e conto del bilancio 2016
 - 31/03/2018:
 - Approvazione conto economico e stato patrimoniale anno 2016
 - Approvazione bilancio consolidato comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
 - Risposta questionario SOSE 2016

Proroga termini T.U.E.L.

- **D.M. 27/07/2018**
- **Proroga scadenza dei termini (comuni all. 1-2-2bis)**
 - 30/09/2018:
 - salvaguardia equilibri di bilancio 2018
 - Conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale anche con delibera separate da mandare entro 30 giorni alla BDAP
- **Decorrenza del SIOPE+ dal 01/01/2019**

Pareggio di bilancio

- **Comuni rientranti nel «cratere»**

- *Pareggio di bilancio 2016*: esclusione
- *Pareggio di bilancio 2017-2019*: assegnazione spazi finanziari a valere sul patto di solidarietà nazionale in misura pari alle spese sostenute per favorire gli investimenti connessi
 - alla ricostruzione;
 - al miglioramento della dotazione infrastrutturale;
 - al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,
- da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.
 - Non occorre alcuna richiesta preventiva ma solo la certificazione degli investimenti effettuati nel prospetto del monitoraggio e l'attestazione che lo sfioramento dell'obiettivo è legato agli investimenti

Pareggio di bilancio

- **Comuni rientranti nel «cratere»**
 - gli enti possono utilizzare, nel triennio 2017-2019, l'avanzo di amministrazione degli anni precedenti e/o fare ricorso al debito per gli investimenti sopra richiamati senza alcuna limitazione.
(art. 43-bis, comma 1, D.L. 50/2017)

Zona franca urbana «centro Italia»

(art. 46 D.L. 50/2017)

- **Istituita la zona franca urbana nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis**
- **Vantaggi fiscali**
 - Soggetti beneficiari:
 1. *Imprese con sede o unità locale all'interno della zona franca alla data degli eventi sismici*
 - *che hanno subito per gli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno del 25% nel periodo 01/09/2016-31/12/2016 rispetto allo stesso periodo del 2015*
 - *Riduzione del 25% nel periodo 01/02-31/5/2017 rispetto stesso periodo del 2016 per i comuni dell'allegato 2-bis*
 - *Riduzione del 25% nel periodo 01/11/2016-28/02/2017 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente per i comuni dell'allegato 2 (art. 1, c. 745, L. 205/2017)*

Zona franca urbana «centro Italia»

(art. 46 D.L. 50/2017)

- 2. Imprese che iniziano la loro attività nei comuni della zona franca entro il 31/12/2017*

Zona franca urbana «centro Italia»

- **Vantaggi fiscali**

- Esenzione dall'IRPEF/IRES derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa nella zona franca fino al reddito di € 100.000 per periodo d'imposta
- Esenzione dall'IRAP sul valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa nella zona franca, fino a € 300.000 di valore della produzione netta per periodo d'imposta
- Esenzione dalle imposte municipali proprie (?) per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per lo svolgimento dell'attività economica dai soggetti beneficiari (stima 8 mln)
- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (eccetto l'INAIL) a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nonché sul reddito di lavoro autonomo svolto all'interno della zona franca

Zona franca urbana «centro Italia»

- **Vantaggi fiscali**
 - Esenzione dalle imposte municipali proprie
 - La relazione tecnica del DL 50/2017 parla esplicitamente solo di IMU
 - L'onere per la minore IMU è stimata in 8 mln su base annua per il biennio 2017-2018

Zona franca urbana «centro Italia»

- **Durata**
 - Per il periodo d'imposta in corso alla data di conversione del DL 50/2017 e quello successivo (per l'IMU 2017-2018)
- **Limite alle esenzioni**
 - Le esenzioni anzidette valgono SOLO fino al LIMITE ANNUALE di € 194,5 mln per il 2017, di € 167,7 mln per il 2018 e di € 141,7 mln per il 2019 (per IMU € 8 mln annui nel biennio)
 - Agevolazioni concesse nei limiti e ai sensi dei regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativi all'applicazione degli artt. 107-108 del trattato dell'Unione agli aiuti «de minimis»
 - Applicabili le regole del D.M. sviluppo economico 10/04/2013, in quanto compatibili

Zona franca urbana «centro Italia»

- In ogni caso si rappresenta che i benefici previsti sono riconosciuti nell'ambito dei limiti di spesa annuali come sopra determinati applicando le procedure previste ai sensi dei commi 7 e 8 del presente articolo.
- *Relazione tecnica DL 50/2017*

Zona franca urbana «centro Italia»

- **Circolare Ministero Sviluppo Economico del 04/08/2017**
 - Le agevolazioni possono essere fruite solo nei limiti degli «aiuti de minimis» vale a dire
 - Limite massimo € 200.000, tenendo conto degli eventuali altri aiuti «de minimis» ottenuti dal soggetto
 - di euro 100.000,00, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - di euro 15.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo.
 - Istanza da presentare entro il 06/11/2017 (prorogato al 20/11)
 - Il beneficio è ripartito tra tutti i soggetti istanti in base alle risorse disponibili, in base al limite massimo de minimis
 - Agevolazioni fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello F24 (codice tributo Z148 – Ris Ag Ent 21/12/2017)
 - Le imprese beneficiarie possono usufruire dell'agevolazione: 39% nell'anno 2017; 33% del 2018; 28% del 2019 (non sono limiti massimi annuali per ogni soggetto – circolare 15/09/2017)

Formazione IFEL
per i Comuni

**Le principali novità in
materia di tributi locali
per il 2018**



NOVITA' DEL D.L. 148/2017

- Proroga e riapertura della definizione agevolata dei ruoli (*art. 1, c. 1-10-quater*)
- Proroga delle comunicazioni di inesigibilità (*art. 1, c. 10-quinquies*)
- Nuova definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali (*art. 1, c. 11-quater*)
- Proroga dei versamenti dei tributi sospesi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 (*art. 2, c. 26*)

NOVITA' L. 205/2017 (LEGGE BILANCIO 2018)

IMU e TASI

- Conferma della sospensione degli aumenti dei tributi locali, eccetto fusioni di comuni (*art. 1, c. 37, let. a*)
- Conferma maggiorazione TASI per l'anno 2018 (*art. 1, c. 37, let. b*)
- Parziale estensione della definizione di IAP (*art. 1, c. 120*)
- Credito d'imposta con riferimento all'IMU-TASI e TARI delle librerie (*art. 1, c. 319*)
- Accatastamento porti di competenza delle Autorità portuali ed effetti su IMU e TARI (*art. 1, c. 578-582*)
- Norme agevolative sull'accatastamento dei rigassificatori (*art. 1, c. 728*)

Altre novità: detrazioni IMU-TASI per l'installazione di telecamere di sicurezza (art. 5, comma 1, D.L. 14/2017)

NOVITA' L. 205/2017 (LEGGE BILANCIO 2018)

TARI

- Conferma della deroga ai coefficienti tari (*art. 1, c. 38*)
- Devoluzione competenze in materia di rifiuti, di costi e tariffe all'ARERA (Agenzia di regolazione per energia, reti e ambiente) – *art. 1, c. 527*
- Devoluzione ai comuni sedi di discarica e di impianti di incenerimento senza recupero energetico e limitrofi di una quota del tributo regionale per il conferimento in discarica (*art. 1, c. 531*)

NOVITA' L. 205/2017 (LEGGE BILANCIO 2018)

RISCOSSIONE

- Eliminazione della norma che limitava gli affidamenti dei servizi in materia tributaria (*art. 1, c. 39*)

NOTIFICHE

- Liberalizzazione delle notifiche tributarie e modifiche alla L. 890/1982 (*art. 1, c. 461-462*)

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

- **Spostamento dei termini per il versamento delle rate (*art. 1, comma 1, DL 148/2017*)**
 - Sanatoria ruoli 2000-2016, domande presentate entro il 21/04/2017 (art. 11, c. 10, DL 8/2017) proroga delle scadenze:
 - 31/07/2017 – 30/09/2017 – 30/11/2017: entro il 07/12/2017
 - 30/04/2018: entro il 31/07/2018
 - Confermata la scadenza del 30/09/2018

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

- **Riapertura termini definizione agevolata ruoli (*art. 1, comma 3, DL 148/2017*)**
 - Per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione tra il 01/01/2000 ed il 31/12/2016, è possibile presentare la domanda per la definizione agevolata
 - Se NON è stata presentata la domanda entro il 21/04/2017
 - Se è stata presentata la domanda ma il contribuente NON ha provveduto al versamento di tutte le rate scadute entro il 31/12/2016
 - Termine presentazione della domanda: 15/05/2018
 - L'agente della riscossione comunica al debitore entro il 30/06/2018 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

- **Riapertura termini definizione agevolata ruoli (art. 1, comma 3, DL 148/2017)**
 - L'agente comunica al debitore le rate non pagate al 31/12/2016 entro il 30/06/2018
 - L'agente comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute, le rate e le scadenze entro il 30/09/2018
 - Termini di pagamento:
 - 31/07/2018: in unica soluzione le rate non pagate entro il 31/12/2016 (il mancato o tardivo pagamento determina automaticamente l'improcedibilità della domanda)
 - 80% del debito n 2 rate di pari importo entro il 31/10 ed il 30/11/2018

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

- **Riapertura termini definizione agevolata ruoli (*art. 1, comma 3, DL 148/2017*)**
 - Termini di pagamento:
 - 20% del debito entro il 28/02/2019

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

- **Nuova definizione agevolata dei ruoli (art. 1, comma 3, DL 148/2017)**
 - Per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione tra il 01/01/2017 ed il 30/09/2017 è possibile presentare la domanda per la definizione agevolata
 - Domanda entro il 15/05/2018
 - L'agente della riscossione comunica entro il 31/03/2018 l'avviso relativo ai ruoli per i quali non è stata notificata la cartella di pagamento
 - L'agente della riscossione comunica entro il 30/06/2018 l'ammontare degli importi dovuti, delle rate e delle scadenze
 - Termini di pagamento: 5 rate di pari importo massimo (31/07-30/09-31/10-30/11/2018 e 28/02/2019)

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

Nuova definizione agevolata dei ruoli (*art. 1, comma 3, DL 148/2017*)

Possibile la definizione agevolata anche se ci sono versamenti rateali non adempiuti (comma 10-bis)

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

Definizione agevolata dei ruoli (*art. 6 D.L. 193/2016*)

Importi da versare:

Per aderire alla definizione il contribuente **deve versare**

Le somme iscritte a ruolo per **capitale ed interessi**

Il **compenso spettante all'agente della riscossione (aggio) sulle somme relative al capitale ed agli interessi**

Nb: l'aggio esposto in cartella è ricalcolato in base agli importi dovuti

Le spese relative alle procedure esecutive e le spese di notifica

Sono invece eliminate

Le **sanzioni** iscritte a ruolo

Gli **interessi di mora ex art. 30 D.P.R. 602/1973** maturati dopo la scadenza della cartella

Gli interessi e la maggiorazione ex art. 27, c. 6, della L. 689/1981, nel solo caso delle sanzioni per violazioni del codice della strada

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

Definizione agevolata dei ruoli (*art. 6 D.L. 193/2016*)

Importi da versare:

Somme dovute

Tributo iscritto a ruolo

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo, maturati dalla data di scadenza dell'avviso di accertamento fino alla data stabilita dal D.M. 321/1999 (art. 3, c.5)

Calcolati al tasso stabilito dagli enti locali ai sensi della L. 296/2006 (art. 1, comma 165)

Compenso dell'agente (art. 17 del D.Lgs 112/1999):

Ruoli consegnati dal 1/1/2016: aggio del 6%, a carico del debitore per intero se la cartella è scaduta, in misura del 3% entro i 60 giorni dalla notifica (D.Lgs 159/2016)

Ruoli consegnati dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (D.L. 95/2012), aggio del 8%, a carico del debitore in misura totale, se la cartella è scaduta, del 4,65% entro i 60 giorni dalla notifica

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

Definizione agevolata dei ruoli (art. 6 D.L. 193/2016)

Importi da versare:

Ruoli consegnati dal 1/1/2009 al 31/12/2012 aggio del 9%, a carico del debitore in misura totale, se la cartella è scaduta, del 4,65% entro i 60 giorni dalla notifica

Il compenso è calcolato su tutte le somme iscritte a ruolo esposte nella cartella. Sono escluse solo le spese di notifica e gli interessi di mora ex art. 30.

Spese procedure esecutive (art. 17, comma 2, del D.Lgs 112/1999)

A carico del debitore nella misura prevista da apposito D.M. (del 21/11/2000)

Spese di notifica della cartella (art. 17, comma 2, del D.Lgs 112/1999): attualmente fissate in € 5,88

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

Definizione agevolata dei ruoli (*art. 6 D.L. 193/2016*)

Importi da versare:

Somme escluse

- Sanzioni iscritte a ruolo collegate al tributo
- Interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. 602/1973
- Maturano dopo la scadenza del termine di pagamento
- **Solo sanzioni CDS: interessi (non solo quelli di mora) e maggiorazione ex art. 27, c. 6, della L. 689/1981**

maggiorazione della sanzione, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta, di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'agente della riscossione. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

Effetti della presentazione della dichiarazione (comma 10 e comma 5 art. 6 DL 193/2016)

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi (es. *termine di 1 anno dalla scadenza della cartella per l'inizio della procedura espropriativa*)

Durata:

Fino al pagamento dell'ultima rata

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una qualunque delle rate

Sospese le rate in scadenza relativamente ai carichi oggetto di precedenti dilazioni in essere fino alla scadenza della prima rata della definizione

Divieto di **avviare nuove azioni esecutive**

Divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche

Sono però fatti salvi i fermi o le ipoteche già iscritte che permangono fino al pagamento dell'ultima rata

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

Effetti della presentazione della dichiarazione

Divieto di proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate alla data della dichiarazione eccetto se

vi è stato il primo incanto con esito positivo (quindi il verbale di pignoramento notificato senza incanto non ferma lo stop alla procedura)

vi sia stata istanza di assegnazione dei beni

è stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

Spostamento del termine entro il quale Agenzia delle entrate – riscossione deve comunicare agli enti gli esiti della definizione agevolata (art. 1, c. 10-sexies, DL 148/2017)

Gli agenti della riscossione trasmettono anche in via telematica agli enti **entro il 30 giugno 2020** (e non più 30/06/2019)

L'elenco dei debitori che hanno aderito alla sanatoria

I codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento

Momento in cui devono cancellarsi i residui e/o i crediti: esercizio in cui si perfeziona il discarico (pagamento dell'ultima rata)

2018 (in caso di unica soluzione)

2019 (in caso di pagamento rateale)

Opportunità di svalutare i crediti oggetto di sanatoria già dal 2017

PROROGA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'

Nuovi termini per la presentazione (art. 1, c. 10-quinquies, DL 148/17)

Ruoli consegnati tra il 2000 ed il 2017 termine scadente il

31/12/2021 per i ruoli consegnati nel 2016 e nel 2017

31/12/2022 per i ruoli consegnati nel 2015

Ogni anno successivo scadono i termini per i ruoli consegnati in ogni anno precedente al 2015, fino al 31/12/2037, quando scadono i termini per i ruoli del 2000.

(art. 1, comma 684, L. 190/2014, modificato dal dl 148/17)

Previgenti termini (L. 190/2014 – DL 193/2016)

31/12/2019 per i ruoli consegnati nel 2014-2015-2016

31/12/2020 per i ruoli consegnati nel 2013

Ogni anno successivo scadono i termini per i ruoli consegnati in ogni anno precedente al 2013,

PROROGA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'

- **Previgenti termini (L. 228/2012)**
 - A regime: entro il 3°anno successivo della consegna del ruolo (*art. 19, c.1, let. c, D.Lgs 112/99*)

LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'

- **Previgenti termini: Continue proroghe del termine**
 - Art. 3, c. 36, D.L. 203/2005: consegna: 30/06/03 – termine: 30/06/2006
 - NB: TERMINE ANCORA VALIDO PER I CESSIONARI DEL RAMO DI AZIENDA DEGLI EX CONCESSIONARI AI QUALI LE SUCCESSIVE PROROGHE NON SONO APPLICABILI
 - Art. 23, comma 34, D.L. 158/08: consegna: 03/09/09 termine: 30/09/12
 - Art. 29, comma 4, D.L. 216/11: consegna: 31/12/10 termine: 31/12/13
 - Art. 1, c. 350, L. 228/2012: consegna 31/12/11, termine 31/12/14
 - L. 190/2014: termini scaglionati per i ruoli anni 2014-2000 dal 31/12/2017 fino al 31/12/2031
 - DL 193/2016: termini scaglionati per i ruoli anni 2015-2000 dal 31/12/2019 fino al 31/12/2033

LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'

- **Termini comunicazioni di inesigibilità**

Anno consegna ruolo	Scadenza comunicazione inesigibilità	Anno consegna ruolo	Scadenza comunicazione inesigibilità
2017	31/12/2021	2008	31/12/2029
2016	31/12/2021	2007	31/12/2030
2015	31/12/2022	2006	31/12/2031
2014	31/12/2023	2005	31/12/2032
2013	31/12/2024	2004	31/12/2033
2012	31/12/2025	2003	31/12/2034
2011	31/12/2026	2002	31/12/2035
2010	31/12/2027	2001	31/12/2036
2009	31/12/2028	2000	31/12/2037

LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'

Termini comunicazioni di inesigibilità a regime

Ruoli consegnati dal 2018:

terzo anno successivo alla consegna del ruolo, salvo disposizioni di legge (art. 1, c. 682, L. 190/2014)

- La comunicazione è trasmessa anche se alla scadenza le quote sono interessate da:
 - procedure esecutive avviate
 - contenzioso pendente
 - accordi di ristrutturazione del debito in corso
 - transazioni fiscali o previdenziali in corso
 - insinuazioni fallimentari aperte
 - dilazioni in corso
- In questo caso la comunicazione è solo INFORMATIVA e deve INTEGRARSI entro il 31 dicembre dell'anno in cui si chiude l'attività in corso

LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'

- **Precisazioni importanti in merito alla sorte dei ruoli affidati**
 - la consegna delle comunicazioni riguarderà anche i ruoli consegnati dai soggetti creditori che nel frattempo hanno abbandonato o abbandoneranno Equitalia, quale soggetto affidatario della riscossione coattiva delle proprie entrate.

(art. 1, comma 684, L. 190/2014)

- l'agente della riscossione è legittimato ad effettuare la riscossione delle somme non pagate anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del gruppo Equitalia *(art. 1, comma 686, L. 190/2014)*

LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'

- **Dubbi di legittimità costituzionale della norma**
 - La Corte dei conti Abruzzo con ordinanza 84/2018 ha rinviato alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 687-688, della L. 390/2014
 - Sospensione della definizione dei rapporti tra agente della riscossione e ente impositore per un periodo abnorme
 - Divieto di verifica delle quote fino a € 300

Violati i principi di ragionevolezza e della tutela giurisdizionale per le quote sotto € 300

Reclamo e mediazione

Il limite per l'avvio delle procedure è incrementato da € 20.000,00 ad € 50.000,00 (valore della controversia), con decorrenza dagli atti impugnabili notificati dal 01/01/2018 (*art. 10 D.L. 50/2017 – art. 17-bis D.Lgs 546/1992*)

Il nuovo limite decorre:

Avvisi di accertamento: facendo riferimento alla data di ricezione da parte del contribuente

Diniego di rimborso tacito: relativamente alle istanze di rimborso per le quali alla data del 31/12/2017 NON si era compiuto il termine di 90 gg per il silenzio-rifiuto

Reclamo e mediazione

- Valore della controversia: tributo, al netto di interessi, sanzioni / importo delle sanzioni in caso di atto di irrogazione delle stesse

Nel rifiuto di rimborso: importo del tributo, al netto degli accessori

- Casi particolari:
 - **impugnazione cumulativa** di più atti (ammessa dalla Cassazione, sentenza n. 7157/2011- 7159/2011) – occorre considerare il valore di ogni atto a se stante
 - **Istanza di rimborso di più periodi di imposta:** occorre riferirsi al singolo rapporto tributario sottostante il periodo d'imposta
 - **Controversie di valore indeterminabile:** Non sono reclamabili, eccetto quelle riguardanti la rendita catastale

Reclamo e mediazione

Casi particolari:

Avviso modificato in autotutela

Originariamente di importo > 50.000 euro, ridotto ad un importo inferiore a 50.000 prima della presentazione del ricorso: **si applica il reclamo/mediazione**

Originariamente di importo > 50.000 euro, ridotto ad un importo inferiore dopo la presentazione del ricorso: **non si applica il reclamo / mediazione**

Occorre far riferimento all'importo al momento dell'impugnazione

SOSPENSIONE AUMENTI DEI TRIBUTI

(art. 1, c. 26, L. 208/2015, modificato art. 1, comma 37, L. 205/2017)

*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, **per gli anni 2016, 2017 e 2018** è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.*

Sospesa l'efficacia delle deliberazioni ove dispongono aumenti di

Tributi

Addizionali attribuite con leggi dello Stato

Rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015

SOSPENSIONE AUMENTI DEI TRIBUTI

Eccezioni alla sospensione:

Settore sanitario

Tassa sui rifiuti (tari)

Enti che deliberano il pre-dissesto (art. 243-bis D.Lgs 267/2000)

Possibilità di deliberare aumenti di aliquote e tariffe nella misura massima consentita, anche in deroga alle limitazioni vigenti

Enti che deliberano il dissesto (art. 246 D.Lgs 267/2000)

Obbligo di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi nella misura massima di legge

Dal 2017 il contributo di sbarco e la tassa sui vulcani (*deroga introdotta dall'art. 13, c. 4-bis, D.L. 244/2016*)

Dal 2017 imposta di soggiorno (istituzione o rimodulazione) (*deroga introdotta dall'art. 4, c. 7, D.L. 50/2017*)

SOSPENSIONE AUMENTI DEI TRIBUTI

Eccezioni alla sospensione:

Comuni istituiti a seguito di fusione (art. 1, c. 37, L. 205/2017)

Limitatamente all'anno 2018 i comuni istituiti in seguito alla fusione di comuni ai sensi degli artt. 15-16 del D.Lgs 267/2000 non sono soggetti alla sospensione degli aumenti

Al fine di consentire l'armonizzazione delle diverse aliquote

A parità di gettito (darne atto nella delibera tariffaria e nella delibera del bilancio –risposta Mef a telefisco 2018)

La norma permette di superare l'impossibilità di omogeneizzare le aliquote in caso di fusione di comuni

L'art. 1, c. 132, L. 56/2014, modificato dall'art. 21 del DL 50/2017, stabiliva che i comuni risultanti dalla fusione potevano mantenere **tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori** degli enti preesistenti alla fusione non oltre il **quinto esercizio finanziario del nuovo comune, senza considerare gli anni in cui vige la sospensione degli aumenti per effetto delle norme di legge.**

SOSPENSIONE AUMENTI DEI TRIBUTI

Eccezioni alla sospensione:

Comuni istituiti a seguito di fusione (art. 1, c. 37, L. 205/2017)

Fino alla modifica apportata dal DL 50/2017 la norma consentiva di mantenere le aliquote e tariffe differenziate solo fino all'esercizio successivo all'inizio del mandato amministrativo del nuovo comune e a condizione che fossero stati istituiti i municipi (presenti solo nei comuni più grandi)

INTRODUZIONE O AUMENTO IMP SOGGIORNO

Art. 4, comma 7, D.L. 50/2017

- **7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.**

INTRODUZIONE O AUMENTO IMP SOGGIORNO

- **La norma vale a regime**
- **La norma permette di derogare la sospensione dei tributi locali**
- **La norma permette di derogare al termine di legge per l'approvazione del bilancio e quindi di istituire o rimodulare il prelievo anche oltre il termine del bilancio**

IMPOSTA DI SOGGIORNO: novità DL 50/2017

Art. 4, comma 5-ter, D.L. 50/2017

Responsabilità del soggetto che incassa i canoni o i corrispettivi o che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi del pagamento dell'imposta di soggiorno e degli ulteriori adempimenti previsti dal regolamento comunale

Problemi interpretativi

Norma riferita alle sole locazioni brevi (art. 4, c. 1, DL 50/2017)?

Locazioni di immobili abitativi per periodi NON superiori a 30 giorni, anche se inclusivi di servizi di fornitura biancheria e di pulizia dei locali stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero portali telematici che mettono in contatto chi cerca immobili con chi ne dispone

Obbligo di comunicare i dati dei contratti da parte degli intermediari immobiliari e dei soggetti che gestiscono i portali telematici entro il 30 giugno dell'anno successivo

SI PER IL
MINISTERO –
risposta a
telefisco 2018

IMPOSTA DI SOGGIORNO

- **La struttura ricettiva è comunque agente contabile (Cassazione, sentenze 32058/2018, 16624/2018; Consiglio di Stato, sentenza n. 5545/2017, Corte dei conti Sezioni riunite, n. 22/2016)**
 - **Obbligo di deposito del Conto giudiziale**
- **L'albergatore che non versa l'imposta di soggiorno commette il reato di peculato (Cassazione, sentenza 32058/2018)**

SOSPENSIONE AUMENTI DEI TRIBUTI

Portata della sospensione

Limitata agli anni 2016, 2017 e 2018

Inefficacia aumenti per il 2018 di

Tributi (IMU-TASI-TOSAP-ICP-DPA-CIMP-IMPOSTA DI SCOPO)

Addizionali (Add. Comunale IRPEF)

Efficacia aumenti di

Contributo di sbarco e imposta di soggiorno

Tassa sui rifiuti (Obbligo di copertura integrale dei costi)

Entrate patrimoniali (Cosap, Tariffe idriche, tariffe servizi, Tariffa rifiuti corrispettiva)

Possibilità di passare da entrate tributarie a canoni per la TOSAP (inutile per l'Imposta sulla pubblicità, il canone è un'entrata tributaria)

SOSPENSIONE AUMENTI DEI TRIBUTI

- **Effetti della norma**

1. **Inefficacia** delle deliberazioni comunali che prevedono o hanno previsto incrementi di aliquote e tariffe per il 2018 rispetto a quelle **applicabili** nel 2015

- Le delibere NON sono nulle, ma non producono effetti, fino al 31/12/2018
- Aliquote e tariffe applicabili nel 2015
 - Delibere approvate ENTRO il 31/07/2015 (vedere norma interpretativa c. 49) e
 - Delibere pubblicate nel sito del MEF entro il 28/10/2015 (inviate entro il 21/10/2015) per IMU e TASI, ed entro il 20/12/2015, per addizionale IRPEF

SOSPENSIONE AUMENTI DEI TRIBUTI

Effetti della norma

Problemi per gli enti che hanno deliberato le tariffe/aliquote in ritardo o non pubblicate nei termini (IMU-TASI-IRPEF)

Le aliquote e tariffe “tardive” NON si applicano per il 2015

Si intendono tacitamente confermate quelle del 2014, che rappresentano il limite per l’inefficacia degli aumenti 2018

2. Impossibilità di ridurre le detrazioni eventualmente previste
3. Divieto di “istituire” i tributi (si imposta di soggiorno e contributo di sbarco)

(es addizionale irpef, imposta di scopo – Corte conti Lombardia parere 16/2012)

SOSPENSIONE AUMENTI DEI TRIBUTI

Effetti della norma

3. Effetti sulla potestà regolamentare degli enti

Tesi restrittiva

Blocco aumenti = blocco della pressione fiscale

Impossibilità di revocare o ridurre agevolazioni esistenti (Parere Corte dei conti Marche n. 1/2009)

Tesi letterale

La norma è speciale e non può intaccare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con norme di derivazione costituzionale

4. Non è possibile aumentare le aliquote/tariffe neppure in sede di salvaguardia degli equilibri, usufruendo della facoltà concessa dall'art. 193 tuel (*Corte conti Lombardia, parere n. 133/2016*)

SOSPENSIONE AUMENTI DEI TRIBUTI

Le risoluzioni ministeriali

R.M. 1/DF del 29/05/2017 – aumento dei tributi in sede di salvaguardia degli equilibri

- Non è possibile incrementare i tributi sospesi neppure in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 D.Lgs 267/2000), *anche Corte conti Lombardia deliberazione 133/2016*
- Se l'ente non ha approvato il bilancio nei termini non può approvare deliberazioni in materia di tributi dopo il termine di legge se sono ordinari atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione
- La variazione deve essere necessariamente in aumento, operando in regime di salvaguardia degli equilibri
- Termine ultimo per l'adozione 31/07, dopo tale data non è possibile adottare deliberazioni in aumento per ripristinare gli equilibri (*anche Corte dei conti sez reg Lombardia, deliberazione 332/2015*)

SOSPENSIONE AUMENTI DEI TRIBUTI

Le risoluzioni ministeriali

R.M. 2/DF del 29/05/2017 – sospensione aumento dei tributi e manovre IMU-TASI

Riduzione dell'aliquota IMU per gli immobili D e contestuale introduzione della TASI per pari misura

- Non è possibile perché comunque aumenterebbe il prelievo in capo agli occupanti (prima non soggetti) – principio del divieto di aumento della pressione tributaria
- Potrebbe realizzarsi differenziando le aliquote IMU e TASI tra immobili locati e non locati. Es:
 - Situazione iniziale immobili D: IMU 10 per mille – TASI 0
 - Opzione 1: IMU 7,6 per mille e TASI 2,4 per immobili non locati – IMU 10 e TASI a 0 per immobili locati
 - Opzione 2: IMU 7,6 per mille TASI 2,4 anche per gli immobili locati, con rinuncia alla TASI dovuta dagli occupanti
- Per il MEF tale differenziazione
 - Non cambia il prelievo sugli occupanti
 - E' legittimo l'azzeramento dell'aliquota TASI in base alla legge

SOSPENSIONE AUMENTI DEI TRIBUTI

Le risoluzioni ministeriali

R.M. 2/DF del 29/05/2017 – sospensione aumento dei tributi e manovre IMU-TASI

- E' legittimo differenziare l'aliquota TASI in base al settore di attività, alla tipologia ed alla destinazione degli immobili
- Per il MEF tale differenziazione
 - Determina comunque una perdita gettito nel secondo caso
 - Non può adottarsi in entrambi i casi in sede di salvaguardia (perché o la misura è invariata o diminuisce)
- Osservazioni:
 - In modo più rigoroso la norma sospende gli effetti delle delibera di aumento, quale sarebbe quella della TASI
 - La rinuncia della quota dell'occupante nella seconda ipotesi non trova conforto nella norma che permette di azzerare l'aliquota ma non anche la quota dell'occupante (che minimo deve essere 10%)

CONFERMA DELLA MAGGIORAZIONE TASI

(art. 1, c. 28, L. 208/2015, modificato art. 1, comma 37 L. 205/2017)

Conferma della possibilità di superare il limite massimo IMU+TASI fino allo 0,8 per mille **anche nel 2018**

SOLO PER GLI IMMOBILI NON DIVENUTI ESENTI

SOLO PER I COMUNI CHE L'AVEVANO APPLICATA NEL 2015 *“i comuni possono mantenere..”* **E CONFERMATA NEL 2016 E NEL 2017**

Maggiorazione applicata, cioè deliberata con atti efficaci (tempestiva approvazione e pubblicazione)

POSSIBILITA' SOLO DI MANTENERE LA MAGGIORAZIONE NELLA STESSA MISURA APPLICATA PER IL 2015

Dal testo letterale della norma sembra che la maggiorazione non può essere neppure ridotta

NON E' PIU' NECESSARIA LA PREVISIONE DI AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE

NB: è necessaria una **espressa deliberazione del consiglio comunale**

CONFERMA DELLA MAGGIORAZIONE TASI

- Conferma della possibilità di superare il limite massimo IMU+TASI fino allo 0,8 per mille
 - *Non può essere prevista dai Comuni che non l'avevano deliberata nel 2015 E CONFERMATA NEL 2016 E NEL 2017 e neppure può essere modificata, ma solo mantenuta*

TERMINI DI ADOZIONE DELLE DELIBERE

- Delibere di aliquote e tariffe da adottare entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 1, c. 169, L. 296/2006)
- Delibere da approvarsi PRIMA del bilancio di previsione
 - Allegato obbligatorio al bilancio di previsione
 - Coerenza delle previsioni di bilancio
- Modifica dopo l'approvazione del bilancio
 - NO per la Corte dei conti sezione autonomie (delibera 2/2011)
 - SI per la Corte dei conti Lombardia, a condizione che sia riapprovato il bilancio (delibera 432/2012)
 - SI per il Ministero dell'economia, approvando una variazione di bilancio (RM 1/2011)

TERMINI DI ADOZIONE DELLE DELIBERE

- Delibere approvate oltre i termini di legge
 - Illegittime per alcuni TAR (Tar Abruzzo, sentenza n. 59/2016; Tar Liguria, sentenza n. 108/2016; Consiglio di Stato, sentenze n. 3808/2014 n. 1495/2015 n. 4409/2015; Tar Calabria, sentenze n. 132 e n. 133 del 2016)
 - Inefficaci per l'anno di riferimento ma non illegittime (Consiglio di Stato sentenza n. 4104/2017 e 267/2008)
 - Inefficaci per il periodo dal 1° gennaio alla data di adozione (TAR Piemonte, sentenza n. 39/2018)
 - Delibere tardive efficaci se adottate entro il termine stabilito dal prefetto per approvare i bilanci (TAR Bari, sentenza n. 240/2018)
 - **Delibera di giunta che approva le aliquote dei tributi è valida se ratificata anche tardivamente dal Consiglio comunale (Consiglio di stato, sentenze n. 4435/2018 e 4436/2018)!**

TERMINI DI ADOZIONE DELLE DELIBERE

- Modifica in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 D.Lgs 267/2000)
 - Dichiarazione dello squilibrio: obbligo di provvedervi entro il 31 luglio
 - Effetto retroattivo della tariffe deliberate
 - Possibile solo in caso di **aumenti dei costi** e NON anche in caso di diminuzione «il presupposto della norma è l'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio» - *R.M. 2/df /2017- R.M. 1/2017 – Corte conti Calabria delib. 5/2014*
 - Non è possibile ricorrere a questo sistema in caso di **mancata approvazione del bilancio nei termini**, poiché la norma si colloca nella fase di **gestione** del bilancio e non in quella di approvazione (*RM 1/df/2017*)

MODIFICA DEFINIZIONE IAP

(art. 1, c. 120, L. 205/2017)

- E' considerato Imprenditore agricolo professionale anche il giovane imprenditore che stipula un contratto di affiancamento ai sensi del comma 119 della legge di bilancio 2018
 - Contratto di affiancamento: contratto stipulato tra
 - un giovane imprenditore di età compresa tra 18 e 40 anni (anche in forma associata) NON titolare di proprietà o diritti reali di godimento su terreni agricoli
 - Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cc o coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati

ACCATASTAMENTO PORTI

(art. 1, c. 578-582, L. 205/2017)

- La norma riguarda i porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità portuali, anche in concessione a privati
- Sono immobili a destinazione particolare (cat E/1)
 - Le banchine e le aree scoperte adibite a:
 - operazioni portuali: *carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale;*
 - servizi portuali: *quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali individuati dalle autorità portuali (art. 16 L. 84/1994)*
 - Servizio passeggeri, compresi i croceristi
 - Le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie
 - I depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle operazioni/servizi portuali, in base a quanto previsto dalle autorizzazioni rilasciate dall'Autorità portuale, per quelli non doganali (art. 16, c. 3, L. 84/1994)

ACCATASTAMENTO PORTI

(art. 1, c. 578-582, L. 205/2017)

- La decorrenza del nuovo accatastamento è il 01/01/2020
- Immobili già censiti in categorie diverse da E/1
 - Gli intestatari catastali o i concessionari possono presentare dal 01/01/2019 atti di aggiornamento catastale per la revisione del classamento
 - Per i depositi non doganali va allegata una dichiarazione sostitutiva in merito all'utilizzo strettamente funzionale alle operazioni ed ai servizi portuali
 - Le rendite catastali rideterminate in seguito agli atti di aggiornamento hanno effetto dal 01/01/2020 in deroga all'art. 13, c. 4, D.L. 201/2011 (per IMU e TASI)

ACCATASTAMENTO PORTI

(art. 1, c. 578-582, L. 205/2017)

- La decorrenza del nuovo accatastamento è il 01/01/2020
- Immobili accatastati nel 2019 (art. 28 RDL 652/1939)
 - L'accatastamento va presentato **SENZA** tenere conto dei criteri previsti dal comma 578
 - L'agenzia delle entrate provvede alla revisione del classamento applicando i criteri del comma 578 entro il 31/03/2020, con rendite che hanno efficacia dal 01/01/2020
 - Gli intestatari catastali e i concessionari possono comunque presentare l'atto di aggiornamento catastale

ACCATASTAMENTO PORTI

(art. 1, c. 578-582, L. 205/2017)

- Gli immobili o le porzioni diverse destinate ad uso commerciale, industriale, ufficio privato ed altri usi non strettamente funzionali alle operazioni o ai servizi portuali se presentano autonomia funzionale o reddituale sono iscritti in catasto come unità immobiliari autonome
- Sono comunque escluse dalla categoria E/1 le strutture destinate a funzioni turistiche da diporto e alla croceristica (eccetto banchine e aree scoperte a servizio dei passeggeri e dei croceristi)

ACCATASTAMENTO PORTI

(art. 1, c. 578-582, L. 205/2017)

- Contributo compensativo per il minor gettito dal 2020
 - Importo massimo € 9,35 mln
 - Ripartito dal MEF, di concerto MIN interno entro il 30/06/2020 in base ai dati comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 31/03/2020 delle rendite proposte nel corso del 2019 o attribuite d’ufficio e di quelle vigenti il 01/01/2019
 - Entro il 30/04/2021 con apposito DM il contributo è rettificato in aumento o in diminuzione in base ai dati delle rendite definitive attribuite agli atti di aggiornamento presentati nel 2019 o a quelle d’ufficio e delle rendite vigenti il 01/01/2019, comunicate dall’Agenzia delle entrate entro il 31/03/2021. Resta fermo l’importo complessivo di € 9,35 mln.

RIGASSIFICATORI

(art. 1, c. 728, L. 205/2017)

- Norma interpretativa ai sensi L. 212/2000 per ICI, IMU e TASI
- Manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto
 - Avanti autonomia funzionale e reddituale non dipendente dallo sfruttamento del sottosuolo marino
- Rientra nella definizione di fabbricato solo la porzione degli stessi destinata ad uso abitativo e a servizi civili.

DETRAZIONI IMU-TASI PER LA SICUREZZA

(art. 1, c. 5, D.L. 14/2017)

- Facoltà per i comuni di prevedere detrazioni IMU-TASI in favore dei soggetti che assumono a loro carico quote degli oneri di investimento, manutenzione e gestione di sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad
 - Accordi per la sicurezza integrata (tra Stato e Regioni)
 - Patti per la sicurezza urbana
- Riguardanti progetti proposti da **enti gestori di edilizia residenziale** ovvero da **amministratori di condomini**, da **imprese**, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da **associazioni di categoria** ovvero da **consorzi o da comitati** comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la **messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati**, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

TARI: la deroga ai coefficienti

(art. 1, c. 38, L. 205/2017)

- Confermata anche per l'anno 2018:
 - la facoltà di deroga ai coefficienti Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe della TARI
 - *Facoltà di superare al rialzo o al ribasso i limiti massimi e minimi previsti per i coefficienti fino al limite del 50%, valida per gli anni 2014-2018*
 - *Coefficiente della quota variabile delle utenze domestiche (Kb)*
 - *Coefficiente della quota fissa delle utenze non domestiche (Kc)*
 - *Coefficienti della quota variabile delle utenze non domestiche (Kd)*
 - La facoltà di non considerare il coefficiente Ka (quota fissa delle utenze domestiche) nella determinazione delle tariffe
 - Determinazione della quota fissa delle utenze domestiche senza tenere conto del numero degli occupanti

TARI: la deroga ai coefficienti

(art. 1, c. 38, L. 205/2017)

- La deroga permette di mitigare gli effetti di incremento delle tariffe su alcune categorie con rilevante produzione di rifiuti
- Problema comunque della necessità della corretta motivazione della deliberazione tariffaria nel caso di applicazione dei coefficienti in modo diversificato tra le varie categorie
- NON è stata prorogata invece la norma sui fabbisogni standard
 - *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, c. 653, L. 147/2013)*

Nuove competenze all'ARERA

(art. 1, c. 527-528, L. 205/2017)

- Attribuzione all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ex Autorità per energia elettrica, il gas e il sistema idrico, delle seguenti funzioni di regolazione e controllo (...):
 - *Definizione di schemi di contratti di servizio di gestione dei rifiuti*
 - *Predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del «chi inquina paga»*

Nuove competenze all'ARERA

(art. 1, c. 527-528, L. 205/2017)

- *Approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dei gestori degli impianti di trattamento*
- Competenza in materia tariffaria dell'ARERA
 - Delle tariffe definite in base alla legislazione vigente dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale
 - In proposito va ricordato che
 - **Art. 34 L. 221/2012:** Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica, inclusi i rifiuti, di scelta della forma di gestione, **della determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza** e dell'affidamento spettano agli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali
 - **Art. 1, c. 683, L. 147/2013** Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia

Nuove competenze all'ARERA

(art. 1, c. 527-528, L. 205/2017)

In proposito va ricordato che

Enti di governo competenti nell'approvazione delle tariffe corrispettive

Comuni competenti nell'approvazione delle tariffe tributarie, stante la specialità della norma tributaria

Quindi l'ARERA non è almeno al momento competente nell'approvazione delle tariffe della TARI, poiché la legislazione vigente non le rimette alla definizione dell'ente di governo dell'ambito ottimale

Decorrenza della competenza?

La norma non la disciplina in modo espresso

Finanziamento ARERA mediante CONTRIBUTO di importo NON superiore all' 1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio a carico dei soggetti gestori (determinato da ARERA) – *comma 529*

Quota tributo speciale deposito in discarica

(art. 1, c. 531, L. 205/2017)

- Una quota del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento senza recupero energetico è devoluta
 - Ai comuni dove sono ubicate delle discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico
 - Ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto
- Destinazione vincolata:
 - realizzare interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato
 - Tutela igienico sanitaria dei residenti
 - Sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale
 - Gestione integrata dei rifiuti urbani

Quota tributo speciale deposito in discarica

(art. 1, c. 531, L. 205/2017)

- La legge regionale stabilisce le modalità di ripartizione della quota ai comuni in base ai seguenti criteri
 - Caratteristiche socio-economiche-ambientali dei territori interessati
 - Superficie dei comuni interessati
 - Popolazione residente nell'area interessata
 - Sistema di viabilità asservita.

TARI e quota variabile

(risposta interrogazione parlamentare n.5-10764-2017 Circolare MEF n. 1/df 20/11/2017)

Alle abitazioni ed alle relative pertinenze deve essere applicata una sola quota variabile del tributo

- Il punto 3 dell'all. 1 al DPR 158/1999 stabilisce che la quota variabile deve essere commisurata ai rifiuti prodotti dall'utenza
- Lo schema di regolamento tares 2013 considera l'abitazione e le pertinenze come un'unica utenza
- La quota variabile ha la funzione di commisurare il tributo ai rifiuti potenzialmente prodotti dall'utenza
- Nella TARI non conta l'unità immobiliare ma il locale, concetto che potrebbe coincidere anche con più unità immobiliari o con parte di esse (c. 641 L. 147/2013) – il concetto di unità immobiliare è richiamato solo per la determinazione del criterio di commisurazione della superficie tassabile

TARI e quota variabile

(risposta interrogazione parlamentare n.5-10764-2017 Circolare MEF n. 1/df 20/11/2017)

- Comuni che hanno applicato quote variabili separate alle pertinenze
 - Le norme regolamentari dei comuni non sono state annullate
 - Invito del Ministero a modificarle
 - Effetti però solo per il futuro ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997
 - Possibile richiesta di rimborso (termine 5 anni dal pagamento, quindi dal 2013), con possibile contenzioso in caso di diniego e richiesta di disapplicazione da parte del giudice tributario (art. 7 D.Lgs 546/1992)
 - Tari a liquidazione d'ufficio. Contribuenti che hanno pagato
 - Avviso di accertamento o sollecito: possibile eccezione di definitività della pretesa

TARI e quota variabile

(risposta interrogazione parlamentare n.5-10764-2017 Circolare MEF n. 1/df 20/11/2017)

- Comuni che hanno applicato quote variabili separate alle pertinenze
 - Tari a liquidazione d'ufficio. Contribuenti che hanno pagato
 - Avviso bonario: possibile contestazione di acquiescenza, rischio elevato di contenzioso
 - I rimborsi possono avvenire a domanda o anche d'ufficio, nel più generale potere di autotutela della PA ex art. 21-nonies della L. 241/1990 e dell'art. 2-quater del D.L. 656/1994
 - Modalità liberamente determinabili dai comuni

TARI e quota variabile

(risposta interrogazione parlamentare n.5-10764-2017 Circolare MEF n. 1/df 20/11/2017)

Comuni che hanno applicato quote variabili separate alle pertinenze

Effetti sul piano finanziario dei rimborsi

- Sono costi che incidono negativamente sul piano finanziario, in quanto corrispondenti ad una riduzione di entrata
- In base allo schema di regolamento TARES e a quanto confermato dalla risposta all'interpellanza n. 2-02038/2017, **NON è possibile riportare nel piano finanziario successivo** lo scostamento tra il gettito preventivato e quello conseguente ai rimborsi, poiché cioè possibile solo nel caso di
 - Riduzione delle superfici tassabili
 - Eventi imprevedibili non dovute a negligente gestione del servizio
- Per la Corte dei conti Lombardia è possibile finanziare i rimborsi con il bilancio comunale (delibera n. 139/2018)

Necessità di una soluzione normativa che

Legittimi l'inserimento dei costi nel PEF, magari anche in più anni

Legittimi la rideterminazione delle tariffe, con conguaglio per tutti gli utenti

TARI e quota variabile

- Comuni che hanno applicato quote variabili separate alle pertinenze
 - Le soluzioni del MEF (*risposta a Telefisco 2018*)
 - Rideterminare le tariffe TARI in modo retroattivo per congruare chi ha versato più e chi ha versato meno a parità di costo complessivo
 - Da valutare sulla base dell'interesse al ripristino della corretta applicazione della tassa e dell'affidamento che hanno fatto i contribuenti sulla richiesta di versamento del comune
 - Possibile porre i rimborsi in capo al bilancio comunale

Affidamenti dei servizi strumentali

(art. 1, c. 39, L. 205/2017)

- Abrogazione della norma dell'art. 1, comma 11, del D.L. 148/2017 che riservava l'affidamento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società partecipate ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997.
 - L'affidamento delle attività strumentali può avvenire in favore di qualsiasi soggetto avente le necessarie caratteristiche anche non iscritto all'albo, seguendo le procedure del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016)
 - L'affidatario NON deve essere necessariamente iscritto all'albo (sentenza Consiglio di Stato 1421/2014, TAR Lazio, sentenza 1105/2016)

Liberalizzazione dei servizi postali

(art. 1, c. 461, L. 205/2017)

- Abrogazione dal **10/09/2017** dell'affidamento in via esclusiva al fornitore del servizio universale della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (L. 890/1982) e delle sanzioni del codice della strada (*art. 1, comma 57, L. 124/2017*)
- Abilitati anche i soggetti privati (cd poste private) in possesso di apposita licenza individuale specifica per le notificazioni ai sensi L. 890/1982 e sanzioni CDS
 - Requisiti ed obblighi per il rilascio delle licenze individuali e requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti richiedenti le licenze stabiliti dall'Autorità nazionale di autoregolamentazione sentito il Min Giustizia (entro 90 gg dalla L 124/2017)

Liberalizzazione dei servizi postali

(art. 1, c. 461, L. 205/2017)

- Dal rilascio delle licenze individuali è possibile effettuare le notifiche degli avvisi di accertamento tributario a mezzo «poste private»
- Viene superato così il «divieto» sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
- La legge di bilancio 2018 apporta una serie di modificazioni alla L. 890/1982 per coordinarla con la liberalizzazione del mercato

Liberalizzazione dei servizi postali

(art. 1, c. 461, L. 205/2017)

- **Modifiche apportate dal comma 461 L. 205/2017 alla L. 890/1982**
 - Servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari (e avvisi di accertamento)
 - può eseguirsi solo da parte di soggetti in possesso della specifica licenza individuale (art. 5, c.2, D.Lgs 261/1999)
 - deve rispettare obblighi di qualità minimi stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazione
 - Nella legge non si parla più di ufficio postale ma di «punto di accettazione dell'operatore»

Liberalizzazione dei servizi postali

(art. 1, c. 461, L. 205/2017)

Modifiche specifiche ad alcuni articoli della L. 890/1982

Art. 6: smarrimento dell'avviso di ricevimento

- Nessun diritto ad indennità
- Obbligo da parte dell'operatore postale
 - Di rilasciare un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo da inviare al mittente
 - Di formare una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento trasmesso via PEC al mittente entro 3 giorni dalla consegna del piego al destinatario
 - Di generare un avviso di ricevimento in formato elettronico trasmesso via PEC al mittente

Art. 7 consegna del piego al destinatario ed altre persone abilitate – rifiuto del destinatario di ricevere il piego o di firmare i documenti di consegna – rifiuto della firma da parte dei soggetti abilitati al ritiro (atto notificato) – *norma confermata*

Liberalizzazione dei servizi postali

(art. 1, c. 461, L. 205/2017)

Modifiche specifiche ad alcuni articoli della L. 890/1982

Art. 8 – rifiuto delle persone abilitate o temporanea assenza del destinatario o di altre persone abilitate a ricevere la notifica

- Deposito del piego nel punto di deposito più vicino
- Obbligo per l'operatore postale di dotarsi di un adeguato numero di punti di giacenza o di modalità alternative di consegna
- Invio al destinatario di una lettera raccomandata con a/r contenente l'avviso del tentativo di notifica e del deposito (se il destinatario è assente l'avviso va affisso alla porta d'ingresso o inserito nella cassetta postale)
- Termine massimo per il ritiro: 6 mesi, trascorsi comunque 10 gg dalla spedizione della lettera l'atto è notificato

Liberalizzazione dei servizi postali

(art. 1, c. 461, L. 205/2017)

Modifiche specifiche ad alcuni articoli della L. 890/1982

Art. 8 – rifiuto delle persone abilitate o temporanea assenza del destinatario o di altre persone abilitate a ricevere la notifica

- L'atto depositato è notificato
 - Al momento del ritiro
 - Comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della lettera raccomandata
- Obbligo di invio dell'avviso di ricevimento comprovante o il ritiro o l'avvenuta decorrenza dei 10 gg entro 2 gg lavorativi al mittente da parte dell'impiegato del punto di deposito
- Trascorsi 6 mesi dal deposito l'atto è restituito al mittente
- Possibile effettuare il recapito dell'atto depositato al destinatario in forma digitale assicurando l'identificazione del destinatario e con rilascio di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa

Liberalizzazione dei servizi postali

(art. 1, c. 461, L. 205/2017)

Modifiche specifiche ad alcuni articoli della L. 890/1982

Art. 9 – restituzione degli atti non recapitati al mittente, con raccomandata, e con indicazione dei seguenti motivi:

- Destinatario sconosciuto - trasferito – irreperibile – deceduto; indirizzo inesatto – insufficiente – inesistente

Art. 12 – conferma delle possibilità di notifica degli atti formati dalle pubbliche amministrazioni utilizzando le regole della L. 890/1982

- *Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso*

Liberalizzazione dei servizi postali

(art. 1, c. 461, L. 205/2017)

Modifiche specifiche ad alcuni articoli della L. 890/1982

Confermata la previsione dell'art. 14 della L. 890/1982

- *La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e puo' eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalita' previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le altre modalita' di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.*
- Modifica art. 18 D.Lgs 261/1999 – natura di pubblico ufficiale delle persone addette ai servizi di notificazione
 - *Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti*

Liberalizzazione dei servizi postali

(art. 1, c. 461, L. 205/2017)

- Entrata in vigore delle nuove norme
 - Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico che disciplina la procedura per il rilascio delle licenze
 - **Il decreto 19/07/2018 è stato pubblicato il 7/9/2018**
 - Solo le norme sullo smarrimento dell'avviso di ricevimento entrano in vigore dal 01/06/2018 (art. 1, c. 461, L.205/2017)

Norme sui tributi comunali per il terzo settore

Agevolazioni in materia di tributi locali per gli enti del **terzo settore**

- le **organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o **più attività di interesse generale (indicate nell'art. 5)** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed **iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.**

(art. 4 D.Lgs 117/2017, modificato D.Lgs 105/2018)

Norme sui tributi comunali per il terzo settore

- Non sono enti del terzo settore
 - le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. (art. 4 D.Lgs 117/2017)

Norme sui tributi comunali per il terzo settore

- Per gli enti religiosi
 - Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente **allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5**, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. (art. 4 D.Lgs 117/2017)

Norme sui tributi comunali per il terzo settore

(art. 82 D.Lgs 117/2017)

Agevolazione IMU-TASI

- Sono esenti da IMU e TASI gli immobili
 1. posseduti e utilizzati dagli enti del **terzo settore, diversi dalle imprese sociali, non commerciali**, cioè quelli che svolgono **in via esclusiva o prevalente le attività** di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 (attività di interesse generale, come ad es. interventi e servizi sociali, prestazioni sanitarie, educative, ecc.) in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 79, vale a dire:
 - Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di **natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi**, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Norme sui tributi comunali per il terzo settore

(art. 82 D.Lgs 117/2017)

Agevolazione IMU-TASI

- Le attività di ricerca scientifica se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti; le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

Norme sui tributi comunali per il terzo settore

(art. 82 D.Lgs 117/2017)

Agevolazione IMU-TASI

- Sono esenti da IMU e TASI gli immobili
 2. destinati esclusivamente allo svolgimento con **modalita' non commerciali**, di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222,

Norme sui tributi comunali per il terzo settore

(art. 82 D.Lgs 117/2017)

Agevolazione IMU-TASI

Alle condizioni previste da

Art. 7, c. 1, lettera i) del D.Lgs 504/1992

Art. 9, c. 8, secondo periodo D.Lgs 23/2011 (*Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992*).

Art. 91-bis D.L. 1/2012 (immobili a utilizzo misto e dichiarazione)

Art. 1, c. 3, D.L. 16/2014 (applicazione norme imu alla tasi)

Disposizioni di attuazione (DM 200/2012, DM 26/06/2014)

Sostanziale conferma della disciplina IMU con modifiche

- Viene meno la possibilità di esenzione dall'IMU e dalla TASI in via generale per le onlus prevista dall'art. 21 del D.Lgs 460/1997

Norme sui tributi comunali per il terzo settore

(art. 82 D.Lgs 117/2017)

- Agevolazione altri tributi comunali
 - Facoltà per i comuni, province, città metropolitane e regioni di prevedere riduzioni o esenzioni in favore degli enti del terzo settore che non hanno oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività commerciale (definizione contenuta nell'art. 79, comma 5, del D.Lgs 117/2017)
 - L'agevolazione può quindi estendersi a soggetti anche diversi dalle vecchie onlus
 - Deve trattarsi comunque di soggetti che hanno per attività prevalente un'attività non commerciale, come definita dal decreto 117/2017

Norme sui tributi comunali per il terzo settore

(art. 104 D.Lgs 117/2017)

Decorrenza delle agevolazioni

- Periodo transitorio: dal periodo d'imposta successivo a quello in essere al 31/12/2017 fino al periodo d'imposta successivo a quello dell'autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore (art. 53 D.Lgs 117/2017)
 - Le agevolazioni previste dall'art. 82 si applicano SOLO
 - Alle ONLUS iscritte negli appositi registri ai sensi del D.Lgs 460/1997
 - Alle organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri (L. 266/1991)
 - Alle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri (L. 383/2000)

Norme sui tributi comunali per il terzo settore

(art. 104 D.Lgs 117/2017)

- Decorrenza delle agevolazioni
 - A regime: dal periodo d'imposta successivo a quello dell'autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore (art. 53 D.Lgs 117/2017)
 - Le agevolazioni previste dall'art. 82 si applicano a tutti i soggetti previsti dalla norma di legge iscritti nel registro

Formazione IFEL
per i Comuni

**Aspetti particolari
nell'IMU e nella TASI**



Abitazione principale e fattispecie
equiparate
immobili esclusi-esenti dal tributo
riduzioni

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

La definizione di abitazione principale ai fini IMU

(art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, risultante dal 29/04/2012)

- **Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.**

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

La definizione di abitazione principale ai fini IMU

(art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)

Requisiti

1. Deve trattarsi di un'unica unità immobiliare
 - **Non ammessa l'agevolazione per più di una unità immobiliare** (possibile invece nell'ICI – Cassazione, sentenze 25902/2008 – 3397/2010, purché non si trascenda la categoria catastale)
 - Confermato dall'ordinanza *Cassazione 20368 del 31/07/2018*: la previsione dell'IMU è diversa da quella dell'ICI – l'agevolazione spetta per una sola unità immobiliare
 - **Unità immobiliari fuse ai fini fiscali**: facoltà introdotta dall'Agenzia del territorio con la nota del 21/02/2002

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

La definizione di abitazione principale ai fini IMU

Unità immobiliari fuse ai fini fiscali:

- Si tratta di due unità immobiliari contigue che non possono fondersi catastalmente di norma per mancata coincidenza dei soggetti intestatari
- Possibile considerare le due unità immobiliari come una unica, a condizione che la fusione risulti dal catasto e che vi sia stato l'adeguamento della rendita catastale o della classe delle due unità immobiliari per considerarle un tutt'uno.

2. Destinata a residenza anagrafica e dimora abituale del possessore

3. Destinata a residenza anagrafica e dimora abituale del suo **nucleo familiare**

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

La definizione di abitazione principale ai fini IMU

2. L'unità immobiliare deve essere destinata contemporaneamente a residenza anagrafica e dimora abituale del possessore
 - Residenza anagrafica: *la residenza è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo», che si caratterizza «per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali»- Cassazione sentenza 13241/2018*
 - Dimora abituale:
 - Elementi di verifica dell'effettiva dimora abituale
 - Livello dei consumi elettrici o delle utenze (Cassazione, sentenza n. 14793/2018): *ad esempio confrontare i consumi con il livello medio dei consumi ricavabile dal sito ISTAT (popolazioni e famiglie)*

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

La definizione di abitazione principale ai fini IMU

- Dimora abituale:
 - Elementi di verifica dell'effettiva dimora abituale
 - Luogo di lavoro del contribuente (ricavabile dal Punto fisco o dall'INPS)
 - Ubicazione del medico di base diversa dal comune di residenza (verificabile presso la ASL competente)
 - Comunicazioni relative all'inoltro della posta
 - Presenza di contratti di locazione riguardanti l'immobile (verifica di nuclei familiari coabitanti)
 - Necessità di cure mediche o di dimora dei soggetti da assistere
 - Iscrizione scolastica dei figli diversa dal comune di residenza
 - Verifica domicilio in caso di malattia (dati INPS)

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Abitazione principale e nucleo familiare

- **Previsione normativa:** l'abitazione principale è un'unica unità immobiliare destinata a residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare
- Definizione di **nucleo familiare:** *Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. **2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.** A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. [...]» - art. 3 DPR 159/2013*

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Abitazione principale e nucleo familiare

- Di norma il nucleo familiare coincide con **la famiglia anagrafica**: *un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona» (art. 4 DPR 233/1989)*

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Abitazione principale e nucleo familiare

- Ipotesi di non coincidenza tra nucleo familiare e famiglia anagrafica
 - Figlio che sposta la residenza in altra abitazione cessa di far parte del nucleo familiare e determina la nascita di una nuova **famiglia anagrafica**
 - **Nessun effetto per l'abitazione principale dei genitori** (eccetto perdita maggiorazione detrazione anni 2012-2013)
 - **Coniugi con residenze separate**
 - **Abitazioni ubicate nello stesso comune**
 - **Abitazioni ubicate in comuni diversi**

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Coniugi con residenze separate nello STESSO comune

- Eccezione ammessa dalla legge: le agevolazioni per l'abitazione principale del nucleo familiare spettano per un solo immobile
- La scelta dell'unità immobiliare compete al contribuente, mediante la presentazione della dichiarazione IMU (istruzioni dichiarazione IMU)
- Attenzione! Se è avvenuta la frattura del rapporto coniugale l'agevolazione spetta ad entrambi i coniugi
 - Frattura del rapporto coniugale ufficializzata con separazione
 - Cassazione, sentenza n. 7330/2018: non rileva la separazione di fatto

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Coniugi con residenze separate in comuni DIVERSI

- Possibili interpretazioni:
 - **Interpretazione rigorosa:** in base alla lettera dell'art. 13 se i componenti del nucleo familiare (di cui fanno sempre parte i coniugi anche con residenze separate) hanno residenze diverse, nessuna della due abitazioni può considerarsi abitazione principale
 - **Nessuna delle abitazioni è la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare**

*CTP Genova sentenza n. 292/2016 e n. 1975-1976/2016
– CTP Salerno, sentenza n. 3363/2017*

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Coniugi con residenze separate in comuni DIVERSI

- Possibili interpretazioni:
 - **Interpretazione estensiva:** possibile riconoscere le agevolazioni per l'abitazione principale ad entrambe le abitazioni dei coniugi se vi sono effettive necessità di famiglia (circ. MEF n. 3/-df/2012)
 - La norma di legge non pone alcuna limitazione nel caso di immobili situati in comuni diversi
 - Il concetto di nucleo familiare coincide con quello di famiglia anagrafica, quindi due coniugi possono avere due famiglie anagrafiche distinte

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Coniugi con residenze separate in comuni DIVERSI

- Necessità che ogni coniuge destini l'abitazione oltre che a sua residenza anche **a dimora abituale**

CTP Brescia sentenza n. 605/2016 (tesi estensiva)

- L'agevolazione compete non solo nel caso di effettiva frattura del rapporto coniugale, ma anche se la separazione tra i coniuge sia motivata da peculiari situazioni, quali
 - Lavoro
 - Assistenza persone
 - Altre motivazioni

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Coniugi con residenze separate in comuni DIVERSI

- Possibili interpretazioni:
 - **Interpretazione intermedia:** l'agevolazione spetta all'abitazione di dimora della famiglia, quindi comunque ad una sola
 - I coniugi possono avere anche residenze separate, purché individuino l'abitazione della famiglia
 - almeno uno dei due coniugi deve risiedere nell'abitazione principale oggetto dell'agevolazione e che la stessa deve essere individuata come dimora familiare;
 - la stessa agevolazione non può essere fruita per altro immobile di proprietà della stessa famiglia.

CTP Firenze, sentenza n. 1442/2017 – CTR Abruzzo 692/2017

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

- L'ipotesi di residenze anagrafiche separate tra coniugi
- Tesi restrittiva
 - L'agevolazione spetta solo all'abitazione di residenza e dimora del contribuente e del suo nucleo familiare (CTP Lecco, sentenza n. 98/1/2016 – CTR Lombardia 746/2015)
 - Eccezione: se le due unità immobiliari di residenza dei coniugi (non legalmente separati) sono ubicate nello stesso comune: una sola è abitazione principale (sceglie il contribuente)
 - CTP Verona, sentenza 42/2018: non spetta l'agevolazione abitazione principale al marito che ha la residenza in altra abitazione rispetto al coniuge se non dimostra di aver stabilito al sua abitazione principale nella medesima

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

- L'ipotesi di residenze anagrafiche separate tra coniugi
- Tesi restrittiva
 - CTR Lombardia n. 2573/2018 (che ribalta la sentenza CTP Brescia n. 605/2016!!!): *l'esenzione dall'IMU prevista per l'abitazione principale si ha qualora sia la residenza e dimora abituale del contribuente e del di lui nucleo familiare*
 - CTR Lombardia sentenza n. 1287/2018: *non può trovare applicazione analogica la previsione del comma 2 dell'art. 13 (sulle abitazioni nello stesso comune ndr)*

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'ipotesi di residenze anagrafiche separate tra coniugi

- IN ICI l'agevolazione competeva all'abitazione di dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare, rappresentando la residenza una mera presunzione
 - Pertanto l'agevolazione competeva anche nel caso di coniugi con residenze anagrafiche separate purchè fosse dimostrato che la dimora abituale era unica

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo”.

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'ipotesi di residenze anagrafiche separate tra coniugi

- Se due coniugi hanno dimore separate e non sono separati legalmente nessuno dei due coniugi ha diritto all'agevolazione abitazione principale

Cassazione, ordinanza 12050 del 17/05/2018

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Trattamento nell'IMU

Nell'IMU l'abitazione principale è **ESCLUSA DAL TRIBUTO DALL'ANNO 2014, PURCHE' NON APPARTENGA ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1/-A/8-A/9**

Dal 2014: **ESCLUSIONE DAL TRIBUTO**

2013:

- Non dovuta la prima rata (D.L. 102/2013)
- Non dovuta la seconda rata (art. 1, c. 1, D.L. 133/2013)
- Dovuta la MINI-IMU solo nei comuni che avevano deliberato un'aliquota superiore a quella base (4 per mille), in misura pari al 40% (art. 1, c. 5, D.L. 133/2013), scadenza 24/01/2014

2012: soggetta al tributo con aliquota agevolata (massimo 6 per mille) e detrazione (base di € 200, oltre alla detrazione di € 50 per ogni figlio dimorante e residente di età fino a 26 anni)

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'abitazione principale deve essere classificata catastalmente nella categoria delle abitazioni

- Non è possibile riconoscere l'agevolazione per un immobile classato nella categoria A/10
- Se l'immobile è iscritto in un'altra categoria catastale è onere del contribuente impugnare l'atto di classamento

Cassazione, sentenze n. 4467-8017/2017

RECENTI PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA

Pertinenza abitazione principale:

- Affinché il garage sia pertinenza è necessario che sussistano gli stessi requisiti richiesti per le aree edificabili
 - accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'articolo 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo
 - non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell'esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso
- Non è **pertinenza se la distanza tra garage e abitazione è tale che la durevolezza del vincolo pertinenziale e' suscettibile di essere rimosso secondo la convenienza del contribuente**, senza necessità di "radicali trasformazioni" per una diversa destinazione, rimettendo la possibilità di fruire dell'agevolazione alla mera scelta del contribuente e ciò è in chiaro contrasto con il principio di capacità contributiva

(Cassazione ordinanza 15668/2017) + CTR Lombardia, sentenza n. 3376 20/07/2018

L'ABITAZIONE PARZIALMENTE LOCATA

- **IMU:** rimane abitazione principale se il proprietario ha residenza e dimora nella stessa
- **TASI:** Posizione MEF (FAQ imu-tasi del 03/06/2014, risp. n.17): il tributo è dovuto
 - PROPRIETARIO: quota del tributo dal 70% al 90%,
 - INQUILINO: quota tributo dal 10% al 30%
 - ALIQUOTA DA APPLICARE: quella dell'abitazione principale (con eventuale detrazione)
 - CONTEGGIO: determinazione dell'intero tributo, con sottrazione della detrazione e, quindi, riparto tra proprietario e inquilino
- Critiche:
 - contrasta con il principio in base al quale la definizione di abitazione principale è la stessa dell'IMU
 - contrasta con Il principio enunciato nelle medesime FAQ (risposta n.19) in base al quale in tutti i casi in cui si parla di abitazione principale il tributo è dovuto dal solo possessore

LE FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

- Fattispecie equiparate per legge
- Fattispecie equiparate in via facoltativa
- Fattispecie escluse dall'IMU

LE FATTISPECIE EQUIPARATE

- ▶ **Fattispecie equiparate per legge**
 - ▶ **Abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero:** *a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso*
 - ▶ (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)

LE FATTISPECIE EQUIPARATE

ABITAZIONE CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ESTERO

(art. 9-bis D.L. 47/2014)

- Eliminata dal 2014 l'equiparazione facoltativa all'abitazione principale dell'unità immobiliare dei cittadini residenti all'estero

Soppressa la parte del comma 2 dell'art. 13 DL 201/2011

Effetti:

- Equiparazione non più ammessa dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 47/2014 (L. 80/2014 – gu 27/5/2014)
- Dubbi: eliminata la facoltà di equiparazione, pur a fronte dell'equiparazione per legge

LE FATTISPECIE EQUIPARATE

ABITAZIONE CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ESTERO

(art. 9-bis D.L. 47/2014)

- Equiparazione per legge dal 2015 per
 - Una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o usufrutto
 - NON locata e NON data in comodato
 - *Nel caso di più immobili sceglie il contribuente (RM 10/df del 05/11/2015)*
 - Da cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato
 - Iscritti AIRE
 - Già pensionati nei paesi di residenza
 - *Devono percepire o pensioni in convenzione internazionale o pensioni estere erogate dal paese di residenza*
 - *Non vi rientra chi percepisce pensioni italiane o pensioni estere erogate da uno stato diverso da quello di residenza*
 - *Può trattarsi di qualsiasi tipo di pensione (anche di invalidità)*

R.M. N. 6/DF DEL 26/06/2015

LE FATTISPECIE EQUIPARATE

ABITAZIONE CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ESTERO

(art. 9-bis D.L. 47/2014)

Differenze rispetto alla norma previgente:

- Esclusa l'equiparazione delle abitazioni in comodato
 - Precisato che si può beneficiare dell'agevolazione per solo 1 unità immobiliare
 - Limitata l'agevolazione agli iscritti AIRE ed ai pensionati nei paesi di residenza
-
- **Trasferimento compensativo**
 - Per tutte le agevolazioni afferenti alla fattispecie dell'abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero (IMU, TASI e TARI)
 - Importo del trasferimento: complessivi € 2 milioni per tutti i comuni
 - Anno di erogazione: dal 2015
 - Assegnato con decreto Dir. Finanza locale 19/06/2017

LE FATTISPECIE EQUIPARATE

ABITAZIONE CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ESTERO

- **Trattamento IMU:**
 - 2012-2013:
 - Come abitazione principale se equiparata dal regolamento comunale (aliquota agevolata e detrazione – non assoggettata al tributo salvo mini-imu nel 2013)
 - 2014: soggetta al tributo in modo ordinario (non più equiparabile all'abitazione principale)
 - Dal 2015: esclusa da IMU per legge
- **Trattamento TASI**
 - 2014: soggetta come altra abitazione
 - 2015: trattamento previsto per l'abitazione principale con riduzione del tributo ad 1/3
 - Dal 2016: esclusa da Tasi, in quanto equiparata all'abitazione principale

LE FATTISPECIE EQUIPARATE

▶ Fattispecie equiparate in via facoltativa

- ▶ **Abitazione anziani o disabili ricoverati:** *i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)*

▶ Requisiti per l'agevolazione:

- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto (dubbi sul diritto di abitazione)
- Possessore anziano o disabile ricoverato in modo permanente, con residenza nell'istituto
- Abitazione non concessa in locazione

LE FATTISPECIE EQUIPARATE

ABITAZIONE PENSIONATI O DISABILI RICOVERATI

- **Trattamento IMU:**
 - 2012-2013:
 - Come abitazione principale se equiparata dal regolamento comunale (aliquota agevolata e detrazione – non assoggettata al tributo salvo mini-imu nel 2013)
 - 2014: esclusa dal tributo se equiparata
 - Dal 2015: esclusa dal tributo se equiparata
- **Trattamento TASI**
 - 2014: trattamento previsto per l'abitazione principale se equiparata
 - 2015: trattamento previsto per l'abitazione principale se equiparata
 - Dal 2016: trattamento previsto per l'abitazione principale se equiparata

LE FATTISPECIE EQUIPARATE

- ▶ **Fattispecie escluse dal tributo** (*art. 13,c.2, D.L. 201/2011*)
 1. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari
 - ▶ Dal 2016 l'esclusione si applica nel caso di abitazioni assegnate a soci studenti universitari anche se non residenti nelle stesse (L. 208/2015)
 2. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22/04/2008)
 - ▶ Sono le unità immobiliari ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato
 - Alloggi realizzati o recuperati da soggetti pubblici o privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni o alla proprietà
 - Locati a canone sociale (definiti dalle Regioni di concerto con l'ANCI)
 - ▶ **Vi possono rientrare anche gli immobili IACP se hanno i requisiti**

LE FATTISPECIE EQUIPARATE

3. Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
 - ▶ Diversa dall'abitazione principale: *il diritto si perde solo in seguito a sentenza del giudice*
4. Abitazioni militari, poliziotti, vigili del fuoco, carriera prefettizia e diplomatica
 - ▶ Un unico immobile, iscritto in catasto come unica unità immobiliare
 - ▶ Posseduto dai soggetti sopra indicati
 - ▶ Non concesso in locazione
 - ▶ Anche se non destinato a residenza anagrafica e dimora abituale dello stesso

LE FATTISPECIE EQUIPARATE

4. Abitazioni militari, poliziotti, vigili del fuoco, carriera prefettizia
 - ▶ Rispetto all'equiparazione operata nel 2013
 - Non vi è più l'esclusione delle categorie A/1-A/8-A/9
 - Esclusione per l'intero 2014, per il 2013 equiparazione solo dal 01/07/2013
 - Dovuta prima rata 2013
 - Non dovuta la seconda rata 2013, salvo conguaglio prima rata e MINI IMU.
 - Non è più richiesta la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza (si invece per il 2013) – Occorre sempre invece per il MEF (FAQ IMU-TASI 2014)
 - L'esclusione VALE SOLO per la sua quota di possesso e non anche per gli altri utilizzatori

L'ABITAZIONE EX CONIUGALE

- ▶ *ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art.8 del D.Lgs n.23/2011 e del D.L. n.201/2001, conv. in L.214/2011, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (art. 4, c. 12-quinquies D.L. 16/2012)*
- ▶ E' un diritto personale
- ▶ Solo ai fini IMU è un diritto reale di godimento (finzione giuridica)
- ▶ **Nasce** con il provvedimento giudiziale, a prescindere dalla titolarità dell'immobile (che potrebbe anche essere di terzi)

L'ABITAZIONE EX CONIUGALE

▶ Cessazione del diritto

- ▶ Solo per effetto di un provvedimento del giudice nei casi di
 - ▶ mutamento della residenza
 - ▶ convivenza *more uxorio*
 - ▶ nuovo matrimonio
 - ▶ nei casi in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nell'immobile assegnato

L'ABITAZIONE EX CONIUGALE

- ▶ **Soggettività passiva tributaria**
 - ▶ **IMU:** sempre l'ex coniuge assegnatario
 - ▶ **TASI:** non è richiamata la norma vigente nell'IMU
 - ▶ Comunque applicabile secondo il MEF (FAQ IMU TASI giugno 2014) – soggetto passivo solo l'assegnatario
 - ▶ Secondo le regole generali non è applicabile
 - **Abitazione di proprietà esclusiva del coniuge NON assegnatario:** *soggetto passivo il coniuge NON assegnatario per la quota del proprietario, il coniuge assegnatario per la quota dell'occupante*
 - **Abitazione in comproprietà:** *soggetto passivi entrambi i coniugi come possessori (non rileva il coniuge assegnatario come utilizzatore)*

L'ABITAZIONE EX CONIUGALE

▶ Soggettività passiva tributaria

▶ TASI:

- **Abitazione di terzi (in locazione o in comodato):** *il coniuge assegnatario subentra per legge nel contratto di locazione – soggetto passivo il proprietario (per la sua quota) ed il coniuge assegnatario (per la quota dell'occupante)*
- **Abitazione di proprietà del coniuge non assegnatario concessa in comodato ai figli**
 - *Coniuge non assegnatario: soggetto passivo come possessore*
 - *Figli: Soggetti passivi come occupanti (salvo esclusione)*

L'ABITAZIONE EX CONIUGALE

▶ **Obbligo dichiarativo**

▶ Secondo le istruzioni alla dichiarazione IMU (TASI) nel caso di assegnazione della casa ex coniugale, il coniuge assegnatario è obbligato alla presentazione della dichiarazione solo nel caso in cui

▶ Il matrimonio NON sia stato contratto nel Comune di ubicazione dell'immobile

▶ Il Comune di ubicazione dell'immobile NON sia quello di nascita del coniuge assegnatario

▶ In base al DM 30/10/2012 in questo caso il comune ha le informazioni necessarie perché il provvedimento del giudice è comunicato al comune di celebrazione del matrimonio che lo comunica ai comuni di nascita degli ex coniugi per la modifica dello stato civile

LE FATTISPECIE EQUIPARATE

FATTISPECIE ESCLUSE

- Trattamento IMU:
 - 2012: soggette al tributo con aliquota ordinaria
 - 2013:
 - Alloggi sociali, immobili cooperative indivise, abitazioni militari: equiparate all'abitazione principale dal 01/07/2013 (eccetto alloggi sociali dal 01/01/2014) – *art. 2 D.L. 102/2013* – non soggette ad IMU dal secondo semestre 2013 (eccetto alloggi sociali) salvo mini-imu
 - Obbligo di presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza (art. 2, comma 5-bis, D.L. 201/2011)
 - dal 2014: escluse da IMU

LE FATTISPECIE EQUIPARATE

FATTISPECIE ESCLUSE

- Trattamento TASI:
 - 2014-2015: considerate equiparate all'abitazione principale (tesi MEF) – imposta dovuta interamente dal possessore (tesi MEF)
 - 2016: escluse dal tributo (tesi MEF) – soggetti con le regole ordinarie (tesi contraria)
 - ▶ Permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, dl 102/2013, a pena di decadenza (tesi MEF)
 - Dubbi: rapporto tra la previsione dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, che parla di Esclusione e quella dell'art. 2 del DL 102/2013 che le equipara all'abitazione principale

IMMOBILI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

- Abitazioni che hanno i requisiti degli alloggi sociali
 - Escluse da IMU dal 2014 (in senso contrario IFEL nota al bilancio 2016)
 - Soggette a TASI come abitazione principale (per il MEF) dal 2014 fino al 2015 – Escluse da TASI dal 2016 (Tesi MEF)
- Abitazioni che NON hanno i requisiti degli alloggi sociali
 - Locati a canone concordato
 - IMU: aliquota agevolata (se stabilita dal comune) – detrazione di € 200,00 per le abitazioni assegnate - riduzione del 25% dal 2016
 - TASI: aliquota agevolata (se stabilita dal comune) – esclusione per la quota del detentore (se abitazione principale) – riduzione del 25% dal 2016
 - Locati con contratti diversi: regole ordinarie
 - Aliquota applicabile: l'eliminazione della quota statale avvenuta nel 2012 NON comporta la riduzione dell'aliquota (nota MEF 12507/2012 TAR Veneto, TAR Abruzzo)

IMMOBILI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

- IMU

- 2012: aliquota ordinaria e detrazione 200 euro (per quelli assegnati)
- 2013: non soggetti alla prima rata (D.L. 102/2013) e neppure alla seconda (D.L. 102/2013), se assegnati, salvo MINI-IMU
- dal 2014:
 - Alloggi sociali: esclusi da IMU
 - Non alloggi sociali: aliquota ordinaria + detrazione (se assegnati)

- TASI

- dal 2014:
 - Alloggi sociali:
 - tributo dovuto per intero da ex IACP (tesi MEF)
 - Tributo da ripartirsi con l'assegnatario con le regole generali (tesi letterale) – assegnatario non paga se abitazione principale dal 2016

Le fattispecie particolari nell'applicazione dell'IMU e della TASI

FABBRICATI INVENDUTI

- ▶ *Art. 2, comma 1, D.L. 102/2013 – art. 1, c. 678, L. 147/2013*
 - *Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione*
 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati
 - Ambito oggettivo:
 - Qualunque tipo di fabbricato e non solo abitazioni (negozi, uffici, capannoni, ecc.)
 - Fabbricati costruiti: *nuove costruzioni o demolizioni e nuova riedificazione*
 - Anche i fabbricati oggetto di intervento di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzioni (*RM 11/df del 11/12/2013*)

FABBRICATI INVENDUTI

Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione

- Ambito soggettivo:
 - Solo se posseduti da chi li ha costruiti per venderli
 - Intestatario permesso di costruire
 - No le imprese che commercializzano fabbricati ma non li vendono (immobiliari)
 - No le imprese che li acquistano per amministrarli o per lo sfruttamento commerciale (locazione, leasing, ecc.)
 - Imprese di leasing
 - Si propende per il no perché la destinazione non è la vendita ma la locazione finanziaria

FABBRICATI INVENDUTI

Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione

- Ambito soggettivo: definizione di impresa costruttrice (circolare agenzia entrate n. 22 del 28/06/2013 emanata ai fini Iva)
- *Soggetti che svolgono, anche occasionalmente, l'attività di costruzione di immobili, realizzando direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, oppure avvalendosi di imprese terze per l'esecuzione dei lavori*
- *Soggetti intestatari del provvedimento amministrativo*

FABBRICATI INVENDUTI

- Caratteri dei fabbricati:
 - Deve trattarsi di “immobili merce”, classificati contabilmente tra le rimanenze (voce attivo circolante) e non tra le immobilizzazioni
 - Devono essere destinati alla vendita
 - Se viene meno la destinazione (es mutamento contabilizzazione o per utilizzo diretto da parte dell’impresa) NON spetta l’agevolazione
 - Proporzionale al tempo?
 - NON devono comunque essere LOCATI
 - Anche se conservano la destinazione ad immobili merce
 - Anche la temporanea distrazione dalla finalità comporta la perdita dell’agevolazione (*risposta MEF Telefisco 2015*)
 - Comodato?

FABBRICATI INVENDUTI

- Obbligo dichiarativo a pena di decadenza:
 - Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, **a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione** relative all'imposta municipale propria, **apposita dichiarazione**, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

(art. 2, comma 5-bis, D.L. 102/2013)

FABBRICATI INVENDUTI

- Trattamento IMU
 - *2012: soggetti al tributo*
 - *2013: soggetti al tributo nel primo semestre – esenti dal secondo semestre*
 - *Dal 2014: esenti dal tributo*
- Trattamento TASI
 - *2014: soggetti al tributo*
 - *Dal 2016: aliquota ridotta al 1 per mille, incrementabile dai comuni fino al 2,5 per mille o azzerabile*

FABBRICATI INVENDUTI

- ▶ Nella definizione sono compresi i fabbricati delle **cooperative edilizie a proprietà divisa NON assegnati ai soci** (*R.M. N. 9/df del 05/11/2015*)
 - ▶ Le cooperative sono imprese costruttrici (circ. Ag Entrate n. 182/e/1996, n. 33/e/2006, n. 163/e/2007, Cass, sentenza n. 12675/2014)
 - ▶ Gli immobili da assegnare ai soci sono destinati alla vendita (*l'assegnazione è equiparata alla vendita – varie sent. Cassazione*)

RIDUZIONI D'IMPOSTA: IL COMODATO

▶ ABITAZIONE CONCESSE IN COMODATO A PARENTI DI 1° GRADO

- Trattamento IMU nel tempo:
 - 2012: non equiparabile all'abitazione principale, soggetta con aliquota di base (o aliquota agevolata comunale)
 - 2013: equiparabile all'abitazione principale se non in categoria A/1-A/8-A/9 – criteri definibili dal comune compreso livello ISEE (max una unità immobiliare)
 - Contributo statale compensativo (art. 2-bis D.L. 102/2013)
 - 2014: equiparabile all'abitazione principale (requisiti art. 13, c. 2, D.L. 201/2011)
 - 2015: equiparabile all'abitazione principale (requisiti art. 13, c. 2, D.L. 201/2011)
 - Dal 2016: applicazione aliquota di base (o aliquota agevolata comunale) + riduzione al 50% se ci sono i requisiti di legge

RIDUZIONI D'IMPOSTA: IL COMODATO

- ▶ **ABITAZIONE CONCESSE IN COMODATO A PARENTI DI 1° GRADO**
 - **Trattamento TASI nel tempo:**
 - 2014: trattamento previsto per l'abitazione principale se equiparata
 - Per MEF imposta dovuta interamente dal possessore (e non dal comodatario) FAQ IMU-TASI giugno 2014
 - Ipotesi del limite di rendita: fino € 500: come abitazione principale – oltre, come altro fabbricato
 - 2015: come 2014
 - Dal 2016: applicazione aliquota altri fabbricati (o aliquota agevolata comunale) – imposta dovuta dal possessore e dall'utilizzatore – quota utilizzatore esclusa se destinata ad abitazione principale – riduzione del 50% se ricorrono le condizioni di legge

RIDUZIONI D'IMPOSTA: IL COMODATO

- ▶ **Riduzione della base imponibile per le abitazioni in comodato** (*art. 1, c. 10, lett. a-b, L. 208/2015*)
 - ▶ Requisiti per la riduzione del 50% della base imponibile (*lettera 0a del comma 3 dell'art. 13, D.L. 201/2011*)
 - a) Unità immobiliari NON appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9
 - b) Concesse in comodato dal soggetto passivo (*proprietario, usufruttuario, titolare diritto di superficie, ecc*)
 - c) il contratto di comodato deve **essere registrato**

Costo della registrazione: € 200,00 imposta di registro + bollo di € 16,00 per ogni 4 facciate o 100 righe, da apporre su originale e copia – termine registrazione: 20 giorni dalla stipula – le marche da bollo devono avere data antecedente o pari a quella del contratto

RIDUZIONI D'IMPOSTA: IL COMODATO

► il contratto di comodato deve **essere registrato**

Decorrenza dell'agevolazione dalla **stipula del contratto**

Per il **Ministero dell'economia** l'agevolazione decorre dalla data di stipula (*risposta a Telefisco 2016 e nota prot. 2472 del 28/01/2016 – R.M. n. 1/df del 17/02/2016*)

▪ Contratto di comodato in forma scritta: **obbligo di registrazione entro 20 giorni dalla stipula (art. 13 DPR 131/1986)** –

- *per far decorrere l'agevolazione dal 1/1/16 è necessario aver stipulato il contratto entro il 16/01/2016 e provveduto alla sua registrazione entro il 5/02/2016 –*
- *per fare decorrere l'agevolazione da febb. 2016 occorre stipulare il contratto entro il 15/02/2016 e registrarlo entro il 6/3/2016*

RIDUZIONI D'IMPOSTA: IL COMODATO

- Decorrenza dell'agevolazione dalla **registrazione della stipula**
 - Contratto di comodato verbale: **nessun obbligo di registrazione** (solo nel caso di enunciazione in altri atti – art. 3, c. 1, DPR 131/1986)
 - **necessaria solo per l'agevolazione IMU-TASI**
 - Anche per i contratti verbali occorre fare riferimento alla data di conclusione del contratto (RM n. 1/df/2016)
 - Per i contratti già in essere obbligo di registrazione entro il 1/03/2016 (applicazione dell'art. 3, c. 2, L. 212/2000) – indicato nella nota prot. N. 2472 ma NON riportato nella RM 1/2016

 - Si considera la data di stipula del contratto solo per quelli registrati nei termini o anche per quelli registrati tardivamente?

 - Validità contratti registrati con il ravvedimento?

RIDUZIONI D'IMPOSTA: IL COMODATO

RAVVEDIMENTO NELLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI

- se la correzione avviene entro **30 giorni**, la sanzione da applicare sarà pari al 12% dell'imposta di registro da versare (1/10 di 120%);
- se la correzione avviene entro **90 giorni**, la sanzione sarà pari al 13,33% dell'imposta di registro da versare (1/9 di 120%);
- se la correzione avviene entro **12 mesi**, ovvero 365 giorni, la sanzione da applicare sarà pari al 15% dell'imposta di registro da versare (1/8 di 120%);
- se la correzione avviene **entro due anni**, la sanzione da applicare sarà pari al 17,14% dell'imposta di registro da versare (1/7 di 120%);
- se la correzione avviene **oltre i due anni**, la sanzione da applicare sarà pari al 20% dell'imposta di registro da versare (1/6 di 120%).

RIDUZIONI D'IMPOSTA: IL COMODATO

- In definitiva la registrazione è solo un adempimento fiscale che non incide sulla decorrenza dell'agevolazione
- Il momento della registrazione è irrilevante, decorrendo gli effetti del contratto dal momento della stipula o della conclusione del contratto
- La mancata registrazione incide però sull'**onere della prova** (art. 2704 cc: la scrittura privata è computabile ai terzi solo dal **giorno della registrazione ...o dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento**)

RIDUZIONI D'IMPOSTA: IL COMODATO

Requisiti per la riduzione

Comodatario:

- a) deve essere un parente di primo grado del soggetto passivo (genitori e figli)
- b) Deve utilizzare l'unità immobiliare come abitazione principale (residenza e dimora abituale sua e del nucleo familiare)

Comodante:

- a) Deve possedere un solo immobile in Italia
- b) Può possedere in aggiunta solo un altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso comune, purchè non sia A/1-A/8-A/9
- c) Deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune ove è ubicato l'immobile concesso in comodato

RIDUZIONI D'IMPOSTA: IL COMODATO

- ▶ Precisazioni del Ministero:
 - ▶ Ai fini dell'agevolazione sono necessarie tutte le condizioni contemporaneamente
 - ▶ I requisiti vanno determinati separatamente per ogni comproprietario
 - ▶ Il termine immobile si riferisce solo alle abitazioni (*risposta MEF Telefisco 2016 – RM n. 1/df 2016*)
 - ▶ Il possesso di un altro immobile diverso dalle abitazioni non ostacola l'accesso alla riduzione, incluse le pertinenze (RM 1/df 2016)
 - ▶ Il possesso di un'immobile abitativo definito come rurale strumentale NON ostacola l'agevolazione (RM 1/df-2016)
 - ▶ Si ritiene che l'agevolazione non competa anche se il comodante possiede altre abitazioni pro quota (anche ad esempio per quote minime)

RIDUZIONI D'IMPOSTA: IL COMODATO

▶ **Casi particolari:**

- ▶ Due abitazioni concesse in comodato: non spetta l'agevolazione
- ▶ Abitazioni in nuda proprietà
 - ▶ Rilevanza possesso fiscale (soggettività passiva): NON contano le abitazioni in nuda proprietà (FAQ IFEL 24/02/2016)
 - ▶ Rilevanza del possesso civilistico: contano le abitazioni in nuda proprietà
- ▶ Abitazioni inagibili: vanno conteggiate ai fini del limite
- ▶ Comodato pro-quota
 - ▶ Tesi negativa: se il comodatario è un comproprietario non si realizza lo schema del contratto di comodato – mancano alcuni elementi del contratto come l'obbligo di restituzione del bene (IFEL FAQ 24/02/2016)

RIDUZIONI D'IMPOSTA: IL COMODATO

- ▶ Casi particolari:
 - ▶ Comodato pro-quota
 - ▶ Tesi positiva: art. 1102 cc – ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune... purché non impedisca l'uguale uso agli altri aventi diritto – pertanto uno dei comproprietari non potrebbe avere l'uso esclusivo del bene se non ottiene la concessione in comodato da parte dell'altro comproprietario
 - art. 1103: ciascun può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota
 - ▶ Iscritti AIRE
 - ▶ L'agevolazione NON compete anche se possiedono una sola abitazione data in comodato ubicata nello stesso comune dell'abitazione per la quale beneficiano dell'esclusione dall'Imu, poiché NON sono residenti nel comune

RIDUZIONI D'IMPOSTA: IL COMODATO

▶ Questioni:

▶ **Applicazione alle pertinenze:** la norma non dice nulla, ma va ricordato il principio generale per cui alle pertinenze di applica lo stesso trattamento del bene a cui sono asservite

- ▶ Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale riguardano anche le pertinenze, se non è diversamente disposto (art. 818 cod. Civ.)
- ▶ La r.m. 12/2008 estese l'esenzione ICI per le abitazioni principali anche alle pertinenze
- ▶ La pertinenza deve risultare dal contratto di comodato
- ▶ Per il MEF l'agevolazione si estende anche alle pertinenze dell'abitazione concessa in comodato **NEI LIMITI DELLA DEFINIZIONE IMU** (l'abitazione deve essere abitazione principale del comodatario)

RIDUZIONI D'IMPOSTA: IL COMODATO

▶ Questioni:

▶ L'agevolazione spetta solo al comproprietario che ha i requisiti

▶ Esempi:

▶ Casa in comproprietà tra 2 coniugi concessa in comodato ai genitori di uno dei due: *l'agevolazione spetta solo al comproprietario per i quali i comodatari sono parenti di primo grado*

▶ Casa in comproprietà tra 2 coniugi concessa in comodato al figlio, l'agevolazione spetta solo al coniuge che NON ha altre abitazioni diverse dall'abitazione principale ubicata nello stesso comune

RIDUZIONI D'IMPOSTA: IL COMODATO

- ▶ **Obblighi per il soggetto passivo/comodante**
 - Presentazione della dichiarazione IMU con attestazione del possesso dei requisiti di legge
 - Non ci sono modifiche al modello / utilizzo campo annotazioni
 - Non è previsto a pena di decadenza, quindi in caso di mancata presentazione solo irrogazione delle sanzioni
- ▶ **Portata piuttosto limitata della norma**
 - La legge di stabilità 2016 ha valutato l'effetto sul gettito in poco più di 20 mln di euro
- ▶ **L'agevolazione si cumula con quella relativa ai beni storici (*risposta MEF Telefisco 2016*)**
 - Contrasto con precedente risposta relativa al divieto di cumulo delle riduzioni per immobili storici e inagibili?

RIDUZIONI D'IMPOSTA: CANONE CONCORDATO

- ▶ **Riduzione dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato (L. 431/1998)** (*art. 1, c. 53-54, L. 208/2015*)
 - ▶ L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta AL **75%**
 - ▶ *Aliquote per immobili a canone concordato ammissibili*
 - ▶ Assenza di un'aliquota specifica di legge
 - ▶ Possibilità per il comune di deliberare un'aliquota specifica (IMU: *circ. MEF 3/df 18/05/2012* – TASI: *art. 1, c. 683, L. 147/2013*) – *i comuni possono deliberare aliquote diverse per gli immobili non produttivi di reddito fondiario*
 - ▶ Limiti:
 - IMU: da 10,6 a 4,6 per mille
 - TASI: da 0 a (10,6 per mille – aliquota IMU)

RIDUZIONI D'IMPOSTA: CANONE CONCORDATO

- ▶ I contratti a canone concordato possono stipularsi in TUTTI i comuni (art. 2, c. 3, L. 431/98)
- ▶ Le agevolazioni fiscali **statali** sono limitate ai soli comuni ad alta densità abitativa (comuni indicati nella deliberazione CIPE 87/2003)
 - ▶ Cedolare secca al 10%*(21%), imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali, imposta di bollo e di registro (ma con vincolo di non richiedere l'aggiornamento del canone contrattuale)
 - ▶ *Si applica anche nei **comuni nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza per calamità naturali o causate dall'uomo nei cinque anni precedenti il 28/5/2015** (legge 80/2014)*
 - ▶ *In Umbria è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio con deliberazione CdM del 06/07/2012 per la crisi idrica e quindi in tutti i comuni è applicabile la cedolare secca per i canoni concordati (Deliberazione G.R. 172 del 18/02/2015)*

RIDUZIONI D'IMPOSTA: CANONE CONCORDATO

- ▶ Tassazione ordinaria: imposta di registro ridotta del 30% e IRPEF sul canone di locazione con abbattimento dell'imponibile del 30% + 5% se si tratta di comuni ad alta densità abitativa
- ▶ Per l'inquilino c'è una detrazione IRPEF in base al reddito
- ▶ Le agevolazioni IMU-TASI si applicano in TUTTI i comuni dove ci sono gli accordi
- ▶ In mancanza di accordi stipulati è possibile fare riferimento agli accordi vigenti nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in un'altra regione (schemi contrattuali e parametri allegati al D.M. 30/12/2002) – *D.M. 14/07/2004*

RIDUZIONI D'IMPOSTA: CANONE CONCORDATO

- ▶ L'agevolazione si applica a
 - ▶ Tutti i contratti agevolati ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 431/98 (3+2 anni)
 - ▶ Ai contratti per studenti universitari (art. 5, c. 2)
 - ▶ Ai contratti transitori (ai quali però non si applicano le agevolazioni fiscali statali – art. 8, c.3)
- ▶ Non è richiesto il requisito della dimora abituale del locatario
- ▶ Obbligo di presentare la dichiarazione IMU-TASI da parte del locatore
 - ▶ *Obbligo dichiarativo in quanto i comuni non possono verificare dai dati del portale di comuni la natura del contratto di locazione*
 - ▶ *Non opera a pena di decadenza (eventuale sanzione per l'omissione)*
 - ▶ **CTP Reggio Emilia n. 93 05/06/2018:** non può essere negata l'aliquota agevolata IMU se il contribuente in presenza di contratto registrato non ha presentato la comunicazione richiesta dal Comune

RIDUZIONI D'IMPOSTA: CANONE CONCORDATO

- ▶ Il DM 16/01/2017 prevede la facoltà per chi stipula i contratti di avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini (**contratti assistiti**)
- ▶ E' possibile richiedere l'attestazione delle organizzazioni al momento della stipula del contratto (**contratti non assistiti**)
- ▶ L'attestazione è però obbligatoria per documentare alla PA la sussistenza degli elementi utili ad accertare i contenuti dell'accordo locale
- ▶ *Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. (art. 1, c. 8, DM 16/01/2017)*

RIDUZIONI D'IMPOSTA: CANONE CONCORDATO

- ▶ L'agevolazione fiscale si applica solo ai contratti che
 - ▶ Siano stati stipulati con l'assistenza delle organizzazioni firmatarie degli accordi (contratti assistiti)
 - ▶ Se NON assistiti abbiano ricevuto l'attestazione di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo locale (**l'attestazione è elemento necessario per le agevolazioni fiscali sia statali che comunali**)
- ▶ L'attestazione è necessaria SOLO per i contratti stipulati sulla base degli accordi locali rinnovati in base alle regole del DM 16/01/2017
 - Accordi ante DM 16/01/2017: attestazione NON necessaria per le agevolazioni fiscali
 - Accordi post DM 16/01/2017: attestazione necessaria per le agevolazioni fiscali

(parere Min infrastrutture e trasporti del 06/02/2018 – Risoluzione Agenzia delle entrate n. 31/E del 20/04/2018)

RIDUZIONI D'IMPOSTA: CANONE CONCORDATO

- ▶ L'attestazione NON deve essere allegata al contratto in sede di registrazione, anche se le parti ne hanno facoltà e ciò è opportuno per ottenere l'agevolazione in tema di imposta di registro
 - ▶ Comunque la registrazione dell'attestazione NON è soggetta ad imposta di registro in modo autonomo e NON è soggetta ad imposta di bollo

(parere Min infrastrutture e trasporti del 06/02/2018 – Risoluzione Agenzia delle entrate n. 31/E del 20/04/2018)

FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

- ▶ **Riduzione del 50% della base imponibile** per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione

(art. 13, c. 3, let. b, D.L. 201/2011)

FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

- ▶ La base imponibile del tributo è ridotta del 50% nel caso di immobili
 - ▶ inagibili o inabitabili
 - ▶ Deve trattarsi di **degrado fisico sopravvenuto** (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante) o di **obsolescenza funzionale o tecnologica** NON superabile con interventi di manutenzione (*istruzioni dichiarazione IMU*)
 - ▶ di fatto non utilizzati (*art. 13, c. 3, D.L. 201/2011*)
 - ▶ *Facoltà del comune*
 - ▶ disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (*art. 13, c. 3, let. b, D.L. 201/2011*)

FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

► Requisiti del fabbricato

- **Inagibilità:** mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell'immobile, che rendono pericoloso l'utilizzo (es. fabbricati lesionati)
- **Inabitabilità:** mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari che lo rendono idoneo all'uso (alloggi insalubri o carenti dei servizi igienici, ecc)
- **Mancato utilizzo:** il fabbricato non deve essere utilizzato in nessun modo (anche se diverso dalla sua destinazione d'uso)
- **Con degrado fisico sopravvenuto:** il fabbricato era già in passato in possesso dei requisiti di abitabilità/agibilità ma poi li ha perduti (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante)
 - NON spetta l'agevolazione ad un fabbricato di nuova edificazione ma privo del certificato di abitabilità
 - NON spetta l'agevolazione ad un fabbricato in corso di ristrutturazione o restauro o risanamento conservativo (base imponibile area edificabile)

FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

▶ Requisiti del fabbricato

- ▶ Il degrado, l'obsolescenza funzionale o tecnologica NON devono essere superabili con interventi di manutenzione
 - ▶ Non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, c. 1, lett. a) e b) DPR 380/2001), ma con interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (es la realizzazione e l'integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici e manutenzione straordinaria)
 - ▶ Pertanto lo stato di inagibilità o di inabitabilità di un fabbricato (anche con ordinanza) NON necessariamente comporta l'applicazione del beneficio fiscale, dovendosi verificare il tipo di interventi edilizi necessari per ripristinare la funzionalità del fabbricato

IMMOBILI INAGIBILI E INABITABILI

▶ *Adempimenti del contribuente*

- ▶ presentare la dichiarazione con allegata idonea documentazione al fine del rilascio della perizia da parte dell'ufficio tecnico comunale (a spese del contribuente)
- ▶ presentare una dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della perizia (secondo le istruzioni dichiarazione Imu)
- ▶ Casistiche in cui NON è necessaria la dichiarazione IMU
 - ▶ Obbligo di presentare la dichiarazione solo se viene meno la riduzione, poiché in questo caso il comune non dispone delle informazioni (istruzioni dichiarazione IMU)
 - ▶ Presentazione della dichiarazione sostitutiva
 - ▶ Inagibilità/inabitabilità risultante da ordinanza comunale (Cassazione 28921/2017)

IMMOBILI INAGIBILI E INABITABILI

- ▶ Casistiche in cui NON è necessaria la dichiarazione IMU
 - ▶ Il Comune già conosce lo stato di inagibilità del fabbricato sulla base di elementi che il contribuente può fornire anche in giudizio (Cassazione 13529/2017-18543/2016-12015/2015)
- ▶ Decorrenza dell'agevolazione
 - ▶ Perizia ufficio tecnico comunale:
 - ▶ dall'anno di riferimento della dichiarazione se sono forniti gli elementi che consentono di accertare che lo stato di inagibilità già sussisteva
 - ▶ Dalla data della perizia in mancanza di elementi forniti dal contribuente che comprovino la sua retroattività

La certificazione di inagibilità rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale NON può avere effetto retroattivo in assenza della prova da parte del contribuente che l'inagibilità fosse nota al comune (Cass. 28921/2017)

IMMOBILI INAGIBILI E INABITABILI

- ▶ Decorrenza dell'agevolazione
 - ▶ Dichiarazione sostitutiva: dalla sua presentazione, se non contiene elementi già noti al comune
 - ▶ Presenza di elementi già noti al Comune, fornibili anche in giudizio: effetto retroattivo

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

- ▶ La base imponibile del tributo è ridotta del 50% per i fabbricati di **interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*art. 13, c.3, D.L. 201/2011*)

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

- ▶ *Natura della dichiarazione di «bene culturale»*
- ▶ Sono «beni culturali» quelli che presentano interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico (art. 10 D.Lgs 42/2004)
 - ▶ I beni immobili e mobili appartenenti allo **Stato o agli antri enti territoriali, persone giuridiche pubbliche o private senza fini di lucro si considerano culturali** se presentano un semplice interesse storico artistico, archeologico o entnoantropologico (es. beni che sono opere di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga a oltre 50 anni se mobile o 70 se immobile – *dal 29/08/2017 70 anni anche per i mobili – L. 124/2017*)
 - ▶ Vi è una presunzione provvisoria che dura fino alla verifica del Ministero competente: in tale caso la DICHIARAZIONE DI BENE CULTURALE ha valenza meramente DICHIARATIVA
 - ▶ Obbligo di presentare **la dichiarazione** solo se viene meno la riduzione, poiché in questo caso il comune non dispone delle informazioni

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

▶ *Natura della dichiarazione di «bene culturale»*

▶ I beni immobili e mobili appartenenti a soggetti diversi dai precedenti sono considerati «beni culturali» solo in seguito alla DICHIARAZIONE DI BENE CULTURALE da parte del Ministero competente, che ha natura COSTITUTIVA

Cassazione, sentenza n. 19878/2016

▶ La dichiarazione di bene culturale va

- Notificata al proprietario
- Trascritta nella conservatoria dei registri immobiliari (art. 15 D.Lgs 42/2004)
- La trascrizione è irrilevante nel caso di immobili di enti pubblici (Cassazione, sentenza n. 12307/2017)

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

▶ *Natura della dichiarazione di «bene culturale»*

▶ Immobili di proprietà dello **Stato o agli antri enti territoriali, persone giuridiche pubbliche o private senza fini di lucro**

➢ Dichiarazione di interesse con mera **valenza dichiarativa**

➢ I beni immobili che presentano interesse storico o artistico beneficiano della riduzione sin dal verificarsi dei requisiti (es. con più di 70 anni)

▶ Immobili di proprietà di **altri soggetti**

➢ Dichiarazione di interesse storico o artistico ha **valenza costitutiva**, dalla data di avvio del procedimento (art. 14, comma 4: l'avvio del procedimento, comporta l'applicazione cautelare di alcune delle norme del decreto)

▶ No agevolazioni per i fabbricati soggetti a vincolo indiretto (Cassazione, sentenza 1695/2018)

▶ Il vincolo che riguarda una sola parte dell'unità immobiliare si estende a tutta (Cassazione, sentenza 29194/2017)

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

▶ Interventi edilizi su beni di interesse storico nell'ICI

▶ Nel caso di fabbricati di interesse storico-artistico, oggetto degli interventi edilizi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, nell'ICI si applica sempre il criterio agevolato di determinazione della rendita previsto dall'art. 2, c. 3, DL 16/1993, poiché il criterio previsto dal comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs 504/1992 vige solo nel regime normale di tassazione e non incide nel caso di regimi speciali (*cassazione, ordinanza n. 29194/2017*)

▶ Interesse storico-artistico riguardante una porzione dell'unità immobiliare

▶ Si applica l'agevolazione di legge (DL 16/1993), perché l'obiettivo della norma è quello di venire incontro ai proprietari che sostengono spese di manutenzione maggiori a causa dei vincoli esistenti (*cassazione, ordinanza 29194/2017*)

Casistiche particolari nell'IMU e nella TASI

FABBRICATI RURALI

- ▶ **Fabbricati rurali abitativi** (art. 9, c. 3, DL 557/1993): i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - ▶ a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 1) dal **soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno** per esigenze connesse all'attività agricola svolta; 2) dall'**affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno** a cui l'immobile è asservito; 3) dai **familiari conviventi** a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; **da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali**; 4) da soggetti **titolari di trattamenti pensionistici corrisposti** a seguito di attività svolta in agricoltura; 5) da **uno dei soci o amministratori delle società agricole** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la **qualifica di imprenditore agricolo professionale**;

FABBRICATI RURALI

- ▶ **Fabbricati rurali abitativi:** i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - ▶ a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la **qualifica di imprenditore agricolo** ed essere **iscritti nel registro delle imprese** di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
 - ▶ c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

FABBRICATI RURALI

- ▶ **Fabbricati rurali abitativi:** i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - ▶ d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla **meta' del suo reddito complessivo**, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in **comune considerato montano** ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad **un quarto del suo reddito complessivo**, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

FABBRICATI RURALI

- ▶ **Fabbricati rurali abitativi:** i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - ▶ e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
 - ▶ Es abitazione di lusso: abitazioni superiori a 240 mq; abitazioni con piscina di 80 mq; abitazioni con parchi ed elevate superfici pertinenziali, ecc.

FABBRICATI RURALI

- ▶ **Fabbricati rurali strumentali** (art. 9, c. 3-bis, DL 557/1993):
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
 - ▶ a) alla protezione delle piante;
 - ▶ b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - ▶ c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - ▶ d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - ▶ e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - ▶ f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

FABBRICATI RURALI

- ▶ **Fabbricati rurali strumentali:** Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
 - ▶ g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - ▶ h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - ▶ i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - ▶ l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

FABBRICATI RURALI

▶ **Trattamento ai fini IMU**

- ▶ Fabbricati rurali abitativi: *soggetti all'imposta con le regole ordinarie*
- ▶ Fabbricati rurali strumentali:
 - *esenti dall'imposta in tutti i comuni italiani dal 2014 (art. 1, comma 708, L. 147/2013)*
 - *esenti dall'imposta nei comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT nel periodo 2012-2013 (art. 9, c.8, D.Lgs 23/2011)*

FABBRICATI RURALI

▶ **Trattamento ai fini TASI**

- ▶ Fabbricati rurali abitativi: *soggetti all'imposta con le regole ordinarie*
- ▶ Fabbricati rurali strumentali: *soggetti ad imposta, con aliquota ridotta, massimo dell'1 per mille (art. 1, c. 678, L. 147/2013)*

FABBRICATI RURALI

▶ Ruralità ai fini fiscali

- ▶ **Fabbricati iscritti in catasto:** ai fini fiscali sono fabbricati rurali solo quelli riconosciuti catastalmente definiti come tali
 - Iscritti nelle categorie catastali D10 o A6
 - Aveni l'annotazione di avvenuta presentazione della richiesta di ruralità ai sensi del DM 26/07/2012 (art. 7, commi 2-bis, 2-ter, D.L. 70/2011 - art. 13, comma 14bis, D.L. 201/2011 - art. 29, comma 8, D.L. 216/2011 – art. 3, c. 19, D.L. 95/2012)
 - **Istanza presentata entro il 30/09/2012:** effetto retroattivo dal 5° anno antecedente ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 102/2013
 - **Istanza presentata dopo il 30/09/2012:** effetto dalla data di presentazione della richiesta

FABBRICATI RURALI

▶ Ruralità ai fini fiscali

▶ Se il classamento catastale NON è corretto:

- Il comune può
 - Impugnare il classamento davanti al giudice amministrativo
 - Avviare la procedura di cui al comma 336 dell'art. 1 della L. 311/2004
 - Segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate tramite l'apposito portale
- Il contribuente può
 - Impugnare il classamento avanti al giudice tributario (efficacia retroattiva)
 - Presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle entrate (efficacia retroattiva solo in alcuni casi)

FABBRICATI RURALI

- ▶ **Ruralità ai fini fiscali**
 - ▶ **Fabbricati NON iscritti in catasto**
 - Necessità di accertare la sussistenza effettiva dei requisiti di ruralità definiti dalla legge

- *Principi ribaditi dalla sentenza Cassazione 24118/2017*

FABBRICATI RURALI

▶ Normative

- ▶ **Art. 7, comma 2 bis, D.L. 70/2011:** facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2012 – come prorogato) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. n. 557/1993
- ▶ **Art. 42-bis D.L. 159/2011:** effetti retroattivi della domanda fino al quinto anno precedente a quello di presentazione
- ▶ **Art. 13, c. 14-bis, D.L. 201/2011:** le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo, pur essendo la norma dell'art. 7, c. 2-bis, abrogata

FABBRICATI RURALI

► Normative

- **D.M. 26/07/2012:** Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.
- **Art. 2, c. 5-ter, D.L. 102/2013:** ai sensi dell'art. 1, c.2, della L. 202/2000, l'art. 3, c.14 bis, del D.L. 201/2011 deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'art. 7, c.2 bis, del D.L. 70/2011 e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 557/1993 a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

GIURISPRUDENZA SUI FABBRICATI RURALI

▶ Fabbricati rurali

- ▶ Il requisito di ruralità si evince solo dal dato catastale (*Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18565/2009 - sentenza n. 24892/2016- ordinanza 26505/2017- ordinanza 12780/2018*)
- ▶ E' ininfluyente lo svolgimento o meno nel fabbricato di attività diretta alla manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento (*Cassazione, ordinanza 12780 del 23/05/2018*)
- ▶ Necessità del dato catastale ai fini della ruralità e effetti della presentazione dell'istanza dei termini (*Cassazione, sentenza n. 3350/2017*)
- ▶ E' sempre necessario il dato catastale per la ruralità anche nel caso di immobili di cooperative (*Cass, sentenza 2115/2017*)

GIURISPRUDENZA SUI FABBRICATI RURALI

▶ **Fabbricati rurali**

- ▶ Le domande di ruralità catastale presentate entro il termine del 30/09/2012 hanno effetto retroattivo (*Cass., sentenza n. 3350/2017*)
- ▶ Le domande di ruralità presentate dopo il termine del 30/09/2012 NON hanno effetto retroattivo (*Cass. 26505/2017*)

RECENTE GIURISPRUDENZA SUI FABBRICATI RURALI

▶ Fabbricati rurali

- ▶ La ruralità compete solo ai fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/10 o A/6, ovvero, dopo l'intervento del D.L. 70/2011, ai fabbricati che presentano la relativa annotazione di avvenuta presentazione della richiesta di ruralità (D.M. 26/07/2012)
- ▶ La richiesta di ruralità è retroattiva se presentata nel termine previsto dal D.L. 70/2011, art. 3, c. 14-bis, D.L. 201/2011 (30/09/2012) – art. 2, c. 5, D.L. 102/2013
- ▶ *Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l'orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme. Cassazione 26505/2017*

GIURISPRUDENZA SUI FABBRICATI RURALI

▶ Fabbricati rurali

- ▶ Sono rurali solo i fabbricati iscritti in catasto nella categoria D/10 o aventi l'annotazione dell'avvenuta presentazione della domanda, la quale ha effetto retroattivo solo se presentata entro il termine di legge (*Cassazione, sentenza 5769/2018*)

RECENTI PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA

▶ Dichiarazione IMU-ICI

- ▶ L'omessa presentazione della dichiarazione non cessa i suoi effetti il primo anno, ma prosegue anche negli anni successivi (*Cassazione, sentenza n. 19877/2016*)
- ▶ *Effetti sull'applicazione delle sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione: problema del cumulo giuridico*

RECENTI PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA

▶ Esenzione per enti pubblici (ICI-IMU)

- ▶ L'esenzione di cui all'art. 7, c. 1, let. a, del D.Lgs 507/1992 spetta solo per gli immobili posseduti da enti pubblici destinati esclusivamente e direttamente allo svolgimento di compiti istituzionali
 - ▶ L'immobile è però destinato a compiti istituzionali non solo quando sono esercitate le attività proprie **ma anche quando sono svolte le necessarie attività preparatorie** (ottenimento di permessi, concessioni, indizione di gare, ecc.)

Cassazione, sentenza n. 27086 del 28/12/2016

RECENTI PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA

▶ Esenzione per enti pubblici (ICI-IMU)

- ▶ E' esente da ICI ai sensi dell'art. 7, c. 1, let. A, del D.Lgs 504/1992 un'area edificabile utilizzata dall'Università per realizzare un polo ospedaliero-universitario

▶La **destinazione del bene** deve intendersi l'uso concretamente possibile in relazione alla natura del bene: l'area edificabile che sia impegnata ed effettivamente assoggettata ai passaggi burocratici e materiali indispensabili per l'edificazione di locali universitari è area che rientra tra gli immobili agevolati

▶Diverso è se l'area non è impegnata con atti amministrativi inequivoci e tempestivi al fine protetto o addirittura fosse trattenuta per fini speculativi

▶L'utilizzo in senso amministrativo e virtuale documentato dalla concessione edilizia attesta tutto quanto la parte può e deve dimostrare, atteso che anche l'espletamento indispensabile delle pratiche burocratiche necessarie per l'edificazione dei locali universitari costituisce utilizzo dell'immobile

Cassazione, sentenza n. 9791 del 19/04/2017

RECENTI PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA

▶ Esenzione per enti pubblici (ICI-IMU)

- ▶ L'esenzione per gli immobili degli enti pubblici compete solo nel caso di utilizzo per compiti istituzionali riferibile **in via diretta ed immediata allo stesso ente proprietario** e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi **anche nell'ipotesi in cui l'ente abbia l'obbligo di mettere a disposizione gli immobili per legge**
 - ▶ NON è esente l'immobile della Provincia destinato a caserma dei vigili del fuoco e a impianto sportivo
 - ▶ La Provincia non può invocare l'esenzione di cui alla lettera i, perché non è soggetto passivo IRES (in senso contrario il MEF)

Cassazione, sentenza n. 16797/2017

RECENTI PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA

▶ Esenzione per enti pubblici (ICI-IMU)

- ▶ Non spetta l'esenzione ad un immobile del Ministero della difesa non utilizzato direttamente per le finalità istituzionali ma come alloggio per il personale di servizio, in quanto non vi è un diretto collegamento con le finalità istituzionali dell'ente (in quanto posti all'esterno e utilizzati anche per ricavarne un'utilità economica)
 - ▶ *Cassazione, sentenza n. 26453/2017*

RECENTI PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA

▶ Imu e contratto preliminare

- ▶ La stipulazione del **contratto preliminare di compravendita** non è idonea a determinare effetti reali e quindi non muta la soggettività passiva Ici (e IMU)
- ▶ **Contratto preliminare a effetti anticipati:** le parti si impegnano a stipulare un futuro contratto di compravendita con immediata disponibilità dell'immobile da parte del promissario acquirente
 - ▶ NON cambia la soggettività passiva, si tratta sempre di un preliminare con annesso un contratto di comodato
 - ▶ Il promissario acquirente è un detentore e non un possessore

Cassazione, sentenza n. 14119/2017

IL DIRITTO DI ABITAZIONE

IL DIRITTO DEL CONIUGE SUPERSTITE

- ▶ *Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni” (Art. 540 c.c.)*
- ▶ Il diritto di abitazione
 - ▶ *Nasce automaticamente con l’apertura della successione*
 - ▶ *Grava sulla casa di abitazione dei coniugi al momento del decesso*
 - ▶ *Anche nel caso in cui il coniuge sia stato prima ricoverato in casa di riposo*
 - ▶ *Presuppone che l’abitazione sia di proprietà del coniuge defunto o sia in comproprietà (grava quindi solo sulla quota del defunto)*

IL DIRITTO DI ABITAZIONE

- ▶ *Spetta solo al coniuge non separato – non spetta ai conviventi*
- ▶ *E' un diritto reale, gli altri eredi diventano nudi proprietari*
- ▶ *Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze civilistiche*
- ▶ *Comporta la soggettività passiva ai fini IMU e TASI*
- ▶ *Diritto di abitazione su una casa posseduta dal de cuius in comproprietà con i terzi*
 - ▶ *1° tesi: il diritto di abitazione NON nasce, sorge solo in caso di abitazione in comproprietà tra coniugi (Cass. 6691/2000)*
 - ▶ *2° tesi: il diritto di abitazione NON può riguardare la quota di un estraneo, però il coniuge ha diritto alla liquidazione del valore monetario del suo diritto (Cass. 14594/2004)*
 - *Se l'immobile è divisibile il giudice potrebbe assegnare una porzione al coniuge*

IL DIRITTO DI ABITAZIONE

- ▶ *Se l'immobile non è divisibile il giudice potrebbe assegnare l'immobile ad uno dei comproprietari, facendo liquidare il diritto in favore del titolare del diritto di abitazione*
- ▶ *Non si perde:*
 - ▶ *Nel caso di cambio di residenza o dimora (in tale senso anche sentenza CTP Reggio Emilia n. 103/2 del 7/4/2017)*
 - ▶ *Nel caso di nuovo matrimonio*
- ▶ *Occorre una rinuncia espressa, con forma scritta ad substantiam*

IL DIRITTO DI ABITAZIONE

IL DIRITTO ACQUISITO PER ATTO TRA VIVI

- ▶ *Il diritto di abitazione si acquisisce per atti pubblico o per scrittura privata*
- ▶ **Obbligo di trascrizione**
 - ▶ *I contratti che riguardano il diritto di abitazione devono essere trascritti per essere efficaci verso i terzi (art. 2644 c.c)*
- ▶ **Obbligo di trascrizione ai fini IMU?**
 - ▶ *1° tesi: è sufficiente la scrittura privata NON trascritta (con data certa derivante dalla registrazione o dal timbro postale), poiché la trascrizione serve solo per rendere l'atto opponibile ai terzi al fine di risolvere il conflitto tra chi vanta diritti sull'immobile*
 - ▶ *2° tesi: la trascrizione è necessaria per evitare l'incertezza sulla titolarità di un diritto su di un bene immobile – anche la PA può essere un terzo (Cass. 2402/2000)*

IL DIRITTO DI ABITAZIONE

IL DIRITTO ACQUISITO PER ATTO TRA VIVI

- ▶ Per la Corte di cassazione l'atto è idoneo a trasferire il diritto di proprietà, anche se non si tratta di un atto pubblico ma di una semplice scrittura privata, la data di stipula del rogito notarile non rileva in quanto il trasferimento della proprietà deve essere fatto risalire alla data in cui le parti hanno sottoscritto l'accordo per il trasferimento del bene
- ▶ La forma scritta «ad substantiam» può consistere anche in una scrittura privata non registrata (per la registrazione occorre l'atto pubblico o la scrittura autenticata)

(sentenza n. 14119/2017)

UNIONI CIVILI E CONVIVENTI DI FATTO

(Art. 1, c. 2, L. 76/2016)

▶ **UNIONE CIVILE:** due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

(Art. 1, cc. 11-12, L. 76/2016)

▶ Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

▶ Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e **fissano la residenza comune**; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

UNIONI CIVILI E CONVIVENTI DI FATTO

(Art. 1, c. 20, L. 76/2016)

▶Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, **le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.** La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

UNIONI CIVILI E CONVIVENTI DI FATTO

- ▶ **Applicazione del diritto di abitazione in favore del componente dell'unione civile superstite**: Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal **capo X del titolo I**, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV **del libro secondo del codice civile**.
 - ▶ Art. 540 cc sul diritto di abitazione del coniuge superstite **contenuto nel capo X, titolo I del libro secondo del c.c.**
- ▶ **Applicazione delle norme sul «coniuge assegnatario» in caso di cessazione dell'unione civile**
 - ▶ L'art. 13, c, 2, del D.L. 201/2011 fa riferimento «ai coniugi» e quindi, in base alla norma del comma 20 dell'art. 1 della L. 76/2016 dovrebbe applicarsi anche alla cessazione dell'unione civile

UNIONI CIVILI E CONVIVENTI DI FATTO

(Art. 1, c. 36-37, L. 76/2016)

▶ **CONVIVENZA DI FATTO**: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

▶ Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza **si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica** di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

▶ **Famiglia anagrafica** (art. 4 DPR 223/1989): Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola

▶ Dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova famiglia (art. 13, c. 1, let b)

UNIONI CIVILI E CONVIVENTI DI FATTO

- ▶ **Applicazione del diritto di abitazione in favore del componente della convivenza di fatto superstite?**
- ▶ Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite **ha diritto di continuare ad abitare nella stessa** per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (art. 1, c. 42, L. 76/2016)
- ▶ Tale diritto viene meno caso in cui il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
 - ▶ Diritto reale o personale di godimento? - DUBBI
 - ▶ Coincidenza con il diritto di abitazione ex art. 540 cc?

UNIONI CIVILI E CONVIVENTI DI FATTO

- ▶ Applicazione delle norme sul «coniuge assegnatario» in caso di cessazione della convivenza di fatto?
 - ▶ Non si rinviene nella norma il richiamo alle disposizioni di legge che parlano di coniugi e, quindi, all'art. 13, c, 2, del D.L. 201/2011
 - ▶ NON APPLICABILE

LA LOCAZIONE FINANZIARIA

- ▶ **IMU:** Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto (*art. 9, c. 1, D.Lgs 23/2011*)
 - ▶ *Durata del contratto secondo le norme civilistiche: in base alle regole ordinarie è la data che va dalla stipula fino a quella di scadenza, risoluzione, recesso o annullamento*
 - ▶ *Durata del contratto per il DM 30/10/2012: la soggettività passiva del locatario cessa con la riconsegna del bene*
- ▶ *Obbligo dichiarativo: grava sul locatario e sul locatore sia nel caso di stipula che in quello di cessazione del contratto*

LA LOCAZIONE FINANZIARIA

- ▶ **La soggettività passiva in caso di risoluzione o scadenza del contratto senza riconsegna del bene**
- ▶ **Le tesi contrapposte**
 - ▶ **Società di leasing**
 - Gli effetti della norma permangono fino all'effettiva riconsegna del bene. Rilievo all'effettiva disponibilità del bene
 - La norma della TASI è una disposizione che ha valenza interpretativa
 - Richiamo al DM 30/10/2012 che stabilisce la fine della soggettività passiva del locatario con la riconsegna del bene
 - Si devono applicare le regole civilistiche sulla locazione, in base alle quali in caso di mancata riconsegna del bene il locatore ha diritto a percepire un'indennità (che parte della giurisprudenza equipara alla continuazione del rapporto contrattuale)

LA LOCAZIONE FINANZIARIA

- ▶ **La soggettività passiva in caso di risoluzione o scadenza del contratto senza riconsegna del bene**
- ▶ **Le tesi contrapposte**
 - ▶ **Enti locali**
 - La norma applicabile è l'art. 1526 cc, in materia di vendita con riserva di proprietà: con la risoluzione del contratto il venditore deve restituire le rate percepite, in caso di inadempimento del locatario, ed ha diritto solo al risarcimento del danno ed all'indennità per il periodo di occupazione in vigenza del contratto
 - Non trova applicazione la norma sulla mora del debitore, come se fosse una locazione (prosecuzione del contratto; il debitore deve pagare i canoni per il periodo di occupazione senza titolo)
 - La causa del contratto di leasing è il finanziamento e non la semplice locazione del bene

LA LOCAZIONE FINANZIARIA

- ▶ **La soggettività passiva in caso di risoluzione o scadenza del contratto senza riconsegna del bene**
- ▶ **Le tesi contrapposte**
 - ▶ **Enti locali**
 - La norma della TASI non è interpretativa
 - La norma del comma 703 della L. 147/2013 stabilisce che restano ferme le norme di disciplina dell'IMU anche nella IUC
 - Le istruzioni del DM 30/10/2012 non possono modificare la soggettività passiva sancita dalla legge
 - La norma non tiene conto dell'effettiva disponibilità del bene, tanto che riguarda anche i fabbricati da costruire e quelli in corso di costruzione che non possono essere detenuti

LA LOCAZIONE FINANZIARIA

▶ Il fallimento del locatario

- Art. 72-72-quater LF: il contratto di leasing con il fallimento resta sospeso ed il curatore deve decidere se proseguire o meno nel contratto
- Se non decide la società di leasing può far fissare dal giudice un termine di 60 gg entro cui deve decidere
 - ▶ In caso di silenzio il contratto è risolto
- Nel caso di **mancata prosecuzione** nel contratto
 - ▶ La soggettività passiva passa in capo al locatore dalla data del fallimento
- In caso di **prosecuzione del contratto**
 - ▶ Soggetto passivo è la procedura fallimentare

LA LOCAZIONE FINANZIARIA

▶ IMU

▶ Alcune sentenze di merito

▶CTP Perugia 207/2015-CTP Como, sentenza n. 146/2016 – CTP Modena 327/2017 – CTR Trieste n. 305/2016-CTP Bergamo 390/2015- CTP Milano n. 4187/2017-CTP Modena 327/2017- CTP Rimini n. 346/2017 – CTR Milano 1599/16-1343/2016-CTP Pesaro 247-248-274/2018-CTR Milano 1194/2018: nel caso di risoluzione del contratto la soggettività passiva si trasferisce con la cessazione del contratto

▶CTP Pavia, sentenza n. 180/2016 – CTP Terni, sentenza n. 274/2016: nel caso di risoluzione del contratto la soggettività passiva si trasferisce con la riconsegna del bene

➤Viene dato rilievo al principio del possesso

LA LOCAZIONE FINANZIARIA

- ▶ **TASI:** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il **periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.** (*art. 1, c. 672, L. 147/2013*)
 - ▶ *Criterio diverso da quello dell'IMU*
- ▶ *Obbligo dichiarativo: grava sul locatario e sul locatore sia nel caso di stipula che in quello di cessazione del contratto*

LA LOCAZIONE FINANZIARIA

- ▶ **Immobili di categoria catastale D NON iscritti in catasto:** l'imposta è dovuta sulla base del valore contabile e il locatore è tenuto a comunicare i dati tempestivamente al locatario (art. 5, c. 4, D.Lgs 504/1992)

IL CONCESSIONARIO DI BENI DEMANIALI

- ▶ **IMU:** Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario (art. 9, c.1, D.Lgs 23/2011)
- ▶ **TASI:** Soggetto passivo è il proprietario, poiché non vi è una norma derogatoria come nell'IMU
 - ▶ Solo se la concessione prevede un diritto ad edificare (diritto di superficie), il soggetto passivo è il concessionario (ANCI Emilia – Romagna, circ. N. 118/2014)

IL CONCESSIONARIO DI BENI DEMANIALI

- ▶ Oggetto della concessione:
 - ▶ Aree demaniali:
 - ▶ Se sono **aree edificabili** imposta dovuta sul valore venale
 - ▶ Se sono **fabbricati o aree strutture da accatastare**, l'imposta è dovuta sulla rendita dell'unità immobiliare (es: posti barca, pontili, aree portuali, stabilimenti balneari, cat. D12)
 - ▶ Se i **fabbricati o le aree non sono accatastate** l'imposta è dovuta sul valore contabile / rendita presunta
 - ▶ Se si tratta di aree non fabbricabili e non accatastabili (no ICI per MEF RM 1/2003)
 - ▶ La sub-concessione: soggetto passivo è il sub-concessionario

CONSORZI DI BONIFICA

- ▶ I Consorzi di bonifica sono soggetti passivi dell'ICI (e dell'IMU) in quanto non sono meri detentori dei beni a loro affidati, ma concessionari ex lege degli impianti affidati e non meri addetti alla manutenzione
- ▶ I Consorzi sono concessionari a titolo gratuito dei beni, incaricati della esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere a loro affidate
- ▶ Ne è prova anche il diritto del consorzio di pretendere il contributo quale onere reale gravante sui fondi dei contribuenti

Cassazione, ordinanza n. 22482/2017, sentenza n. 22904/2014, sentenza n. 23833/2017

IL FALLIMENTO

Crediti IMU-TASI maturati DOPO la sentenza dichiarativa del fallimento (o del decreto di liquidazione coatta)

▶ **IMU:** il curatore fallimentare (e il commissario liquidatore nella liquidazione coatta) sono tenuti a versare l'intera imposta dovuta per gli immobili inclusi nel fallimento per tutta la durata della procedura fallimentare, entro 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (*art. 10, c. 6, D.Lgs 504/1992*)

▶ *Regola valida per il fallimento e per la liquidazione coatta amministrativa, ma non anche per il concordato preventivo*

▶ **TASI:** non è richiamata la regola precedente, pertanto il curatore (il commissario) è tenuto al versamento dell'IMU del periodo fallimentare con le regole ordinarie (*MEF risposta a Telefisco del Gennaio 2016*)

IL FALLIMENTO

- ▶ **Crediti ante sentenza dichiarativa del fallimento: necessità di presentare la domanda di insinuazione al passivo fallimentare**
 - ▶ **Tempestiva:** fino ai 30 giorni precedenti l'udienza di verifica dei crediti (art. 93 L.F.)
 - Presentata nella forma del ricorso, ma senza bisogno di un legale
 - Secondo la Cassazione (sent. 24665/2009), il termine è soggetto alla sospensione feriale dei termini
 - ▶ **Tardiva:** entro dodici mesi dal deposito dello decreto di esecutività dello stato passivo
 - I creditori ammessi concorrono al riparto dell'attivo effettuato dopo la loro ammissione, salvo che per il recupero della quota spettante in caso di privilegio, se dimostrano che il ritardo non è dovuto a loro colpa
 - ▶ **Ultra- tardiva:** oltre il termine delle insinuazioni tardive, fino a quando non sono terminati tutti i riparti dell'attivo, se si dimostra che il ritardo è dovuto a causa non imputabile al creditore
 - È stato ritenuto tale la mancata ricezione o spedizione dell'avviso del fallimento del curatore (art. 92 LF)

IL FALLIMENTO

- ▶ **Crediti ante sentenza dichiarativa del fallimento:**
 - ▶ Per il riconoscimento del credito non è necessaria l'iscrizione a ruolo (o altro titolo esecutivo)
 - ▶ **Categoria dei crediti**
 - **I crediti per i tributi comunali sono privilegiati** (art. 13, c. 13, D.L.201/2011)
 - *Il Privilegio generale mobiliare dei tributi inclusi nella legge per la finanza locale deve intendersi in favore di tutti i tributi comunali e provinciali (art. 2752 cc) – n. d'ordine 20 (art. 2778 cod. civ)*
 - Analogamente per TIA (Cass. Sentenza n. 2323/2012), TARES e TARSU

IL FALLIMENTO

► Crediti ante sentenza dichiarativa del fallimento:

- Il privilegio generale sui beni mobili riguarda:
 - *Tributo*
 - *Interessi (art. 54-55 LF, art. 2749 cc)*
 - In **privilegio** quelli maturati nell'anno in corso alla dichiarazione di fallimento e nell'anno precedente
 - In **chirografo** quelli maturati prima dell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento
 - Continuano a maturare dopo la dichiarazione di fallimento fino al pagamento del credito (trattandosi di privilegio generale sui mobili), **al tasso legale**
- Sanzioni e spese sempre in chirografo
 - La legge non estende il privilegio
- L'accertamento fiscale avente ad oggetto presupposti sorti prima della dichiarazione del fallimento è inefficace nella procedura fallimentare solo se l'atto di accertamento non è stato notificato al curatore (Cassazione, sentenza n. 25689/2015)

IL FALLIMENTO

- ▶ **Crediti post sentenza dichiarativa del fallimento:**
 - Sono debiti della procedura
 - Non è necessaria la notifica dell'avviso di accertamento
 - IMU: da pagare per tutto il periodo entro 3 mesi dal decreto
 - TASI: da pagare alle scadenze ordinarie

IL FALLIMENTO

► La notifica degli atti nel fallimento

- La notifica degli atti/avvisi di accertamento riferiti al periodo precedente il fallimento va effettuata
 - Al curatore fallimentare (per gli effetti nei confronti della procedura)
 - Nei confronti del fallito (o del suo rappresentante legale)
 - Il fallito pur essendo sprossessato del suo patrimonio ne rimane titolare e può esercitare il diritto di difesa se ne ha interesse
 - Una volta chiuso il fallimento i creditori riacquistano la capacità di agire verso il fallito per il soddisfacimento dei crediti insoddisfatti (salvo esdebitazione)

IL CONCORDATO PREVENTIVO

- ▶ Fasi del concordato
 - ▶ Domanda di ammissione presentata dal debitore (art. 161 LF)
 - Presupposti: stato di crisi e insolvenza
 - Corredata: da un piano per superare la crisi o l'insolvenza
 - ▶ Ammissione o meno alla procedura con decreto del tribunale
 - Ammissione: individuazione giudice delegato, nomina del commissario giudiziale, convocazione dei creditori (entro 30 gg), ordine di deposito al debitore del 50% delle somme necessarie per le spese della procedura (o minor somma stabilita dal giudice) (art. 166 LF)

IL CONCORDATO PREVENTIVO

▶ Fasi del concordato

- ▶ Convocazione dei creditori da parte del Commissario giudiziale, sulla base delle scritture contabili
- ▶ Adunanza dei creditori (art. 175 LF)
- ▶ Voto del concordato
 - Non sono ammessi al voto i creditori assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, quando la proposta di concordato ne garantisca l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino alla garanzia
 - Se la proposta di concordato non ne garantisce l'integrale soddisfazione, sono ammessi al voto per la parte del credito non garantita
 - *Il voto è esercitabile in udienza direttamente o prima a mezzo posta o telefax, ovvero entro i 20 gg successivi*

IL CONCORDATO PREVENTIVO

- ▶ Fasi del concordato
 - ▶ Verbale relativo alla votazione del concordato
 - *Approvato se*
 - *Voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto*
 - *Se sono previste più classi di creditori, se vi è la maggioranza dei voti favorevoli nella maggioranza delle classi*
 - ▶ Omologazione del concordato con decreto del tribunale
 - Il debitore, il commissario e i creditori dissenzienti possono costituirsi 10 gg prima dell'udienza
 - Deve avvenire entro 9 mesi dal ricorso, prorogabili fino a 60 gg
 - ▶ In caso di mancata omologazione possibile dichiarazione di fallimento

IL CONCORDATO PREVENTIVO

- ▶ Data a cui fare riferimento per i crediti da richiedere nel concordato preventivo:
 - ▶ *Presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo*
- ▶ Crediti IMU-TASI e soggettività passiva
 - ▶ *Crediti maturati fino alla data di presentazione della domanda di concordato: da richiedere per l'ammissione alla procedura*
 - ▶ *IMU e TASI maturata dopo la data di presentazione della domanda di concordato*
 - *Dovute dalla procedura alle scadenze ordinarie*
 - *Avviso di accertamento relativo a periodi ante concordato da notificarsi al legale rappresentante della società e non al commissario giudiziale (Cass. Sentenze n. 21860/10 -13340/09)*

PIGNORAMENTO

- ▶ *L'Imu e la tasi sono dovute dal possessore anche nel caso di pignoramento, in quanto il trasferimento della soggettività passiva si verifica solo a decorrere dall'**emissione del decreto di trasferimento** (Cass, ordinanza n. 5737/2013)*
 - ▶ *Solo il decreto trasferisce il possesso e quindi la soggettività passiva*
 - ▶ *Il custode giudiziale non è soggetto passivo, ma è il debitore esecutato che resta tale*

SEQUESTRO

- ▶ *Nel caso di misure di sequestro e confisca non definitiva attuate in seguito alle norme antimafia (D.Lgs 159/2011), durante la loro vigenza e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, **è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi** dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi (art. 51 D.Lgs 159/2011 – introdotto dal 01/01/2014 dall’art. 32 D.Lgs 175/2014)*
 - ▶ *IMU e TASI sospese per tutta la durata del sequestro (dal 01/01/2014)*
 - ▶ *Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 era prevista la esenzione*

SEQUESTRO

- ▶ *Se il bene torna nella disponibilità del proprietario, è tenuto al versamento dei tributi sospesi per tutto il periodo dell'amministrazione giudiziaria*
- ▶ *Prima del 2013: si riteneva che il tributo fosse dovuto comunque dal proprietario, salvo che il giudice non avesse attribuito al custode giudiziario l'obbligo di provvedere al versamento dei tributi (interrogazione Camera dei deputati del 4/7/2012)*
- ▶ *Nel caso di sequestro o confisca è soggetto passivo sempre il proprietario (Cass. 22216/2015-14678/2016-13064/2017)*

OCCUPAZIONE E REQUISIZIONE D'URGENZA

- *Nel caso di un terreno sottoposto a procedura di **occupazione di urgenza** resta soggetto passivo IMU/TASI il proprietario del bene, fino a quando non si verifica lo spossessamento del bene (Cass, sentenza n. 21158/2016)*
- Distinzioni giurisprudenziali
 - Occupazione d'urgenza che **non priva** del possesso del bene: soggetto passivo il proprietario fino al decreto di esproprio (Cass. sentenze n. 4753/2010-19041/2016)
 - Occupazione d'urgenza che **priva del possesso del bene**, per effetto di dell'irreversibile trasformazione dell'area da parte della PA: il proprietario cessa di essere soggetto passivo anche prima del decreto di esproprio
(Cass. sentenze n. 5626/2015-20796/2016)

REQUISIZIONE TEMPORANEA

- *Resta soggetto passivo il proprietario perché attribuisce al beneficiario solo la detenzione e non priva il proprietario del possesso del bene (Cass. 21160/2016)*

SUCCESSIONE

- ▶ Atti relativi al periodo precedente il decesso
 - ▶ Notifica da eseguirsi agli **eredi**
 - ▶ Se gli eredi hanno comunicato almeno 30 giorni prima le loro generalità ed il loro domicilio
 - ▶ Notifica atto a tutti gli eredi al loro domicilio
 - ▶ Se gli eredi NON hanno presentato la comunicazione
 - ▶ Notifica atto intestato al de cuius indirizzato impersonalmente agli eredi e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto (art. 65 D.P.R. 600/1973)
 - ▶ La notifica NON può farsi ai **chiamati all'eredità** che non sono ancora eredi
 - ▶ In mancanza di eredi: notifica da fare al curatore dell'eredità giacente

SUCCESSIONE

- ▶ Nel caso di decesso del contribuente per i tributi i cui presupposti sono sorti prima del decesso sono responsabili **gli eredi**

- ▶ **Tesi sulla natura della responsabilità**

Responsabilità solidale

- Art. 65 DPR 600/73: *responsabilità solidale degli eredi per i debiti tributari del de cuius*

Responsabilità pro-quota

- Art. 752 cc: *I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie*
- art.1295 c.c. “*Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote*”
- art.754 c.c. “*Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria*”

SUCCESSIONE

▶ Per la Corte di Cassazione, sentenze n. 22428-22426/2014 la responsabilità degli eredi è **pro-quota**

➤ La disposizione dell'art. 65 del DPR 600/1973 si applica SOLO alle imposte dirette e non agli altri tributi, salvo che non sia espressamente previsto

Responsabilità dell'erede pro-quota

➤ *Ogni erede risponde per la sua quota di possesso*

➤ *Il creditore deve rivolgere la sua pretesa a tutti gli eredi, ciascuno per la sua quota*

➤ *In caso di inadempimento di un erede gli altri non sono responsabili*

➤ In ogni caso se l'erede ha accettato con il **beneficio dell'inventario** è responsabile SOLO nei limiti dell'attivo ereditario che ha ricevuto e NON anche con i suoi beni personali

➤ Se l'erede accetta invece in forma **pura e semplice** è responsabile dei debiti ereditari anche con il suo patrimonio

➤ L'accettazione dell'eredità (tacita o espressa) fa retroagire la qualifica di erede dal momento dell'apertura della successione

SUCCESSIONE

▶ CHIAMATI ALL'EREDITA'

- ▶ Il chiamato può ACCETTARE o RINUNCIARE all'eredità
- ▶ Se il chiamato NON accetta l'eredità NON è mai responsabile dei debiti ereditari
- ▶ Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni (art. 480 cc)
- ▶ Chiunque vi abbia interesse può chiedere al Tribunale la fissazione di un termine entro cui il chiamato deve accettare (art. 481 cc)
 - Possibile solo se il chiamato NON è in possesso dei beni ereditari
 - Il giudice fissa un termine entro cui il chiamato deve accettare o rinunciare
 - Se il chiamato non accetta entro il termine DECADE dal diritto
 - Serve per porre fine all'incertezza sull'eredità

SUCCESSIONE

▶ CHIAMATI ALL'EREDITA'

▶ ACCETTAZIONE DELL'EREDITA': prescrizione del diritto

➤ Chiamato **NON in possesso** dei beni ereditari: il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni

➤ Chiamato **in possesso dei beni ereditari**. Deve

➤ Redigere l'inventario entro 3 mesi dall'apertura della successione. **Se non lo fa diviene erede puro e semplice**

➤ Accettare entro 40 giorni dalla redazione dell'inventario. Trascorso il termine diviene **erede puro e semplice**

➤ L'ACCETTAZIONE RETROAGISCE AL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE

▶ FORME DI ACCETTAZIONE

➤ **ACCETTAZIONE ESPRESSA**: con atto pubblico o scrittura privata

➤ **ACCETTAZIONE TACITA**

SUCCESSIONE

▶ CHIAMATI ALL'EREDITA'

▶ ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'

➤ **ACCETTAZIONE TACITA:** COMPIMENTO DI ATTI CHE DIMOSTRANO LA VOLONTA' DI ACCETTARE L'EREDITA'

- *Riscossione canoni di locazione di beni ereditari*
- *Pagamento transattivo di debiti del de cuius*
- *Atti di disposizione dei beni ereditari*
- *Ricorso in comm. Tributaria avverso avviso di accertamento imposta di successione o avviso di accertamento nel merito*
- *Azioni giudiziali per la riscossione di un credito del de cuius*

➤ **Voltura catastale dell'immobile**

NON INDICANO ACCETTAZIONE

- *Il pagamento di un debito del de cuius con denaro proprio*
- *Il possesso dei beni ereditari*
- **La presentazione della dichiarazione di successione** (sono obbligati per legge anche i chiamati)

SUCCESSIONE

▶ CHIAMATI ALL'EREDITA'

▶ RINUNCIA TARDIVA ALL'EREDITA'

➤ Il chiamato che rinuncia all'eredità anche tardivamente non può essere chiamato a rispondere dei debiti del defunto

➤ **La presentazione della denuncia di successione non implica l'assunzione della qualità di erede**

➤ Nel caso in cui il chiamato abbia ricevuto la notifica di atti tributari può sempre rinunciare all'eredità, salvo che il fisco non dimostri che lo stesso abbia posto in essere atti concreti da cui possa desumersi l'accettazione implicita

Cassazione, sentenza n. 8053/2017

SUCCESSIONE

▶ CHIAMATI ALL'EREDITA'

▶ POTERI PRIMA DELL'ACCETTAZIONE (art. 460 cc)

- atti conservativi e atti di amministrazione temporanea dei beni ereditari
- può farsi autorizzare dal tribunale a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione comporta grave dispendio
- azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza, peraltro, necessità di materiale apprensione
- Il chiamato non può compiere gli atti predetti quando si è provveduto alla nomina di un curatore ex art.528 c.c.

SUCCESSIONE

▶ EREDITA' GIACENTE (art. 528 e seg. cc)

- ▶ Nomina da parte del tribunale di un curatore su richiesta di chi vi abbia interesse o anche d'ufficio, nel caso di
 - Mancata accettazione dell'eredità
 - I chiamati non siano in possesso dei beni ereditari
- ▶ Il chiamato non può più esercitare i poteri che aveva in precedenza
- ▶ Il curatore deve occuparsi dell'amministrazione dei beni, **tra cui il pagamento dei debiti ereditari** (nei limiti dell'attivo ereditario)
- ▶ NON è soggetto passivo dei tributi locali, ma soltanto un amministratore che si deve preoccupare del pagamento dei debiti tributari del soggetto che sarà erede

TRUST

- ▶ Negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente, “settlor”, e gestore, “trustee”. Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al **trust** e designa un gestore che li amministra nell’interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione del **trust** o in un momento successivo.
 - ▶ *TRUST TRASPARENTE: quando è individuato il beneficiario dei redditi del trust*
 - ▶ *TRUST OPACO: quanto non è individuato il beneficiario dei redditi (ai fini delle imposte dirette è soggetto passivo il trust)*
- ▶ Il trust è soggetto passivo IMU poiché è titolare degli immobili
 - ▶ Non ha diritto alle agevolazioni per l’abitazione principale
 - ▶ Nessuna esenzione ai sensi della lettera i dell’art. 7 D.Lgs 504/92 anche se il trust ha finalità di amministrare il patrimonio di incapaci

TRUST

- ▶ Per la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza n. 493-490/2017 nel caso di trust soggetto passivo è il *trustee* poiché le norme in materia di imposte dirette, che attribuiscono rilevanza giuridica al trust non sono applicabili all'ICI

TRUST

- ▶ Agevolazioni IMU per i trust costituiti in favore di soggetti disabili (*art. 6, comma 8, L. 112/2016*)
- ▶ Possibilità di prevedere
 - ▶ Aliquote ridotte
 - ▶ Franchigie
 - ▶ Esenzioni
- ▶ Per gli immobili o i diritti reali conferiti in Trust o destinati a fondi speciali in favore dei soggetti passivi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
- ▶ Condizioni per le agevolazioni
 - ▶ Il trust o il fondo speciale deve
 - Perseguire come finalita' esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilita' grave, in favore delle quali sono istituiti
 - La finalita' deve espressamente risultare dall'atto costitutivo del trust o nel regolamento del fondo speciale

TRUST

▶ Condizioni per le agevolazioni

▶ inoltre

▶ Il trust o il fondo speciali devono essere costituiti per atto pubblico

▶ l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

▶ l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore

TRUST

▶ Condizioni per le agevolazioni

▶ inoltre

- gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 siano le persone con disabilità grave;
- i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 nella data della morte della persona con disabilità grave;
- l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

IMMOBILI IN DIRITTO DI SUPERFICIE

- Soggetto passivo del tributo il titolare del diritto di superficie
- La soggettività decorre dalla costituzione del diritto
- Non sono ammesse nell'ici (e nell'imu) deroghe convenzionali alla soggettività passiva

Cassazione, sentenza n. 10549/2017

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

- ▶ Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti di pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 87-88 L. 259/2003* le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti
 - non costituiscono unità immobiliari
 - non rilevano nella determinazione della rendita catastale

*infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate

art. 12 D.Lgs 33/2016

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

- ▶ La modifica si applica dal 1° luglio 2016
- ▶ *Dubbi sulla sua retroattività*
- ▶ *Eventuale eliminazione degli effetti della sentenza della Corte di Cassazione n. 24026 del 25/11/2015 che aveva disposto la correttezza dell'accatastamento delle stazioni radio base per la telefonia mobile in categoria D7 e il relativo assoggettamento ad ICI (IMU)*

LE VICENDE DELLA RENDITA CATASTALE

▶ Efficacia della rendita catastale

▶ Art. 74 Legge 342/2000

▶ Efficacia delle rendite attribuite dopo il 01/01/2000 solo dopo la loro rituale notifica

▶ Rendite messe in atti prima del 01/01/2000

➢ Recepite in atti impositivi del Comune: possibilità di recuperare la differenza d'imposta, senza sanzioni ed interessi

➢ Rendite non recepite: possibilità di recepirle negli atti impositivi, recuperando solo la differenza d'imposta per gli anni pregressi. L'atto impositivo costituisce atto di notifica della rendita

LE VICENDE DELLA RENDITA CATASTALE

- ▶ **Efficacia della rendita catastale**
 - ▶ **Attribuzione della rendita catastale richiesta**
 - **Richiesta dal contribuente ante doc.f.a.**: *la rendita notificata ha efficacia retroattiva*
 - L'art. 74 non restringe il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notifica del classamento ma segna il momento a partire dal quale l'amministrazione può richiedere l'applicazione della nuova rendita, senza compressione del potere di accertamento per gli anni precedenti
 - Non va confusa l'efficacia della rendita (che si ha con la notificazione dell'atto) con la sua applicabilità (che va riferita all'epoca della variazione materiale che ha portato alla sua modifica)

LE VICENDE DELLA RENDITA CATASTALE

▶ Efficacia della rendita catastale

▶ Attribuzione della rendita catastale richiesta

➤ successivo inciso “solo a decorrere dalla loro notificazione” indica inequivocabilmente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita una volta notificata ai fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire “sospese”, ovvero suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso;

▶ *Cassazione, sentenze 9203/2007, 25390/2008, 23267/2008, 12029/2009, sezioni unite n. 3160/2011*

➤ *Recupero del tributo senza sanzioni ed interessi (Cass, 10953/2011)*

LE VICENDE DELLA RENDITA CATASTALE

▶ Efficacia della rendita catastale

- ▶ Rendita notificata dopo il 01/01/2000: *recupero retroattivo della differenza d'imposta dalla data di presentazione della richiesta di attribuzione della rendita, senza sanzioni ed interessi (cassazione, sentenza 1098/2018 – ordinanza 28921/2017)*
- ▶ Rendita attribuita dopo il 01/01/2000, ma non notificata: *possibile recuperare la differenza d'imposta solo dopo la notifica della rendita da parte dell'Agenzia delle entrate*
- ▶ Rendita attribuita dopo il 01/01/2000 e notificata insieme all'atto impositivo: *rendita notificabile con l'avviso e impugnabile con questo (cassazione, sentenza 4604/2018)*

LE VICENDE DELLA RENDITA CATASTALE

▶ ***Rettifica della doc.f.a***

▶ *Cassazione, ordinanza n. 28/2008*

- ▶ *Cassazione, sentenza n. 1781* Il termine fissato dall'art. 1, del DM 701/94, ha valenza ORDINATORIA e non perentoria
- ▶ Ammissibilità della rettifica anche dopo il termine di 12 mesi dalla presentazione della rendita proposta

▶ *Cassazione, sentenza n. 17818 del 21/08/2007*

- ▶ RETTIFICA ENTRO 12 MESI: RETROATTIVA (fino alla presentazione della DOCFA)
- ▶ RETTIFICA OLTRE 12 MESI: NON RETROATTIVA
- ▶ Decorrenza ordinaria: dal 1/1 dell'anno successivo alla notifica

▶ *Cassazione, ordinanza n. 22789/2017*

- ▶ La rendita catastale rettificata può consentire il recupero retroattivo dell'imposta purchè ciò avvenga solo dopo la notifica della rendita

LE VICENDE DELLA RENDITA CATASTALE

▶ ***Rettifica della doc.fa***

▶ Nel caso di presentazione della doc.fa il contribuente è tenuto al pagamento del tributo sulla base della rendita proposta anche se non definitiva (Cassazione, sentenza n. 3057/2018)

▶ L'agenzia delle entrate può

➢ Confermare la rendita proposta (non occorre notifica – sentenza Cassazione 3057/2018)

➢ Rettificare la rendita con efficacia retroattiva alla data della presentazione della richiesta, senza applicare sanzioni ed interessi

➢ La rendita proposta che riguarda un bene demaniale in concessione

➢ Sia se confermata

➢ Sia se rettificata

va notificata anche al concessionario oltre che al proprietario se la concessione risulta dagli atti catastali (Cassaz, 807/2018)

LE VICENDE DELLA RENDITA CATASTALE

▶ Efficacia della rendita catastale

• RETTIFICA PER RIESAME

- ▶ Riesame su richiesta del contribuente con cui presenta fatti o circostanze nuovi NON presenti all'atto dell'accatastamento originario

EFFICACIA NON RETROATTIVA DELLA RENDITA RETTIFICATA

- ▶ A decorrere dalla data di notifica della rendita
- ▶ NON si tratta di esercizio della potestà di autotutela

Principi ribaditi dalla Cassazione, sentenza n. 15862/2005

LE VICENDE DELLA RENDITA CATASTALE

▶ Efficacia della rendita catastale

• RETTIFICA PER RIESAME

▶ Nel caso di rettifica da parte dell'Agenzia delle entrate di una rendita catastale per correggere errori di fatto commessi all'atto della presentazione della stessa, la rettifica retroagisce alla data di presentazione della doc.fa

EFFICACIA RETROATTIVA DELLA RENDITA RETTIFICATA

- ▶ Dalla presentazione della doc.fa
- ▶ Esercizio della potestà di autotutela

Cassazione, sentenza n. 4954/2018

LE VICENDE DELLA RENDITA CATASTALE

▶ Efficacia della rendita catastale

▶ *Rettifica per decisione del giudice*

▶ Efficacia retroattiva della rendita stabilita con sentenza passata in giudicato (*Cassazione, sentenza n. 13096 del 01/06/2006*)

• Unica rendita che può considerarsi legittimamente messa in atti

• Principio generale per cui gli effetti del provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda

Principi recepiti dalla Risoluzione dell'Agencia del Territorio n. 1 del 27/03/2007

- *Cassazione, sentenza n. 22943 del 07/12/2004: la decisione nei confronti dell'Agencia del Territorio produce effetti anche per l'ICI*
- EFFETTI SUL TERMINE DI RIMBORSO (art. 1, c. 195, L. 296/2006)

FABBRICATI DI CATEGORIA D

▶ Criterio del valore contabile

(art. 13, comma 3, D.L. 201/2011 – art. 5, c. 3, D.Lgs 504/1992)

▶ Condizioni per l'applicazione

▶ Fabbricati NON iscritti in catasto

➢ Non denunciati e non anche quelli denunciati ma privi di rendita (Cassazione 16792/2017 – SS.UU. 3160/2011)

➢ Invece anche quelli denunciati ma privi di rendita (per le istruzioni alla dichiarazione IMU)

➢ NON anche i fabbricati iscritti con rendita non più coerente (Cassazione, sentenza n. 19738/2010)

▶ Interamente posseduti da imprese

▶ Distintamente contabilizzati

FABBRICATI DI CATEGORIA D

▶ Criterio del valore contabile

(art. 13, comma 3, D.L. 201/2011 – art. 5, c. 3, D.Lgs 504/1992)

▶ Modalità di calcolo

- ▶ Valore determinato all'inizio dell'anno solare o alla data di acquisizione
- ▶ Costo di acquisizione + costi capitalizzati al lordo delle quote di ammortamento
 - ▶ Effetto dei costi capitalizzati: dall'anno successivo a quello di sostenimento
- ▶ Attualizzato annualmente in base ai coefficienti determinati con DM
- ▶ I coefficienti sono da applicare per strati annuali di formazione dei costi contabili
- ▶ Verifica dal registro dei beni ammortizzabili o dalle altre scritture contabili (Cassazione, 7332/2010)

FABBRICATI DI CATEGORIA D

▶ Criterio del valore contabile

(art. 13, comma 3, D.L. 201/2011 – art. 5, c. 3, D.Lgs 504/1992)

▶ Modalità di calcolo

▶ Nel caso di **beni acquisiti in leasing** occorre considerare NON solo il prezzo di riscatto ma anche la somma del prezzo di riscatto e dei canoni di leasing pagati (Cassazione, sentenza 7332/2010)

▶ Nel caso di **beni concessi in leasing**, il proprietario deve comunicare i costi al locatario

▶ Obblighi dichiarativi

▶ Nel caso di costi incrementali, gli stessi hanno effetto dall'anno d'imposta successivo la loro contabilizzazione e la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno ancora successivo

FABBRICATI DI CATEGORIA D

▶ Criterio del valore contabile

(art. 13, comma 3, D.L. 201/2011 – art. 5, c. 3, D.Lgs 504/1992)

▶ Attribuzione della rendita catastale

▶ La norma di legge prevede che l'imposta sia dovuta sulla rendita catastale **a decorrere dall'anno successivo** a quello di attribuzione della rendita stessa

▶ La giurisprudenza della Cassazione (sentenza 3160/2011 e 3666/2011) ritiene che

➢ Fino alla data della richiesta di accatastamento da parte del contribuente il criterio contabile sia un criterio definitivo

➢ Dalla data della richiesta di accatastamento il criterio contabile diviene precario

➢ Il contribuente diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto di pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge;

FABBRICATI DI CATEGORIA D

▶ Criterio del valore contabile

(art. 13, comma 3, D.L. 201/2011 – art. 5, c. 3, D.Lgs 504/1992)

▶ Attribuzione della rendita catastale

▶ Applicazione della rendita catastale con effetto retroattivo fino alla data della presentazione della richiesta di accatastamento

- Recupero del tributo previo accertamento (nei limiti dei termini di decadenza)
- Diritto del contribuente alla riduzione delle somme da pagare o al rimborso (da richiedere nei termini di legge)

FABBRICATI “IMBULLONATI”

(art. 1, c. 21-24, L. 208/2015)

- ▶ Dal 01/01/2016, la rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E è effettuata con stima diretta tenendo conto
 - ▶ Del suolo e delle costruzioni
 - ▶ Degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento
 - ▶ Sono esclusi dalla stima i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo
- ▶ Modificata la previsione dell'art. 1, c. 244, L. 190/2014 che recepiva le previsioni della circ Ag. Territorio n. 6/2012

FABBRICATI “IMBULLONATI”

REGOLE VIGENTI FINO AL 31/12/2015

(art. 1, c. 244, L. 190/2014)

- **Si applicano per la stima diretta della rendita i criteri della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6 del 30/11/2012**
 - *“..tra le componenti oggetto della stima catastale, per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, rilevano, oltre alle strutture edilizie, anche le installazioni connesse od incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi..”*
 - *Principio confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3166 del 18/02/2015*

FABBRICATI “IMBULLONATI”

Istruzioni per l'accatastamento (*circolare n. 2 del 01/02/2016 – Agenzia delle entrate*)

- ▶ Componenti **costitutive** dell'unità immobiliare
 - ▶ Il suolo
 - ▶ le costruzioni
 - ▶ gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità
 - rientrano in tale categoria i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti, che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.

FABBRICATI “IMBULLONATI”

(Circolare Agenzia delle entrate n.2/e del 01/02/2016)

▶ Componenti **escluse**

▶le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo.

*Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che **assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo** e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale.*

FABBRICATI “IMBULLONATI”

(Circolare Agenzia delle entrate n.2/e del 01/02/2016)

- ▶ Componenti **escluse**: esempi
- ▶ **Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche.** Non sono più oggetto di stima le caldaie, le camere di combustione, **le turbine**, le pompe, **i generatori di vapore a recupero, gli alternatori**, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, **gli aerogeneratori** (rotori e navicelle), **gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.**

FABBRICATI “IMBULLONATI”

(Circolare Agenzia delle entrate n.2/e del 01/02/2016)

- ▶ Componenti **escluse**: esempi
- ▶ *Impianti di risalita. Oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine – che fanno specificatamente parte della componente mobile del trasporto – sono, altresì, esclusi dalla stima i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Rimangono, conseguentemente, comprese nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.*

FABBRICATI “IMBULLONATI”

(art. 1, c. 21-24, L. 208/2015)

- ▶ Possibilità di presentare dal 01/01/2016 atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, per adeguarla ai principi del comma 9
- ▶ Rendite proposte presentate
 - ▶ **Entro il 15/06/2016**: effetto delle rendite dal 01/01/2016, in deroga alle previsioni dell’art. 13, c.4, del D.L. 201/2011 (effetto per IMU e TASI)
 - ▶ **Oltre il 15/06/2016**: effetto fiscale dal 1° gennaio dell’anno successivo (art. 13, c. 4, D.L. 201/2011)

FABBRICATI “IMBULLONATI”

- ▶ Disposizioni valide solo per il futuro e non per il periodo fino al 31/12/2015
 - ▶ *“Restano salve le disposizioni previgenti per le stime delle unità immobiliari urbane di cui trattasi, riferibili a date antecedenti al 1° gennaio 2016” (Agenzia delle entrate circolare n. 2/e/2016)*
- ▶ Istituita nuova tipologia di docfa *“Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”*,
- ▶ Istituita nuova causale in visura catastale: *“Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”*.

FABBRICATI “IMBULLONATI”

▶ Minor gettito IMU/TASI

▶IMU: quota di imposta eccedente l'aliquota del 7,6 per mille

▶TASI: aliquota stabilita dal comune

▶Stimato in € 155 mln

➢Per lo Stato è di € 375 mln, determinato ipotizzando che il valore dei macchinari esclusi sia circa il 18% della rendita dei fabbricati da D1 a D7

▶Contributo compensativo per il minor gettito dal 2016

▶2016: ripartito con DM da adottare entro il 31/10/2016, sulla base dei dati sulle rendite proposte e su quelle vigenti in catasto al 01/01/2016 riferiti agli atti di aggiornamento catastale presentati entro il 15/06/2016, comunicati dall'agenzia delle entrate entro il 30/09/2016

▶2017 e seguenti: sulla base di un DM da emanarsi entro il 30/06/2017, tenuto conto dei dati sugli accatastamenti presentati nel corso del 2016

Formazione IFEL
per i Comuni

**Questioni rilevanti per
la TARI**



ASPETTI DI RILIEVO PER L'ANNO 2019

Piano finanziario

- **Determinazione dei costi del servizio**
 - Rilevanza dei fabbisogni standard 2019
 - Corretta determinazione dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti
 - Analisi delle perdite TIA-TARES e TARI anni precedenti
 - La copertura dei disavanzi degli anni precedenti: limiti
 - Incidenza delle riduzioni / esenzioni dal tributo
- **La corretta costruzione del piano finanziario**
 - Il contenuto del piano finanziario alla luce della più recente giurisprudenza
 - La corretta motivazione del piano finanziario
 - La corretta attività di controllo del piano finanziario e la determinazione dei costi comunali

ASPETTI DI RILIEVO PER L'ANNO 2019

Superficie tassabile

- Conferma del criterio della superficie calpestabile (mancata emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per il passaggio alla superficie catastale) – *da verificare entro il 31/12/2018*

Determinazione dei costi del servizio

- Determinazione delle tariffe sulla base dei costi del piano finanziario (anno n-1)
- Possibilità di considerare i costi previsionali in caso di eventuali scostamenti già noti (nuovi servizi, aumento delle tariffe di smaltimento, ecc.)
- In mancanza dei costi definitivi dell'anno *n-1* occorre tenere conto del preconsuntivo 2018
- Determinazione del fondo svalutazione crediti e rapporto con il fondo crediti di dubbia esigibilità
- Effetti della variazione dei costi del servizio nel corso dell'anno

ASPETTI DI RILIEVO PER L'ANNO 2019

Scelta del tipo di prelievo

- **La scelta tra la TARI e la tariffa corrispettiva**
 - Verifica delle condizioni normative per l'applicazione della tariffa corrispettiva
 - Le nuove regole per la misurazione puntuale dei rifiuti e per la determinazione della tariffa introdotte dal D.M. 20/04/2017
 - Impostazione del regolamento e criteri di calcolo delle tariffe per l'adozione della tariffa corrispettiva
 - Analisi delle problematiche connesse alla tariffa
 - Natura giuridica (tributo? Entrata extratributaria?) – *Corte di Cassazione sentenza n. 16332/2018 del 21/06/2018*
 - Riscossione e accertamento: competenze
 - Adozione della TARI-puntuale?

ASPETTI DI RILIEVO PER L'ANNO 2019

Determinazione delle tariffe TARI

- Termine dal 2019 delle deroghe ai coefficienti Kb-Kc-Kd e alla determinazione della quota fissa delle utenze domestiche
 - Effetti sulle tariffe di alcune categorie (specie quelle con maggiore produzione di rifiuti)
 - Possibili incrementi tariffari per le famiglie più numerose
- Cessazione della sospensione degli aumenti tributari (comunque TARI esclusa)
- Facoltà di scelta del metodo di calcolo delle tariffe della TARI (metodo normalizzato o criterio semplificato)
- Adozione delle riduzioni obbligatorie e facoltative: modalità di copertura dei relativi costi – bilancio o piano finanziario?

ASPETTI DI RILIEVO PER L'ANNO 2019

Accertamento e riscossione

- Scelta della gestione della riscossione spontanea
 - Gestione diretta
 - Affidamento a soggetti esterni ex art. 52 D.Lgs 446/97, con procedure ad evidenza pubblica – eccetto in house - (riscossione comunque nei conti comunali dal 01/10/2017)
 - Affidamento ad Agenzia delle entrate – riscossione (riscossione effettuata dall'Agenzia)
 - Affidamento diretto al soggetto gestore del servizio o al concessionario dell'accertamento e della riscossione della TARES al 31/12/2013 (riscossione comunque nei conti del comune dal 01/10/2017)
- Strumenti di riscossione spontanea del tributo: F24, versamenti diretti in tesoreria, strumenti elettronici (pago PA) e bollettini postali.

ASPETTI DI RILIEVO PER L'ANNO 2019

Accertamento e riscossione

- Gestione della riscossione coattiva
 - Gestione diretta (ingiunzione fiscale)
 - Affidamento diretto ad Agenzia delle entrate – riscossione (ruolo)
 - Affidamento esterno ai soggetti ex art. 52 D.Lgs 446/1997 (ingiunzione)

- Attività di accertamento:
 - La riscossione delle quote insolute (avvisi, solleciti, accertamenti)
 - Controllo sulla superficie con il dato catastale
 - Gli incroci con le banche dati (locazioni, utenze, catasto metrico, reg imprese, ecc.)
 - Notifiche a mezzo poste private (DM 19/07/2018) e a mezzo PEC (aggiornamento del CAD)

QUESTIONI RILEVANTI TARI

- La detassazione dei magazzini
- Il trattamento degli imballaggi
- Il contenuto del piano finanziario e aspetti di rilievo dello stesso
- Il D.M. 20/04/2017 sulla misurazione puntuale dei rifiuti

LA DETASSAZIONE DEI MAGAZZINI

- il regolamento della TARI deve individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione
- Rafforzate le sanzioni in caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o l'ente gestore del servizio: pari a quelle previste per l'abbandono di rifiuti dall'art. 256, comma 2, D.Lgs 152/2006 (arresto da tre mesi a due anni + ammenda da € 2.600 fino a € 26.000)

(art. 1, comma 649, L. 147/2013)

LA DETASSAZIONE DEI MAGAZZINI

- **Elementi per l'applicazione della detassazione dei magazzini**
 - La detassazione spetta SOLO se il magazzino è collegato ad un reparto produttivo di rifiuti speciali NON assimilati
 - NON compete a tutti i magazzini in genere
 - La detassazione spetta per le porzioni dei magazzini ove si producono in via prevalente (nettamente) rifiuti non assimilati a prescindere dal legame con il reparto produttivo
 - La detassazione spetta per le porzioni dei magazzini ove si producono rifiuti speciali in via non prevalente, OVE STABILITO DAL REGOLAMENTO COMUNALE

LA DETASSAZIONE DEI MAGAZZINI

- **Elementi per l'applicazione della detassazione dei magazzini**
 - Se vi è un reparto produttivo di rifiuti speciali non assimilati (in via continuativa e prevalente)
 - I magazzini sono detassati solo se
 - ACCOLGONO MERCI E MATERIE PRIME DEL PROCESSO PRODUTTIVO
 - SONO FUNZIONALMENTE COLLEGATI AL REPARTO PRODUTTIVO
 - SONO ESCLUSIVAMENTE COLLEGATI AL REPARTO PRODUTTIVO

SECONDO I CRITERI DEFINITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE

LA DETASSAZIONE DEI MAGAZZINI

- **Intervento del regolamento comunale**
 - Il comune DEVE stabilire nel regolamento i criteri per individuare i magazzini di merci e materie prime funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti non assimilati
 - Obbligo e non facoltà

LA DETASSAZIONE DEI MAGAZZINI

Intervento del regolamento comunale: elementi

- **SPECIFICAZIONE DEL NECESSARIO COLLEGAMENTO CON REPARTO PRODUTTIVO DI RIFIUTI SPECIALI**
- **CHIARIMENTO SULLA DEFINIZIONE DI MATERIE PRIME O MERCI**, del processo produttivo svolto (esclusione quindi dei magazzini che accolgono, anche solo parzialmente, altri prodotti)
 - Prodotti finiti?
- **DEFINIZIONE DEI CONCETTI DI**
 - **FUNZIONALMENTE** collegati al reparto produttivo ove si producono rifiuti non assimilati:
 - **NON VI RIENTRANO QUEI MAGAZZINI CHE ASSOLVONO ANCHE FUNZIONI NON STRETTAMENTE LEGATE AL SOLO PROCESSO PRODUTTIVO SVOLTO NEL REPARTO PRODUTTIVO**

LA DETASSAZIONE DEI MAGAZZINI

- **Intervento del regolamento comunale: elementi**
 - Dubbi sulla possibilità di individuare la funzionalità del collegamento sulla base della distanza o della dimensione
 - **ESCLUSIVAMENTE** collegati al reparto produttivo: esclusione di quelli che accolgono anche prodotti o merci o materie non derivanti o necessarie dal processo produttivo

LA DETASSAZIONE DEI MAGAZZINI

Possibile soluzione operativa

- **Ipotesi 1:** reparto produttivo in VIA ESCLUSIVA di rifiuti non assimilati
 - Detassazione estesa per intero anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati
- **Ipotesi 2:** reparto produttivo SIA DI RIFIUTI ASSIMILATI CHE NON:
 - A) POSSIBILE INDIVIDUAZIONE ESATTA DELLA PORZIONE CHE PRODUCE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
 - MAGAZZINO DETASSATO SULLA BASE DELLA STESSA % INCIDENZA DEL REPARTO PRODUTTIVO
 - B) PRODUZIONE PROMISCUA
 - APPLICAZIONE A NORMA DELL'ART. 1, COMMA 682, DELLE % DI ABBATTIMENTO PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE ALL'INTERA SUPERFICIE DEI LOCALI IN CUI E' SVOLTA L'ATTIVITA'
 - MAGAZZINI SONO GIA' DETASSATI IN PROPORZIONE
 - MERO RINVIO ALLE REGOLE ESISTENTI

LA DETASSAZIONE DEI MAGAZZINI

- Norma regolamentare proposta dall'ANCI Emilia-Romagna
«Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche».

LA DETASSAZIONE DEI MAGAZZINI

Rafforzamento della sanzione per il conferimento al servizio pubblico di rifiuti non assimilati

- La sanzione di cui all'art. 256, D.Lgs 152/2006, si applica anche nel caso di conferimento al soggetto gestore di rifiuti non assimilati in assenza di specifica convenzione
 - Valida sia nel caso di
 - Conferimento speciali non assimilati per qualità
 - Conferimento speciali non assimilati per quantità (parte eccedente il limite massimo di assimilazione)
 - Conferimento rifiuti prodotti nei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo che produce rifiuti non assimilati, in quota pari alla detassazione del magazzino stesso
 - Per conferire tali rifiuti al gestore occorre apposita e separata convenzione privatistica.

L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

IMBALLAGGI (art. 218 D.Lgs 152/06)

Imballaggio: *prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo*

Imballaggi primari (imballaggi per la vendita): destinati a costituire l'unità di vendita per il consumatore finale

Imballaggi secondari (multipli): costituiscono nel punto di vendita il raggruppamento di un certo numero di prodotti, rimuovibili senza alterare le caratteristiche del prodotto

Imballaggi terziari (per il trasporto): facilitano la manipolazione ed il trasporto dei prodotti

L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

- NORME PREVISTE DAL D.LGS 22/97
 - Divieto di immettere nel circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari (art. 43, c.2)
 - Possibilità di conferire gli imballaggi secondari solo se istituita una forma di raccolta differenziata da parte del Comune (art. 43, c.2)
 - Divieto di smaltire in discarica rifiuti degli imballaggi (art. 43, c. 1)
- NORME PREVISTE DAL D.LGS 152/06
 - Divieto di immettere nel circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari, FATTO SALVO quanto previsto dall'art. 221, comma 4 (art. 226, c.2)
 - Possibilità di conferire gli imballaggi secondari solo se istituita una forma di raccolta differenziata da parte del Comune, NEI LIMITI previsti dall'art. 221, comma 4
 - Divieto di smaltire in discarica gli imballaggi e i contenitori recuperati (art. 226, c. 1, D.Lgs 152/2006)

L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

Produttori: *fornitori di materiali da imballaggio , fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti e materiali da imballaggio*

Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni

- Gli imballaggi secondari e terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari possono essere
 - Consegnati al produttore in un luogo di raccolta concordato
 - Conferiti IN ALTERNATIVA al servizio pubblico NEI LIMITI DEI CRITERI DI ASSIMILAZIONE determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 152/06

art. 221, comma 4, D.Lgs 152/06

L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

- Effetti tributari
 - Il divieto di conferimento degli imballaggi secondari e terziari al servizio pubblico dettato dal decreto Ronchi comportava l'impossibilità di assimilare gli imballaggi ai rifiuti urbani SEPPURE con pareri non concordi della cassazione
 - Le previsioni del codice ambientale aprono all'assimilazione degli imballaggi
 - Disposizione dell'art. 221, comma 4: possibilità di conferire gli imballaggi secondari e terziari al servizio pubblico nei limiti dei criteri di assimilazione
 - Art. 226, comma 2: possibilità di conferire al servizio pubblico gli imballaggi secondari e i relativi rifiuti solo se istituita la raccolta differenziata
 - Il divieto di conferimento in discarica riguarda gli imballaggi terziari e non anche i rifiuti da imballaggio (art. 226, comma 2, D.Lgs 152/2006)

L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

- **Sulla tassazione delle superfici che producono imballaggi secondari o terziari**

PRONUNCE NEGATIVE

- *Comm. trib Reg. Sardegna n. 111 del 05/12/2003 – CTR Lombardia 121-2003: non tassabilità dei locali destinati a magazzino se i rifiuti sono solo imballaggi secondari e terziari*
- *Comm. Trib reg. Lazio n. 394/2006: non tassabili le superfici produttive di imballaggi terziari*
- *Parere 16/2010 regione Piemonte*
- *Cassazione, sentenza n. 627 del 18/01/2012*
- *Cassazione, ordinanza 11500 del 09/07/2012- sentenza 4960/2018-22891/2017*

PRONUNCE FAVOREVOLI

Cassazione sent n. 27057/07 – 5257/04:

- Assimilabilità imballaggi
- Con l'entrata in vigore del D.Lgs 22/97 tutti i rifiuti speciali, nessuno escluso, ed anche gli stessi rifiuti industriali, in presenza di determinate caratteristiche, sono suscettibili di assimilazione, con la sola eccezione dei rifiuti pericolosi.
- Assimilazione da operare sulla base della deliberazione interministeriale del 27/07/1984 che includeva gli imballaggi
- *Come prov. Genova n. 135 del 08/11/2005: tassabilità dei depositi (poco argomentata)*

L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

Cassazione, sentenza n. 627 del 18/01/2012 e ordinanza n. 11500 del 09/07/2012

Divieto di assimilazione

degli imballaggi terziari

degli imballaggi secondari

se non è istituita la raccolta differenziata

Applicazione della normativa dei rifiuti speciali

Onere della prova in capo al contribuente nella tarsu

Sentenza riferita agli anni 2000-2002

TASSA RIFIUTI: OMESSO VERSAMENTO TARSU

Corte di Cassazione, sentenza n. 3184 del 09/02/2018

- Il Comune è legittimato a provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute senza bisogno di notificare un avviso di accertamento soltanto se la liquidazione avviene sulla base dei ruoli dell'anno precedente cioè sulla base di dati ed elementi acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione, essendo una operazione automatica
- La liquidazione diretta proprio per il suo carattere eccezionale richiede quindi da un lato l'identità dei dati utilizzati con quelli dell'anno precedente, dall'altro la stabilità o definitività degli stessi, nel senso che non devono essere né incerti né contestati
- Sentenza riferita alla TIA, alla quale però la Cassazione ritiene applicabili le stesse norme della TARSU

TASSA RIFIUTI: ACQUIESCENZA ACCERTAMENTO

Corte di Cassazione, sentenza n. 457/2018

- Nel caso di notifica al contribuente di un avviso di accertamento divenuto definitivo, lo stesso consente al comune la riscossione delle somme dovute per gli anni successivi (a quello della definitività), senza bisogno della dichiarazione del tributo

Principio espresso per la TARSU ma valido anche per la TARI

IL PIANO FINANZIARIO TARI

- **Obbligo di inserimento di tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 8 del DPR 158/1999**
- **Corretta determinazione di tutti i costi secondo le regole del DPR 158/1999 (qualora si utilizzi il metodo normalizzato)**
- **Obbligo di indicazione dei costi dell'anno precedente e della motivazione degli scostamenti**
- **Correttezza della procedura di formazione e di approvazione: tempistica, competenze, responsabilità**
- **Determinazione dei costi secondo le regole del DPR 158/99**
- **Scelta del metodo:**
 - Costi storici anno n-1 rivalutati
 - Costi previsionali anno n
- **Detrazione dai costi dei proventi da recupero rifiuti (es contributi CONAI) e scuole statali**
- **Incidenza dei fabbisogni standard**

IL PIANO FINANZIARIO TARI

- **Determinazione dei costi di competenza del comune secondo le regole del DPR 158/1999**
 - In particolare
 - Fondo rischi su crediti
 - Perdite su crediti
 - Costi utenze comunali
 - Riduzioni e agevolazioni
 - Differenziali di anni precedenti
 - Recupero evasione tributaria

IL PIANO FINANZIARIO TARI

- Fondo rischi su crediti
 - Obbligo di inserimento nel piano finanziario
 - Ha la funzione di
 - anticipare all'esercizio le future perdite su crediti
 - Preservare da future perdite
 - Garantire la copertura integrale dei costi del servizio
 - Diverso dal fondo crediti di dubbia esigibilità
 - Funzione: anticipa all'esercizio corrente future perdite, mentre il fcde ha la funzione di evitare l'impiego di risorse non esigibili
 - Criteri di calcolo
- Seppure dal punto di vista contabile è un «di cui» del fondo crediti di dubbia esigibilità (di norma)

IL PIANO FINANZIARIO TARI

- Fondo rischi su crediti
 - Regole di calcolo:
 - Criteri fiscali: *da applicare su tutti i crediti TARI sia esistenti che previsionali dell'esercizio*
 - Criteri civilistici: *basati sulla presumibile percentuale di effettiva inesigibilità*
 - *Attenzione alla corretta determinazione della percentuale di inesigibilità*

IL PIANO FINANZIARIO TARI

- Perdite su crediti
 - Regole per la determinazione delle perdite su crediti
 - Effettiva inesigibilità: *non ci sono più fondate possibilità di riscossione*
 - Criterio semplificato per i crediti di modesta entità
 - Da imputare nel piano finanziario dell'esercizio successivo a quello in cui si è manifestata l'inesigibilità
 - Da considerare solo per la quota eccedente il fondo rischi su crediti accantonato

IL PIANO FINANZIARIO TARI

- Costi utenze comunali
 - Da detrarre dai costi del piano finanziario
 - Determinati in base al costo sostenuto per i rifiuti prodotti dai locali comunali
 - Rimangono a carico del bilancio
- Riduzioni e agevolazioni
 - Facoltative e obbligatorie
 - Costi da inserire nel piano finanziario se di riduzioni tecniche, a carico della fiscalità generale se di carattere socio-economico (*anche se dalla lettura della norma del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 ciò non appare così scontato*)

IL PIANO FINANZIARIO TARI

- Differenziali di anni precedenti
 - Se positivi da riportare nel piano finanziario in riduzione dei costi
 - Se negativi
 - Per la giurisprudenza più recente non sono riportabili nel piano finanziario successivo, salvo che non derivino da
 - Riduzione delle superfici tassabili
 - Eventi imprevedibili non dovuti a negligente gestione del servizio
 - Tempistica della sua determinazione: piano finanziario consuntivo??

IL PIANO FINANZIARIO TARI

- Recupero evasione
 - «suppletivi» di anni precedenti + accertamenti tributari
 - Da portare in riduzione dei costi (salvo perdite passate da coprire)
 - Imputato all'anno di effettivo conseguimento dell'entrata (incasso?)
 - Criterio storico: incidono nel costo dell'anno n tramite la formula del metodo normalizzato
 - Criterio previsionale: da stimare in base al presumibile incasso
 - Da considerare il tributo
 - Dubbi sulle sanzioni e gli interessi
 - Recupero evasione TARI (il Piano finanziario deve «bastare a se stesso» – Corte dei conti Toscana, parere 73/2015)

IL PIANO FINANZIARIO TARI

- Recente giurisprudenza
 - TAR Lecce, sentenza n. 426/2016
 - TAR Latina, sentenza n. 1/2017
 - TAR Lecce, sentenza n. 352 del 23/07/2017
 - TAR Lecce, sentenza n. 869 del 13/06/2018

LA TARIFFA CORRISPETTIVA

- ***I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo***

(art. 1, comma 668, L. 147/2013)

- **PRESUPPOSTO:** avere attivato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio
 - *non occorre una misurazione **in peso** ma può anche essere **in volumi** da tradurre in peso con coefficienti tecnici (svuotamenti)*
(Linee guida MEF TARES)
- **CARATTERE FACOLTATIVO:** i Comuni che hanno soddisfano il requisito sopra descritto NON sono obbligati ad adottare la tariffa corrispettiva, ma possono scegliere tra
 - **TARI TRIBUTO**
 - **TARIFFA CORRISPETTIVA**

LA TARIFFA CORRISPETTIVA: il decreto ministeriale

D.M. 20/04/2017

Decreto previsto dall'art. 1, comma 667, della L. 147/2013, al fine di determinare

- **I sistemi di misurazione puntuale** della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
- I sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di **correttivi ai criteri di ripartizione del costo** del servizio in funzione del servizio reso
- **FINALITA'**: attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

LA TARIFFA CORRISPETTIVA: il decreto ministeriale

Criteri per la misurazione puntuale dei rifiuti

FINALITA': criteri omogeni con i quali effettuare la misurazione puntuale dei rifiuti, per superare le differenze territoriali

MODALITA':

IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

UTENZA: unità immobiliare, locale o area scoperta operativa, a qualsiasi uso adibita, suscettibile di produrre rifiuti urbani o assimilati e riferibili a qualsiasi titolo ad utente (persona fisica o giuridica che possiede o detiene una o più utenze)

CRITERI: tramite l'assegnazione di un codice **personale univoco (codice utenza)**

REQUISITI MINIMI: la misurazione deve avvenire in modalità diretta ed univoca attraverso

Dispositivi elettronici installati nel contenitore o nel sacco

Idonee attrezzature installate nei punti di conferimento (es contenitori con limitatore volumetrico)

LA TARIFFA CORRISPETTIVA: il decreto ministeriale

Criteri per la misurazione puntuale dei rifiuti

MODALITA':

MISURAZIONE

- **REQUISITO MINIMO:** misurazione del PESO o del VOLUME della quantità di RIFIUTO URBANO RESIDUO (RUR)
- **ESTENSIONE FACOLTATIVA:** misurazione delle quantità di altre frazioni di rifiuto raccolte in forma differenziata (inclusi centri di raccolta comunali), anche semplificata
- **IDENTIFICAZIONE DELL'UTENZA:** con codici univoci
- **REGISTRAZIONE DEL NUMERO DEI CONFERIMENTI** tramite
 - **ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI O DEI SACCHI**
 - **CONFERIMENTO IN CONTENITORI AD APERTURA CONTROLLATA A VOLUME LIMITATO**
 - **ACCESSI NEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA**
- **PESATURA DIRETTA (PESO) O INDIRETTA (VOLUME) DELLE QUANTITA'**
 - **A BORDO DELL'AUTOMEZZO** (identificazione contenitore o del sacco)
 - **TRAMITE DISPOSITIVO IN DOTAZIONE ALL'ADDETTO**
 - **PRESSO UN CENTRO DI RACCOLTA**

LA TARIFFA CORRISPETTIVA: il decreto ministeriale

Criteri per la misurazione puntuale dei rifiuti

MODALITA':

MISURAZIONE

- Possibilità di misurare solo i rifiuti INDIFFERENZIATI
- Possibilità di misurare anche i RIFIUTI DIFFERENZIATI pur se in forma semplificata
- Possibile fare tariffe differenziate per i RIFIUTI INDIFFERENZIATI ed i rifiuti DIFFERENZIATI (di norma maggiore la prima)
 - Esempio è possibile definire delle tariffe specifiche per coprire i costi di alcuni servizi specifici (es raccolta verde)
- Possibile azzerare le tariffe dei RIFIUTI DIFFERENZIATI, tenendo conto che la finalità della tariffa è incentivare la raccolta differenziata (art. 181 D.Lgs 152/2006)

Linee guida TARES 2013

LA TARIFFA CORRISPETTIVA: il decreto ministeriale

- Criteri per la misurazione puntuale dei rifiuti
 - MISURAZIONE: PESATURA DIRETTA

$$RIFut = \sum PESconf$$

- MISURAZIONE: PESATURA INDIRETTA

$$RIFut = \sum VOLcont \times Kpeso$$

VOLcont: volume contenitore o sacco o dimensioni apertura del contenitore con limitatore volumetrico

Kpeso: coefficiente di peso specifico, stabilito dal Comune, in base alla **densità media** del flusso di rifiuto (quantità totale di rifiuti raccolti / volumetria totale contabilizzata), per periodo di riferimento

(In sede di prima applicazione in mancanza di dati si può ricavare sulla base di rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito)

LA TARIFFA CORRISPETTIVA: il decreto ministeriale

- **Conferimenti delle utenze aggregata**
 - Se NON è tecnicamente fattibile o NON conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le utenze,
 - Per le porzioni di territorio in cui per RAGIONI TECNICHE o di DISPERSIONE TERRITORIALE o di SOSTENIBILITA' ECONOMICA non è possibile la misurazione puntuale
- la ripartizione delle quantità o dei volumi delle utenze aggregate avviene tra le singole utenze avviene
 - In funzione del nucleo familiare dell'utenza
 - In funzione del nucleo familiare considerando i coefficienti Kb del DPR 158/1999

LA TARIFFA CORRISPETTIVA: il decreto ministeriale

Conferimenti delle utenze aggregata

Per le utenze aggregate NON DOMESTICHE

- Il rifiuto residuo deve essere conferito in modo separato dalle utenze domestiche
- Il riparto avviene alternativamente
 - Utilizzando i coefficienti Kd del metodo normalizzato
 - Utilizzando coefficienti di distribuzione ottenuti
 - da appositi studi effettuati a livello locale
 - dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento

LA TARIFFA CORRISPETTIVA: il decreto ministeriale

Determinazione della tariffa «puntuale»

- **Quota fissa**: resta determinata con i criteri del DPR 158/1999 (per le linee guida Tares MEF)
 - Anche se a norma del comma 668 della L. 147/2013 il Comune può e non deve tenere conto dei criteri del DPR 158/1999
- **Quota variabile**: è determinata sulla base della misurazione dei rifiuti anche se il comune può **criteri integrativi** basati su
 - Ripartizione dei costi in base alla qualità del servizio reso alla singola utenza
 - Sul numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza **anche quando questa non li utilizzi (svuotamenti minimi)**
 - **Obbligo di correttivi ai criteri del riparto dei costi** per le utenze che avviano al **riciclaggio frazioni di rifiuto, mediante**
 - l'identificazione dell'utenza per la quale è svolto il servizio di ritiro
 - Registrazione dei conferimenti ai centri comunali di raccolta

LA TARIFFA CORRISPETTIVA: il decreto ministeriale

Determinazione della tariffa «puntuale»

I comuni che hanno già adottato la tariffa corrispettiva adeguano i propri regolamenti entro 24 mesi dall'emanazione del decreto

LA TARIFFA CORRISPETTIVA: il decreto ministeriale

- **Aspetti di rilievo**
 - Definizione dei sistemi di identificazione dell'utenza
 - Definizione dei criteri di misurazione dei rifiuti
 - Possibilità di limitare la misurazione dei rifiuti anche alla sola frazione residua del rifiuto e non anche a tutte le frazioni (criteri semplificati per le altre frazioni)
 - Modalità tecniche per la misurazione dei rifiuti
 - Definizione della gestione dei dati
 - Possibilità di misurazione per utenze aggregate, con criterio di riparto
 - Conferma del metodo normalizzato per la quota fissa
 - Utilizzo della misurazione dei rifiuti per la quota variabile, fermo restando la possibilità di sistemi correttivi di ripartizione del costo (svuotamenti minimi) e legati al riciclaggio dei rifiuti
 - Gli oneri funzionali all'adeguamento alle misure previste sono coperti con la tariffa
 - Conferma della copertura integrale dei costi

Formazione IFEL
per i Comuni

iFEL
Fondazione ANCI

Grazie per l'attenzione

Stefano Baldoni

